

# VIOLENZA DI GENERE E VIOLENZA ASSISTITA

Percorsi di accompagnamento

a cura di

Dina Galli e Francesca Mantovani

POLITICHE  
E SERVIZI  
SOCIALI

**FrancoAngeli** 





Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

**FrancoAngeli Open Access** è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più:

<https://www.francoangeli.it/autori/21>

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

# VIOLENZA DI GENERE E VIOLENZA ASSISTITA

Percorsi di accompagnamento

a cura di

Dina Galli e Francesca Mantovani

POLITICHE  
E SERVIZI  
SOCIALI

FrancoAngeli 

Dina Galli, Francesca Mantovani (a cura di), *Violenza di genere e violenza assistita. Percorsi di accompagnamento*, Milano: FrancoAngeli, 2022  
Isbn: 9788835144045 (eBook)

La versione digitale del volume è pubblicata in Open Access sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).

Copyright © 2022 Francesca Mantovani. Pubblicato da FrancoAngeli srl, Milano, Italia, con il contributo del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'economia dell'Università di Bologna.

L'opera è realizzata con licenza *Creative Commons Attribution 4.0 International license* (CC BY 4.0: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>). Tale licenza consente di condividere ogni parte dell'opera con ogni mezzo di comunicazione, su ogni supporto e in tutti i formati esistenti e sviluppati in futuro.

Consente inoltre di modificare l'opera per qualsiasi scopo, anche commerciale, per tutta la durata della licenza concessa all'autore, purché ogni modifica apportata venga indicata e venga fornito un link alla licenza stessa.

# Indice

<b>Introduzione</b> , di <i>Dina Galli e Francesca Mantovani</i>	pag.	7
<b>1. La violenza domestica e i reati familiari</b> , di <i>Francesco Rosetti e Dario Vinci</i>	»	11
<b>2. La violenza maschile contro le donne e la violenza domestica</b> , di <i>Francesca Mantovani</i>	»	38
<b>3. La violenza assistita</b> , di <i>Dina Galli</i>	»	58
<b>4. Gli orfani di femminicidio</b> , di <i>Dina Galli</i>	»	78
<b>5. I percorsi di accompagnamento dei Servizi, in una dinamica di rete, a favore di famiglie con minori segnate dalla violenza di genere e dalla violenza assistita</b> , di <i>Gina Simona Simoni</i>	»	98
<b>6. Il punto di vista delle associazioni. La Casa delle donne per non subire violenza di Bologna</b> , di <i>Susanna Zaccaria</i>	»	133
<b>Conclusioni</b> , di <i>Dina Galli e Francesca Mantovani</i>	»	157
<b>Riferimenti bibliografici</b>	»	161
<b>Notizie sugli autori</b>	»	164



# *Introduzione*

di *Dina Galli e Francesca Mantovani*

Questo volume è dedicato a Emma Elsie Michelle Pezemo, giovane donna e studentessa di origini camerunensi, che aveva scelto il nostro Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università degli Studi di Bologna come luogo in cui studiare e progettare il suo futuro. È stata uccisa dal fidanzato nel maggio 2021; era prossima al completamento del Corso di laurea magistrale in Sociologia e Servizio Sociale.

Dal 2019 si è avviata una preziosa collaborazione con il Gruppo Specialistico violenza intrafamiliare dell'Azienda Sociale che gestisce i Servizi Sociali per l'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia.

Da maggio 2021 il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, Università degli Studi di Bologna, è partner al progetto "CAREfully DONnE. L'attenzione che fa la differenza", proposto dall'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia.

Nell'ambito del Corso di laurea in Servizio Sociale e Corso di laurea Magistrale in Sociologia e Servizio Sociale dell'Università di Bologna, si è valutata l'opportunità di prevedere fra le attività a scelta dello studente un Laboratorio sulla violenza di genere e un modulo nell'insegnamento professionalizzante obbligatorio di Metodi e tecniche del servizio sociale II, secondo anno, Corso di laurea triennale in Servizio Sociale, dedicato al tema della violenza.

Il libro si pone l'obiettivo di presentare il tema della violenza di genere, della violenza assistita e degli orfani di crimini domestici, attraverso l'analisi degli strumenti e della metodologia di servizio sociale, a contrasto di tali fenomeni, e la descrizione della rete di protezione e l'esemplificazione di alcuni casi concreti.

Con gli autori abbiamo condiviso la necessità di scrivere un libro che si rivolga principalmente agli studenti dei Corsi di laurea in Servizio Sociale, un manuale teorico-pratico che non si limiti ad esporre la metodologia del



servizio sociale, ma definisca chi sono le persone che agiscono e subiscono violenza e quali siano i possibili interventi.

Il primo capitolo riprende la normativa in materia di violenza domestica e di genere e i più recenti riferimenti in materia di tutela e protezione dei minori e delle loro famiglie.

Il secondo capitolo definisce la violenza di genere e intrafamiliare, ripercorrendo il ciclo della violenza e le sue diverse forme, riporta alcuni dati significativi anche alla luce dell'emergenza da Covid-19. Il capitolo tre presenta il tema della violenza assistita, del contesto familiare violento e dei minori testimoni di violenza. Di recente, e grazie all'osservazione diretta dei bambini testimoni delle violenze domestiche, si sono sviluppate conoscenze e consapevolezze diverse che hanno prodotto innovative linee di intervento a tutela e protezione dei bambini.

Il quarto capitolo è dedicato agli "orfani speciali", definizione creata dalla studiosa Anna Costanza Baldry, definiti "orfani di crimini domestici", secondo il linguaggio giuridico. Sono quei bambini/e, quei ragazzi/e che, a seguito dell'uccisione delle madri per opera dei padri, restano improvvisamente senza genitori poiché il padre o viene arrestato o, spesso, si suicida. Se la perdita dei genitori è sempre traumatica per tutti i bambini, studi recenti hanno dimostrato come le circostanze di cui si tratta siano portatrici di una sofferenza indescrivibile, bisognosa di una presa in carico multidisciplinare competente e solerte.

Il quinto capitolo affronta il prezioso punto di vista delle associazioni che si occupano di accogliere le donne vittime di violenza e la realtà della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, riprendendo i fondamenti del metodo di accoglienza dei centri antiviolenza, largamente condivisi sia nei centri italiani che in quelli degli altri paesi europei ed extraeuropei.

Il sesto capitolo descrive il sistema dei servizi nell'accompagnare e sostenere le donne ed i loro figli nella fase di emersione della violenza di genere, il ruolo della rete e la progettualità della presa in carico.

I dati sulla diffusione della violenza di genere evidenziano come essa sia un fenomeno ampio e persistente nella realtà sociale italiana, non ascrivibile solamente a comportamenti patologici e devianti, ma stabilmente presente in un contesto culturale che non ha in sé sufficienti anticorpi per contrastarla.

Come sottolinea Lambertini (2019) spesso nelle situazioni di violenza intrafamiliare si rischia di perdere di vista l'autore della violenza. Siamo infatti ancora inseriti in un contesto culturale che tende a giustificare la violenza, deresponsabilizzando l'autore. E spesso gli operatori dei servizi faticano a nominare la violenza. Scrive Romito: "La posizione di dominazione e di privilegio acquisita dagli uomini come gruppo, indipendentemente dalle loro

caratteristiche personali o dai loro stessi desideri (...) è stata ratificata da leggi, tradizioni e costumi: quando questi strumenti di convincimento o di coercizione non bastano più, interviene la violenza” (Romito, 2000, p. 12).

Gli operatori che lavorano nei servizi sono spesso chiamati ad occuparsi di situazioni di violenza intrafamiliare e a dover attivare interventi di aiuto finalizzati alla protezione dei soggetti più fragili (donne e minori). La recente normativa italiana in materia di *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere* e la legge 69 del 2019 *Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* sottolineano la necessità di promuovere un processo di trasformazione culturale.



# *1. La violenza domestica e i reati familiari*

di *Francesco Rosetti e Dario Vinci*

## **1.1 Il Diritto internazionale**

Se in Italia si sono registrati nel 2020 ben 116 omicidi di donne<sup>1</sup>, cioè in media un femminicidio ogni tre giorni, questo evidenzia che dobbiamo tutti farci carico del problema, perché una società che non sa rispondere al fenomeno della violenza di genere è una società che reca in sé stessa i germi di una involuzione inevitabile su tutti i fronti dei diritti umani.

I passi avanti compiuti sul piano politico, giuridico, culturale e socio-sanitario attestano che un percorso è già avviato e che tale percorso deve essere sostenuto con l'impegno e la mobilitazione di tutti, gli uomini in prima fila, poiché il fenomeno della violenza ai danni delle donne costituisce, al di là degli autori dei singoli fatti, prima di tutto fonte di responsabilità per l'intera categoria maschile, che nella sua inerzia finisce per fornire tacita adesione a quella cultura patriarcale e maschilista alla base della violenza di genere.

Invero una sensibilità sempre più affinata ha consentito negli anni di entrare anche in quell'ambito domestico, a lungo ritenuto un baluardo invalicabile per la cultura dominante, per le politiche sociali e di conseguenza anche per la normativa e la sua applicazione.

Ciò che accadeva un tempo in famiglia, salvo le manifestazioni di violenza più eclatanti, come l'omicidio<sup>2</sup>, doveva restare racchiuso entro le mura

---

<sup>1</sup> Il dato è tratto dall'ultima "Relazione al Parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata", p. 81, relativa all'anno 2020, disponibile dal sito [www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata](http://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata).

<sup>2</sup> Non si può però dimenticare che secondo il Codice Rocco l'autore di un omicidio e di lesioni provocate al coniuge – e non alla convivente – alla figlia o alla sorella "nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia" godeva di un trattamento sanzionatorio particolarmente attenuato; era il cosiddetto "delitto commesso per causa di onore", e questa espressione la dice lunga sulla mentalità corrente registrata dal diritto.

domestiche, per non turbare l'equilibrio, spesso distorto, della convivenza familiare e l'immagine ipocrita di una compagine sociale fondata su una sana morale familiare.

Per la verità anche il Codice Rocco, scritto in un periodo non particolarmente favorevole per l'affermarsi di una cultura di rispetto della donna e di tutela nei confronti della violenza di genere, poiché approvato nel 1930 ed entrato in vigore l'anno successivo, prevedeva sin dalla formulazione originaria tra i vari reati, oltre a quelli comuni – quali omicidio, lesioni, etc. – anche quelli specificamente connessi alla famiglia ed ai suoi componenti.

Ma tali reati risentivano di una collocazione e di un trattamento che la dice lunga circa la sensibilità dell'epoca e la reale intenzione di perseguire un fenomeno da sempre diffuso e che solo un cambiamento di mentalità e di cultura ha potuto fare emergere: l'incremento di tali forme di violenza, infatti, deve rapportarsi più alla emersione di una realtà sommersa, che ad un reale e progressivo aumento della criminalità familiare.

Nella formulazione originaria del Codice Rocco i reati familiari e più in generale quelli di violenza domestica venivano ricondotti e previsti entro categorie qualificate, tra le altre, come “delitti contro la moralità pubblica e il buon costume”, “delitti contro la integrità e la sanità della stirpe”, terminologia in qualche caso conservata sino ad oggi (ad es.: offese al pudore e all'onore sessuale, delitti contro la morale familiare), ma con una profonda modifica dei contenuti normativi.

Merita un cenno anche la specifica previsione, all'epoca vigente, di estinzione del reato – anche della violenza sessuale – nel caso in cui facesse seguito il matrimonio tra l'autore e la vittima, disposizione sicuramente inconcepibile rispetto ad una cultura di rispetto della donna e della sua libertà.

E lo stesso dicasi per il reato di “adulterio”, che, oltre a punire addirittura con una sanzione penale un comportamento sicuramente non riconducibile ad esigenze di difesa sociale e criminale<sup>3</sup>, prevedeva come autore del fatto esclusivamente la moglie, senza riservare analogo trattamento al marito, con una palese violazione dei più elementari canoni di uguaglianza.

Nonostante la Costituzione fosse entrata in vigore sin dal 1948, sono occorsi ben due interventi, nel 1968 e nel 1969, della Corte Costituzionale, e non del legislatore, per cancellare quella che oggi appare come autentica distorsione di ogni principio di giustizia ed equità.

---

<sup>3</sup> Questo, tuttavia, la dice lunga circa i valori all'epoca ritenuti così importanti da essere tutelati mediante interventi di politica criminale, e cioè la configurazione di un reato e la relativa sanzione penale, strumenti da riservare solo alla difesa dei valori fondanti della convivenza sociale.

Il fenomeno della violenza di genere ha rivelato un'estensione ed un radicamento nonché una comunanza di forme e manifestazioni che va ben al di là dei confini della singola nazione, tanto da indurre gli Stati ad affrontare il problema assumendo impegni di politiche criminali e sociali, nonché di cooperazione reciproca, anche alla luce delle contaminazioni e dei fenomeni transnazionali che connotano le odierne società<sup>4</sup>, da quelle più evolute a quelle meno avanzate, sul tema della tutela della donna.

Fin dal 1963 l'ONU approvava una risoluzione<sup>5</sup>, con la quale invitava la propria Commissione sulla condizione sociale e giuridica della donna a predisporre un progetto per la eliminazione delle discriminazioni contro le donne, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, invitando nel frattempo tutti i paesi membri e le organizzazioni non governative a far pervenire osservazioni e proposte.

Il lavoro della Commissione sfociava in un progetto approvato dall'Assemblea Generale<sup>6</sup>, la "Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione contro le donne", che sin dal primo articolo definisce tale discriminazione come "essenzialmente ingiusta e un'offesa per i diritti umani".

Si trattava di una semplice dichiarazione, non vincolante dunque per gli Stati, ma con un successivo importante atto dell'ONU si giungeva ad una vera e propria Convenzione, vincolante per gli Stati che in seguito l'avessero ratificata<sup>7</sup>: la Convenzione del 1979<sup>8</sup> che all'art. 5, in particolare, impegna gli Stati aderenti ad adottare ogni misura adeguata "al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle

---

<sup>4</sup> Si vanno facendo sempre più diffuse le unioni o i matrimoni tra persone di nazionalità differenti, per non parlare delle coppie della stessa nazionalità emigrate in altro paese, con tutti i conseguenti problemi, non solo culturali ma anche giuridici, in relazione alla normativa da applicare all'unione stessa, ai figli ed alle relazioni tra genitori e figli, solo per citare i principali aspetti del fenomeno.

<sup>5</sup> Si tratta della Risoluzione n. 1921 del 1963, approvata dunque ben prima che la nostra Corte Costituzionale abrogasse nel 1968 e nel 1969 il delitto di adulterio, previsto esclusivamente a carico della moglie. Le Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono facilmente reperibili, tra gli altri, sul sito [www.insdip.com/it/academia/](http://www.insdip.com/it/academia/), sotto la relativa voce.

<sup>6</sup> Vedi Risoluzione n. 2263 del 1967.

<sup>7</sup> I trattati o convenzioni internazionali, che non costituiscano semplici dichiarazioni o enunciazioni di principi, richiedono un doppio passaggio: alla adesione iniziale da parte di ciascuno Stato deve far seguito il procedimento di ratifica cioè di acquisizione nel proprio ordinamento, che per gli Stati democratici consiste nell'approvazione di una legge; in tal modo il trattato stesso con i suoi contenuti e le sue disposizioni entra a far parte a tutti gli effetti della legislazione di ciascuno Stato ratificante.

<sup>8</sup> "Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna", conclusa il 18 dicembre 1979, ratificata dall'Italia, con un certo ritardo, nel 1985; allo stato attuale hanno aderito al trattato 191 Stati.

donne e giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne”.

Con la successiva Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993), l'Assemblea dell'ONU definiva tale condotta lesiva come “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”<sup>9</sup>.

E per venire a tempi più recenti, il Consiglio d'Europa<sup>10</sup> ha approvato nel 2011 la “Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”<sup>11</sup>, meglio nota come Convenzione di Istanbul, dalla città in cui è stata stipulata, convenzione ratificata dal nostro paese con L. 77/13, entrata in vigore il 1° agosto 2014.

La Convenzione rappresenta un riferimento fondamentale, per porre un freno ed eliminare ogni forma di violenza di genere ai danni delle donne, e si propone lo scopo di agire sia sul piano della repressione sia della prevenzione.

In particolare l'articolo 1 stabilisce i seguenti obiettivi:

- a. “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- b. contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;

---

<sup>9</sup> Articolo 1 della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993): si tratta di uno dei primi tentativi di definire ed inquadrare sotto molteplici aspetti la violenza di genere in un quadro internazionale.

<sup>10</sup> Il Consiglio d'Europa (vedi [www.coe.int/it/web/portal/home](http://www.coe.int/it/web/portal/home)), da non confondersi con il Consiglio dell'Unione Europea (UE), raggruppa 46 Stati, tutti quelli del nostro continente ed in più anche alcuni Stati limitrofi (Armenia, Azerbaigian, Cipro, Georgia, Moldavia, Turchia, Ucraina), con l'obiettivo di proteggere e promuovere i diritti umani, garantire i diritti sociali, promuovere la democrazia e lo Stato di diritto.

<sup>11</sup> Alla Convenzione hanno aderito 46 Stati europei ed è stata ratificata da 34 dei paesi membri; hanno inoltre aderito 8 Stati che non fanno parte del Consiglio d'Europa (Canada, Giappone, Israele, Kazakistan, Messico, Santa Sede, Stati Uniti d'America, Tunisia); ha aderito anche l'UE nel suo insieme, ma di fatto sette dei paesi componenti non l'hanno ratificata (Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Lettonia, Slovacchia, oltre al Regno Unito, che ora non fa più parte dell'UE); purtroppo nel 2021 la Turchia si è ritirata dalla Convenzione.

- c. predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- d. promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- e. sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica".

Per la realizzazione di tali scopi il Trattato stesso ha istituito un organismo, designato con l'acronimo GREVIO – Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence – che ha il compito di monitorare l'attuazione della Convenzione, attraverso report circa la legislazione degli Stati aderenti, promuovendone l'implementazione<sup>12</sup>.

L'articolo 2 contiene due importanti definizioni di violenza di genere e violenza domestica:

- a. con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata<sup>13</sup>;
- b. l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Si tratta, pertanto, di un trattato in continua evoluzione, poiché tramite tale organismo, ed i compiti che gli sono attribuiti, è in grado di recepire eventuali carenze, problemi applicativi, nonché evoluzioni del costume stesso e perseguire in tal modo ogni forma di violenza di genere che si riveli priva di tutela.

<sup>13</sup> La definizione riprende quanto già enunciato nella precedente Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993), ma la amplia sotto vari aspetti, qualificandola in più come "una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne", come si dirà anche in seguito, e ricomprendendo anche i danni o le sofferenze di natura economica.

<sup>14</sup> Siamo dinanzi, come è evidente, oltre che ad una nuova definizione, tale da incidere sulla vita familiare al suo interno, anche ad un parametro inclusivo di unioni e convivenze in atto o precedenti la violenza.



Questo documento stabilisce gli standard minimi che i governi in Europa avrebbero dovuto adottare nella prevenzione, protezione e condanna della violenza contro le donne e della violenza domestica.

Tra questi: un adeguato numero di rifugi, centri antiviolenza, linee telefoniche gratuite 24 ore su 24, consulenza psicologica e assistenza medica per vittime di violenza.

Invita inoltre le autorità a garantire l'educazione all'uguaglianza di genere, alla sessualità e alle relazioni sane.

Tra gli elementi di rilievo:

- 1) il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, ma anche quale forma di discriminazione contro le donne;
- 2) l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace sia nelle situazioni di conflitto armato, e ciò costituisce un principio importante in quanto prende atto e mira a reprimere condotte quanto più riprovevoli, quali ad esempio lo stupro come arma di guerra;
- 3) l'applicazione all'intero ambito della violenza domestica, quindi anche quella rivolta non solo alle donne ma anche agli altri soggetti ivi presenti, tra cui bambini ed anziani.

Il ricorso a tali definizioni, a tutti gli effetti entrate a far parte del nostro ordinamento legislativo con la ratifica della Convenzione, costituisce un rafforzamento incisivo della tutela delle donne, soprattutto nei casi in cui la legge italiana si manifesti equivoca o incompleta allo scopo.

La fonte internazionale, per di più, essendo sovraordinata alla legge interna, prevale su di essa nel caso di contrasto e ciò permette di apprezzare in tutta la sua efficacia un trattato internazionale, solo apparentemente destinato a formulare unicamente principi astratti e generici o intenzioni di massima, ma in realtà dotato di puntuale forza normativa, quale strumento di diritto ratificato da uno Stato e pertanto a tutti gli effetti legge vigente.

La Convenzione di Istanbul vincola gli Stati aderenti ad adottare tutte le misure legislative idonee a garantire “il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata” (art. 4) ed a condannare “ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne” adottando “senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla” (*ibidem*).

Sul terreno più strettamente processuale la Convenzione impegna ad adottare “le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili” e, sul piano

civilistico in particolare, a “risarcire le vittime di atti di violenza” anche se “commessi da soggetti non statali”<sup>15</sup>.

Ampio spazio viene dedicato all’obbligo di progettare ed attuare politiche efficaci, globali e coordinate al fine di prevenire e combattere la violenza di genere, collaborando con le organizzazioni non governative operanti nel settore, nonché di stanziare corrispondenti risorse finanziarie.

Sul piano della prevenzione la Convenzione declina tutte le azioni da compiere sul piano dei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, vigilando “affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto “onore” non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza”<sup>16</sup>.

Sono previsti interventi di sensibilizzazione, educazione, formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza, programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, anche per prevenire la recidiva, coinvolgimento del settore privato, del settore delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei mass media, per diffondere una cultura di rispetto della donna.

Una larga parte è dedicata alla protezione e sostegno delle vittime di violenza, prevedendo canali di informazione, servizi di supporto generali e specializzati, assistenza in materia di denunce individuali/collettive, case rifugio, linee telefoniche di sostegno, centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza.

Un sostegno particolare è previsto al fine di incoraggiare segnalazioni da parte di chi sia stato testimone di un qualsiasi atto di violenza, o che “abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza” (art. 27), in tal modo tentando di scalfire quel muro di omertà o di ingiustificato rispetto umano, che spesso si verifica in tali casi; analogo sostegno è previsto per le segnalazioni da parte delle figure professionali, che vengano al corrente di atti di violenza, anche perché siano svincolate da quegli obblighi di riservatezza, tali da potersi anche risolvere in un danno all’interesse della vittima.

---

<sup>15</sup> Ciò costituisce un principio ed una disposizione particolarmente efficace, poiché garantisce in ogni caso alla vittima un risarcimento da parte dello Stato, non solo sul piano esclusivamente pecuniario, ma anche con altre misure, soprattutto nell’ipotesi in cui il responsabile dell’atto di violenza si sia sottratto all’obbligo di indennizzo del danno.

<sup>16</sup> Il richiamo, tra gli altri, al concetto di onore appare quanto mai pertinente alla luce di quanto già considerato in materia di delitti d’onore, presenti in passato e che non devono più in alcun modo riaffacciarsi nel nostro ordinamento, anche sotto forma di altri trattamenti discriminatori e incivili, oltre che incostituzionali.

Particolare attenzione è poi riservata al diritto sostanziale, in particolare alle singole ipotesi di reato ed ai risarcimenti delle vittime.

La Convenzione di Istanbul può in definitiva considerarsi una vera panoramica completa su tutte le iniziative legislative, politiche, sociali necessarie al fine di combattere la violenza di genere e si può certamente affermare che abbia costituito una spinta determinante per l'adeguamento della nostra legislazione nell'introduzione di nuove, recenti misure.

Un ultimo accenno va fatto riguardo alla definizione di violenza di genere contenuta al punto 17 delle premesse (i cd. "considerando") della "Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, approvata del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI".

Tale Direttiva formula la seguente definizione di violenza di genere:

Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza.

Si tratta, come è evidente, di dare compimento all'esigenza di sistematizzare il concetto di violenza di genere, toccando quanto più ampiamente possibile tutte le possibili manifestazioni di tale violenza, con le relative ricadute sulla vittima.

Particolarmente accurata appare l'indicazione della vittima, individuata come la persona che subisce violenza a vario titolo, e cioè a causa:

- *del suo genere*
- *della sua identità di genere*
- *della sua espressione di genere*

con la clausola finale che ricomprende tutte "*le persone di un particolare genere*".

È evidente la volontà dei paesi dell'UE di dare ampio spazio al concetto in esame, al fine di estendere la tutela garantita dalla Direttiva a tutte le

possibili manifestazioni della violenza di genere, dirette quindi non solo contro la donna, ma anche contro persone che vivono la propria identità di genere o la esprimono secondo canoni diversi dal classico profilo binario, che ci raggruppa nelle categorie di “donna” o “uomo”.

Si fa carico di indicare varie forme di violenza, in particolare quelle consumate all'interno di *relazioni strette*, e quindi anche in ambito familiare, senza per questo vincolare al requisito della convivenza, include *varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti reati d'onore*.

Si fa carico, infine, di indicare l'esigenza di tutela delle donne nonché dei loro figli, quale finalità preminente della Direttiva stessa, perché essi non abbiano a subire le conseguenze di ulteriori azioni minacciose e violente, nonché della vittimizzazione secondaria.

Non di rado, infatti, accade di assistere a dibattimenti penali nel corso dei quali la donna viene sottoposta a martellanti esami, quale parte lesa, esami che possono risolversi in un capovolgimento delle posizioni: l'accusa allora si rovescia sulla donna<sup>17</sup>, a causa del suo comportamento o del suo stile di vita e persino del suo abbigliamento, segno di retaggi e pregiudizi duri da scalfire e che purtroppo continuano a impregnare alcune sentenze dei nostri Tribunali in modo più o meno velato. La Direttiva costituisce un importante punto fermo, in quanto atto con forza di legge immediatamente operante nell'ordinamento degli Stati dell'UE, che sono chiamati a rispettarne i contenuti e ad assicurarne soprattutto l'attuazione, adottando tutte le misure necessarie per tutelare la vittima della violenza di genere<sup>18</sup>.

## 1.2 Dal “modello familiare” ai “modelli familiari”

La tutela (e l'emancipazione) dei membri della famiglia anche “dalla famiglia” come istituzione (in senso lato “totalizzante”) non è un fatto che

---

<sup>17</sup> In tali casi si parla di “vittimizzazione secondaria”, in quanto la persona oltre ad essere stata vittima una prima volta delle violenze esercitate nei suoi confronti, ed oggetto di reato, subisce un'ulteriore violenza da parte delle istituzioni che si occupano della vicenda, dalla fase delle indagini delle forze dell'ordine sino allo svolgimento del processo.

<sup>18</sup> La Direttiva (v. il sito ufficiale dell'UE, EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32012L0029>) si articola su di una serie molto ampia di diritti e misure predisposte a favore della vittima, dal diritto di comprendere e di essere compresi sin dal primo contatto, eventualmente anche per mezzo di un interprete, al diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie, declinate in un elenco articolato e puntuale, al diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime, sino a tutti i diritti e le garanzie necessari durante la partecipazione al procedimento penale; la Direttiva si dilunga poi su tutte le forme di protezione cui la vittima ha diritto.

possiamo dare per scontato da sempre; risulta all'opposto una conquista del diritto di famiglia moderno, anzi contemporaneo, dato che fino agli inizi degli anni '70 del secolo scorso vi era un forte squilibrio, che finiva per costringere i suoi membri a permanere all'interno di una formazione anche quando non vi si riconoscevano più (è solo del 1970 la legge sul divorzio, che quindi determina il superamento del principio dell'indissolubilità del matrimonio).

In questo sistema conservativo dell'istituzione familiare fine a sé stessa proliferavano dinamiche che da un lato tendevano a rafforzare il modello patriarcale, per interrompere sul nascere possibili conflitti e rivendicazioni di ruolo sociale, mentre dall'altro legittimavano veri e propri *vulnus* che impedivano l'esercizio di alcuni diritti fondamentali a favore del mantenimento della medesima istituzione familiare.

Di tali compressioni giuridiche faceva le spese, ovviamente, chi a tale *patria potestas* era soggetto, ovvero la moglie e la prole.

Lo stesso concetto di famiglia, intesa quale luogo di crescita della persona ed espressione della sua socialità, dei principi mutualistici sottesi, nonché di una lettura olistica delle relazioni e delle potenzialità umane, ne usciva compromesso.

Non solo la sopravvivenza di quell'idea di famiglia sacrificava i diritti fondamentali dei singoli membri e dei soggetti in un certo senso a questa collegati (si pensi ai figli nati da relazioni adulterine, e al fatto che non potevano essere riconosciuti dal genitore già sposato), ma erano persino tollerate delle condotte maltrattanti presenti al proprio interno, nel nome del principio dell'insindacabilità dello *ius corrigendi* del genitore sui figli e sulla moglie<sup>19</sup>.

L'istituto familiare ha subito, soprattutto in tempi recenti, importanti evoluzioni, passando da un modello classico, quello della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna, ad una serie di modelli, non sempre formalizzati, ma che hanno ricevuto comunque delle forme di riconoscimento e protezione giuridica.

Da ultimo, la L. 76/2016 (cd. Cirinnà) ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso (i cui effetti giuridici sono stati pressoché equiparati al matrimonio, salvo la materia adottiva) ed ha riconosciuto una serie di diritti anche alle coppie di fatto.

La dottrina giuridica, nel corso del tempo, ha ritenuto che tali traguardi normativi non siano del tutto innovatori (o addirittura in contrasto) rispetto alla nostra Costituzione; benché questa, infatti, indicasse quale modello di

---

<sup>19</sup> Non dimentichiamo che il codice civile, sino alla riforma del diritto di famiglia del 1975, prevedeva all'art. 144 la potestà maritale: "Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza".

riferimento la famiglia fondata sul matrimonio (all'art. 29), invero aveva anche previsto, all'art. 2, la tutela dei membri di tutte le formazioni sociali, tra cui implicitamente chi vive una relazione di coppia all'interno di modelli un tempo "non convenzionali":

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale nel dare riconoscimento alle formazioni sociali" (art. 2 Cost. cit).

Come è stato osservato: "l'art. 2 Cost. tutela i diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali in cui svolge la propria personalità. È pacifico che la famiglia partecipi l'insieme delle formazioni sociali. La creazione di un vincolo ideale che lega chi condivide un progetto di vita, rende la coppia (sposata o convivente) una delle forme di aggregazione mediante le quali più soggetti, a seguito del reciproco spontaneo impegno a cooperare per il perseguimento di uno scopo comune, si organizzano a tal fine. Pur ritenendo che esista una 'preferenza' costituzionale per quella legittima, tutti i modelli di famiglia dovrebbero dirsi tutelati in base al combinato disposto degli artt. 2 e 18 Cost., siccome formazioni sociali create in ordine ad un comune progetto di vita. Una simile lettura trova conforto, del resto, nella prevalente giurisprudenza costituzionale<sup>20</sup>.

Anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (cd. Cedu), firmata a Roma il 4 novembre 1955, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dedica alla famiglia gli artt. 8 e 12, che rispettivamente sanciscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare (oltre che del domicilio e della corrispondenza) e il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia.

L'art. 8 recita:

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Non garantire tali diritti sarebbe anche contrario al divieto di discriminazione, previsto all'art. 14:

---

<sup>20</sup> Convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa", Catania 7-8 giugno 2013, *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Luigi Principato, "Famiglia e misure di sostegno: la legislazione nazionale" ([www.gruppodipisa.it/8-rivista/192-luigi-principato-famiglia-e-misure-di-sostegno-la-legislazione-nazionale](http://www.gruppodipisa.it/8-rivista/192-luigi-principato-famiglia-e-misure-di-sostegno-la-legislazione-nazionale)).

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione<sup>21</sup>.

Diversamente detto, in questi articoli si riconosce il diritto a vivere i propri affetti (cd. *vita privata e familiare*) a mezzo delle formazioni sociali che ci fanno stare bene e che non necessariamente dovranno collocarsi all'interno di modelli classici o formali, con la conseguenza che, se ciò non venisse considerato dall'ordinamento giuridico, si verificherebbe una vera e propria forma di discriminazione.

Non si può però trascurare che la stessa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) prevede espressamente, come valvola di sicurezza e come misura di protezione dei soggetti più deboli, la possibilità di esercitare un'ingerenza nella vita privata e familiare, con alcuni limiti ben tracciati e cioè a condizione che

tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui<sup>22</sup>.

Questi principi, nati all'interno del Consiglio d'Europa, sono stati poi recepiti dall'Unione europea, che, a mezzo del Trattato di Lisbona del 2007, in vigore dal 2009, ha stabilito che i principi Cedu diventassero anche principi fondamentali del diritto comunitario (la cui applicazione è riservata alla Corte di Giustizia, con sede in Lussemburgo)<sup>23</sup>.

Se pertanto i più recenti riconoscimenti normativi a tutela della diversità dei modelli familiari hanno radici lontane (Costituzione italiana, convenzioni internazionali nonché diritto UE), è però innegabile che solo di recente nella loro interpretazione hanno preso spazio le letture a tutela della vita privata e

---

<sup>21</sup> Vedi Tomasi, *La famiglia nella Convenzione europea dei diritti umani: gli artt. 8 e 14 Cedu*, «Questione Giustizia», [www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-famiglia-nella-convenzione-europea-dei-diritti-umani-gli-artt-8-e-14-cedu\\_650.php](http://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-famiglia-nella-convenzione-europea-dei-diritti-umani-gli-artt-8-e-14-cedu_650.php).

<sup>22</sup> V. art. 8 Cedu, già citato: l'ultima parte di tale disposizione mette ben in evidenza, rispetto alla violenza di genere, come un'ingerenza nella vita familiare sia certamente legittima, quando finalizzata "alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

<sup>23</sup> In relazione ad interventi dell'UE in materia, ricordiamo anche la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata per la prima volta a Nizza nel 2000 e poi nuovamente ratificata con effetto vincolante nel richiamato Trattato di Lisbona.

familiare delle persone, e quindi dei nuovi modelli familiari come luogo dove esprimersi, trovare benessere e non essere discriminati.

L'attenzione è stata rivolta non solo al riconoscimento dei modelli familiari diversi da quello prevalente (se non esclusivo), ma anche all'ampliamento della sfera dei diritti riconosciuti ai loro membri, a volte proprio per tutelarli da altri membri della stessa formazione sociale<sup>24</sup>.

Come già ricordato in precedenza il diritto escludeva o attenuava la rilevanza penale di fatti di reato quando dettati dalla "difesa dell'onore" (del proprio nome o della propria famiglia) o ne discriminava la punibilità penale in base al sesso dell'autore del reato.

Il diritto delle persone, oggetto nel sistema classico di una disciplina prevalentemente privatistica, ha finito per essere attratto, in questa evoluzione, dal diritto pubblico (diritto penale, diritto amministrativo e anche processuale penale e civile nel momento in cui per una serie di casi prevede l'intervento del pubblico ministero in quei procedimenti).

In questa costante ricerca di equilibrio tra natura e strumenti di natura privatistica e pubblicistica del diritto di famiglia si muovono gli interventi a sostegno della famiglia, anche ad opera dei Servizi Pubblici, tra cui i Servizi Sociali.

Riconoscere quindi alle persone il diritto di potere vivere nelle modalità (formali o informali) le loro relazioni affettive ha segnato una importante evoluzione nel nostro ordinamento giuridico democratico, nel rispetto delle libertà fondamentali, ma non possiamo nascondere che la materia si presti, come potrebbe accadere ed anzi è già accaduto nei modelli familiari classici, a possibili abusi proprio a danno dei soggetti più fragili di queste relazioni, in particolare le donne ed i minori.

Il legislatore italiano si è dimostrato sensibile, nel tempo, alla tutela dei soggetti più fragili, attraverso l'approvazione di varie riforme tra cui la legge 354/1975 in materia di ordinamento (e trattamento) penitenziario, passando poi per la Legge n.180/1978 (cd. Basaglia) in materia di pazienti psichiatrici e chiusura dei manicomi, la legge n. 6/2004 in materia di amministratore di sostegno, quale misura da preferire all'interdizione, e le diverse riforme in materia di diritto di famiglia, succedutesi negli anni dal 2006 al 2014.

Tali riforme hanno disciplinato questioni di diritto pubblico o privato partendo dalla tutela del soggetto debole interessato (carcerato, malato di mente, anziano o disabile che non riesce da solo a provvedere ai propri interessi, figlio minorenne conteso all'interno di una separazione legale, passaggio dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale).

---

<sup>24</sup> In questa direzione si muove il nuovo reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui parleremo tra breve.



La legge 206/2021 (cd. riforma Cartabia sul processo civile) si trova ora in questo crocevia, tra l'esigenza di favorire norme processuali garantiste e la contestuale necessità di contrastare una eccessiva privatizzazione del diritto di famiglia.

Da un diritto "della famiglia", la cui prima vera riforma è avvenuta nel nostro paese con la legge 151/1975, si è pertanto passati ad un diritto "delle famiglie", che guarda alla tutela tanto delle nuove formazioni sociali quanto dei singoli membri che ne fanno parte ed in modo particolare dei soggetti più deboli.

Possiamo quindi concludere questa breve premessa sui reati familiari dicendo che mentre nella metà del secolo scorso un importante giurista come lo Jemolo ebbe a dire che: *la famiglia è un'isola che il mare del diritto deve solo lambire*<sup>25</sup>, nel corso del tempo, e con particolare evidenza nell'attualità, la famiglia, con tutti i modelli formali e informali che a vario titolo la rappresentano, è piuttosto un arcipelago, le cui isole sono attraversate dalle acque del diritto che, senza stravolgere la loro conformazione, miri a delinearne meglio i confini, rendendo quelle dimensioni sociali vitali e vivibili per gli abitanti che le popolano, con particolare attenzione ai soggetti più deboli.

### **1.3 L'evoluzione del panorama legislativo del nostro ordinamento nel contrasto alla violenza di genere**

L'Italia aveva già provveduto ad approvare sin dal 1996 una legge, la numero 66, che aveva modificato profondamente il codice penale in materia di reati sessuali, creando una nuova figura delittuosa unitaria, quella della violenza sessuale<sup>26</sup>, e prevedendo un significativo incremento delle pene.

Nel 2001 è stata introdotta parallelamente, nel codice civile (artt. 342-bis, 342-ter c.c.) e in quello di procedura penale (artt. 282 bis e ter c.p.p.), la misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione familiare, che ha consentito alla vittima di conservare il proprio ambiente domestico, per espellere da casa la persona, parente o convivente, che commetta gravi reati di violenza.

Questa misura comporta, nei confronti del presunto autore, oltre all'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi

---

<sup>25</sup> Carlo Arturo Jemolo, *La Famiglia e il diritto*, in «Ann. Sen. Giur.», Università di Catania, 1948, III.

<sup>26</sup> Nella formulazione originaria erano previsti due reati, la "violenza carnale" distinta dagli "atti di libidine", in base ad una terminologia di per sé significativa di un passato da lasciarsi alle spalle; la legge n. 66/1996 ha creato un'unica figura delittuosa, collocata tra i reati contro la persona anziché contro la morale pubblica e il buon costume, come previsto in precedenza, ed ha unificato nella fattispecie di "atto sessuale violento" ogni condotta offensiva della libertà sessuale della persona.

frequentati dalla vittima ed anche l'obbligo al pagamento di un assegno periodico a favore del nucleo familiare.

Proprio sull'ordine di protezione appare utile soffermarsi perché ribalta la prospettiva della risposta giudiziaria rispetto ai casi di maltrattamento e abuso familiari.

Lo strumento in questione risulta molto utile ed è entrato tra le misure maggiormente efficaci a tutela della vittima di reati familiari: sia come risposta alla violenza in atto sia come misura preventiva per evitare ipotesi delittuose più gravi e a volte anche drammatiche.

Applicata dal giudice penale la misura presuppone una denuncia nell'ambito della quale può essere emesso l'allontanamento dalla casa familiare, in sede civile viene emessa dal giudice senza necessità di una denuncia penale. Chi la chiede dovrà però sostenere la propria richiesta con altri elementi, tra cui dichiarazioni e certificazioni sanitarie (ad es. accessi al pronto soccorso).

Con l'ordine di protezione il giudice, penale o civile, impone al responsabile la cessazione della condotta pregiudizievole disponendo come visto una serie di divieti e prescrizioni e tra questi anche un'eventuale presa in carico dei servizi sociali, a cui può chiedere anche la regolamentazione degli incontri tra il genitore non collocatario e gli eventuali figli minorenni.

La durata dell'ordine di protezione non può essere superiore a un anno, salvo la proroga, che va richiesta, in caso del perdurare dei gravi motivi, con apposita istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine prefissato dal giudice.

Dovranno però trascorrere tredici anni dalla legge del 1996, cioè dalla modifica del codice penale in materia di reati sessuali, perché nel 2009 si riprenda in esame la materia e si giunga a definire una nuova figura di reato<sup>27</sup>, molto presente nelle violenze di genere, il reato di atti persecutori o "stalking".

E ci vorranno ancora due anni perché sia approvata una ulteriore normativa<sup>28</sup>, quella conosciuta come "legge contro il femminicidio", primo tentativo di porre mano in modo più ampio e diffuso, seppure non del tutto organico, alle misure contro la violenza di genere.

Il decreto ha recepito pressoché pedissequamente la definizione di violenza domestica formulata dalla "Convenzione sulla prevenzione e la lotta

---

<sup>27</sup> Con l'approvazione del d.l. n. 11, convertito con modifiche nella legge 23 aprile 2009, n. 38.

<sup>28</sup> Il d.l. n. 93, convertito con legge 15 ottobre 2013, n. 119; tale legge prevede anche l'elaborazione di un "Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", che abbia, tra le altre finalità, quelle di: *prevenire il fenomeno, sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere.*

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, la cd. Convenzione di Istanbul, ha introdotto nuove aggravanti, ha incrementato le pene nonché e nel caso di maltrattamenti ha consentito alle forze dell’ordine di attuare quella che è stata definita una misura precautelare, poiché diretta a fornire protezione immediata alla vittima, in attesa di eventuali misure cautelari adottate da giudice: si tratta della possibilità dell’allontanamento immediato dall’abitazione dell’autore delle violenze da parte delle forze di polizia intervenute nell’immediatezza del fatto.

Questa legge rappresenta inoltre un significativo passo avanti riguardo ai reati in materia, in quanto recepisce il fenomeno della “violenza assistita”<sup>29</sup> come elemento rilevante ai fini penali in relazione ai reati che implicino una violenza di genere ed in particolare nel delitto di maltrattamenti.

Anche sull’onda del ripetersi dei delitti<sup>30</sup> e dell’eco mediatica degli stessi nonché grazie all’azione dei movimenti a favore della donna e di una maggiore diffusione di una cultura e di una sensibilità contro la violenza di genere, il legislatore è intervenuto nuovamente con la legge del 19 luglio 2019, n. 69, denominata “codice rosso”, significativa espressione che riconduce alla classificazione della gravità delle condizioni di salute della persona che ricorre alle cure del pronto soccorso.

Con tale legge sono stati introdotti quattro nuovi reati nel codice penale: la «violazione dei provvedimenti d’allontanamento dalla casa familiare e del divieto d’avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» (art. 387-bis) da parte di chi sia sottoposto alle relative misure cautelari, la «costrizione o induzione al matrimonio» (art. 558-bis), la «deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso» (art. 583-quinquies)<sup>31</sup> e

---

<sup>29</sup> Con tale espressione la legge fa riferimento all’ipotesi in cui nei delitti dolosi contro la vita, l’incolumità e la libertà personale e nel delitto di maltrattamenti, il reato sia commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto o di una donna in stato di gravidanza.

<sup>30</sup> V. in proposito la “Relazione al Parlamento sull’attività delle forze di polizia, anno 2020”, pp. 79 e ss. ([www.interno.gov.it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata](http://www.interno.gov.it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata)) e il dossier “Un anno di codice - rosso reati spia e femminicidi”, anno 2021 ([www.interno.gov.it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/dossier-anno-codice-rosso-reati-spia-e-femminicidi](http://www.interno.gov.it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/dossier-anno-codice-rosso-reati-spia-e-femminicidi)).

<sup>31</sup> Sia per il reato di costrizione o induzione al matrimonio sia per la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso è evidente il richiamo a condotte originate da culture diverse dalla nostra; il secondo reato ha, tuttavia, visto come autori anche persone di nazionalità ed origine italiana, segno di una cultura maschilista violenta che non ha confini.

la «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti» (art. 612-ter) o “revenge porn”<sup>32</sup>.

La legge ha previsto sensibili aggravamenti della pena e rafforzamento delle misure cautelari privative della libertà in materia di reati di violenza di genere.

Sul piano procedurale, una serie di disposizioni mira a costruire canali privilegiati e urgenti, appunto da “codice rosso”, per lo svolgimento delle indagini, in relazione, tra gli altri, ai reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, lesioni personali: in presenza di uno di tali reati le forze di polizia sono tenute a darne immediata notizia al pubblico ministero, il quale deve provvedere nel giro di tre giorni a sentire la vittima del reato.

Nel caso di condanna dell’imputato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione a specifici percorsi presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di violenza di genere.

La vittima del reato ha il diritto di ricevere sin dalla prima comunicazione una serie di informazioni, oltre a quelle relative “alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza”, già previste in precedenza e che sono state estese “alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato”, in tal modo completando la gamma delle strutture di protezione.

Un’importante forma di raccordo tra procedimenti civili e procedimenti penali è stata prevista con l’introduzione di una nuova disposizione in base alla quale il giudice penale deve trasmettere al giudice civile, che segue la causa di separazione personale tra coniugi, o comunque la controversia in materia di affidamento dei figli o il procedimento relativo all’esercizio della responsabilità genitoriale, alcuni importanti provvedimenti: tra gli altri, quelli relativi alle misure cautelari personali applicate all’indagato per delitti di violenza di genere<sup>33</sup>, all’avviso di conclusione delle indagini preliminari o del provvedimento di archiviazione o della sentenza pronunciati sempre nei confronti della predetta persona.

---

<sup>32</sup> L’espressione, tratta dal mondo anglosassone, è traducibile alla lettera come “vendetta pornografica” e si riferisce alla pubblicazione su qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresi i social network, di materiale fotografico o video d’immagini intime, senza il consenso della persona coinvolta, come vendetta in seguito alla fine di una relazione affettiva, ma viene ampliata dal reato introdotto di recente a tutte le modalità di divulgazione, senza prevedere specifiche finalità di rivalsa.

<sup>33</sup> Incomprendibilmente la disposizione è stata esclusa in relazione al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti o “revenge porn”.

Si tratta di una disposizione importante, perché il giudice civile e quello penale procedevano parallelamente, senz'alcun coordinamento e, quel che è peggio, molto spesso l'uno all'insaputa dell'altro.

Pur nella frammentarietà degli interventi operati, che renderebbero necessaria la ricomposizione di un quadro normativo unitario, non si può negare che il panorama legislativo del nostro ordinamento si sia arricchito di tutta una serie di strumenti molto più idonei che in passato nella battaglia contro la violenza di genere.

#### **1.4 I singoli reati in materia di violenza di genere**

Oggetto di questo paragrafo sarà un'analisi dei reati indice di una violenza di genere.

In questa direzione vanno le riforme più recenti, che parlano di reati in materia di *violenza domestica e di genere*, dove nella violenza domestica vengono ricompresi quei reati tentati o consumati a danno dell'altro coniuge o compagna, anche se la relazione affettiva e la coabitazione siano già cessate, nonché altri componenti del nucleo familiare.

Alcuni di tali reati, come l'omicidio e le lesioni personali, possono essere commessi contro chiunque, ma comportano un sensibile aumento della pena nel caso in cui ricorrano particolari circostanze, come frutto delle riforme di cui si è detto in precedenza, e tali circostanze si attagliano perfettamente al caso concreto in cui la vittima del reato sia una donna<sup>34</sup>.

In particolare è prevista per l'omicidio la pena dell'ergastolo<sup>35</sup>, nel caso in cui la morte si verifichi in occasione della commissione dei seguenti delitti: maltrattamenti, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale, anche di gruppo, ovvero dall'autore del delitto di atti persecutori o stalking<sup>36</sup>.

Così pure è previsto l'ergastolo quando l'omicidio abbia come vittima il coniuge, anche legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile o la

---

<sup>34</sup> Per non violare il principio costituzionale dell'eguaglianza, la legge non può naturalmente introdurre reati a tutela esclusiva della donna, salvo i casi in cui la vittima non possa che essere persona di sesso femminile, come nell'ipotesi di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili o di interruzione di gravidanza non consensuale, di cui agli articoli 583-bis e 593-ter del codice penale.

<sup>35</sup> Per l'omicidio il codice penale prevede la pena della reclusione fino a 21 anni.

<sup>36</sup> In concomitanza con gli stessi reati il delitto di lesioni è perseguibile d'ufficio, senza che sia necessaria da parte della vittima la querela, cioè quella specifica manifestazione di volontà affinché l'autore del reato venga perseguito dalla legge; lo stesso vale nel caso in cui le lesioni siano state opera dell'autore del delitto di atti persecutori o stalking.

persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva.

Il codice penale si preoccupa, inoltre, di comminare un aumento della pena, prevista da un minimo di 24 anni di reclusione ad un massimo di 30, in caso di omicidio, nelle ipotesi in cui il matrimonio o la relazione affettiva siano definitivamente cessati e cioè quando il fatto sia commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile e la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate.

Un sensibile incremento della pena è stabilito nell'ipotesi in cui le lesioni gravi o gravissime<sup>37</sup> siano inferte ai danni di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali: la disposizione, dettata quindi anche a tutela di assistenti sociali ed educatori, assume particolare importanza per la consistente, se non prevalente, presenza delle donne nel ricoprire tali ruoli.

Ma il codice penale prevede anche dei reati specifici che tutelano la donna, nel caso in cui essa sia la vittima di tali delitti.

Richiamato quanto già detto in precedenza circa l'introduzione nel nostro ordinamento dei reati di atti persecutori o "stalking", diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti o "revenge porn", costrizione o induzione al matrimonio e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, l'ordinamento ha previsto altre ipotesi di reato, che rivestono un ruolo determinante nel contrasto alla violenza di genere.

Si tratta dei reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotto da una legge del 2006<sup>38</sup> e della tratta di persone<sup>39</sup>, per la quale sono previste aggravanti se commessa al fine dello sfruttamento della prostituzione e nell'ambito di associazioni a delinquere.

---

<sup>37</sup> Le lesioni si considerano gravi se da esse deriva una prognosi di guarigione superiore a quaranta giorni o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece gravissime le lesioni che comportino una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso o di un arto, una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella parola.

<sup>38</sup> Introduzione peraltro del tutto tardiva, con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, in ossequio a quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino ben 11 anni prima, il 15 settembre 1995, nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne.

<sup>39</sup> Il delitto, previsto originariamente per la tratta di schiavi dall'art. 601 del codice penale, è stato introdotto nella formulazione più vicina a quella attuale da una legge del 2003, ha subito varie modifiche e si presta a colpire il fenomeno dello sfruttamento con fini di lucro dell'immigrazione clandestina, in cui sono coinvolte numerose donne, ponendo a rischio l'incolumità delle persone, a causa delle precarie condizioni in cui avviene il trasporto delle stesse su imbarcazioni il più delle volte prive di ogni requisito di sicurezza e affidabilità.

Un accenno deve essere fatto anche alla legge n. 75 del 1958, che punisce reclutamento, induzione sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, anche mettendo a disposizione locali a tal fine, siano essi abitazioni private, stanze d'albergo, di circoli o altri immobili<sup>40</sup>.

Un rilievo non indifferente assume il Testo Unico sulle spese di giustizia – D.P.R. 115 del 2002 – che disciplina, tra le altre materie, anche l'ammissione al gratuito patrocinio e prevede all'art. 76 la possibilità di usufruire di tale beneficio senza limiti di reddito da parte delle vittime dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e atti persecutori o stalking.

### **1.5 Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi**

Un paragrafo specifico merita la trattazione del reato di maltrattamenti, previsto dell'articolo 572 del codice penale, che così dispone:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente<sup>41</sup>, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

---

<sup>40</sup> La normativa, nota con il nome di "legge Merlin", dalla proponente del relativo disegno, era nata per abolire le cd. "case chiuse", ove la prostituzione veniva legalmente esercitata; numerosi disegni di legge si sono succeduti nel tempo per rivedere tale normativa, ma nessuno ha ricevuto l'approvazione del Parlamento; di fatto il fenomeno della prostituzione presenta numerosi risvolti e forme di esercizio molto differenti, per le finalità, per le condizioni delle donne, per i luoghi in cui viene praticata: si va dalla tratta ad opera della criminalità organizzata anche transnazionale, che ne fa oggetto di lucro, alla prostituzione per strada, fenomeni che il più delle volte implicano forme di soggezione, minaccia e violenza nei confronti delle donne, a quella nelle abitazioni private da parte di chi autonomamente decide di prostituirsi, al fenomeno delle "escort", tutte situazioni molto diverse, che a loro volta sottendono interessi molto diversi; una recente proposta è stata avanzata da una parlamentare del M5S per punire anche chi ricorra alla prostituzione, cioè il cliente, sul modello svedese (disegno di legge Maiorino n. 2537 presentato al Senato: [www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/54781\\_testi.htm](http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/54781_testi.htm)), ma anche tale proposta non ha avuto alcun esito.

<sup>41</sup> L'articolo precedente, il 571, punisce l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

L'articolo in esame riveste un'importanza fondamentale, poiché il maltrattamento costituisce la porta d'ingresso della violenza domestica, che diventa sistematica nei rapporti familiari e sfocia spesso, attraverso una escalation, nella commissione di reati ben più gravi.

Il codice penale non precisa esattamente cosa debba intendersi per maltrattamento, poiché si limita a stabilire la punibilità di *chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente*.

È evidente il corto circuito che si viene a creare, poiché la definizione del codice ci dice soltanto che commette il reato di maltrattamenti chiunque maltratti un familiare o convivente e, invertendo i termini nel tentativo di comprendere qualcosa in più, chiunque maltratti una persona della famiglia o convivente commette il reato in questione.

Dalla formulazione codicistica non si riesce dunque a trarre qualche elemento in più per stabilire gli esatti contorni del reato e soprattutto per distinguerlo da altri reati che presentano forti analogie, quali, in particolare le percosse o le lesioni, senza parlare di tutta quella zona grigia costituita dai maltrattamenti psicologici, che anche agli effetti delle indagini rivolte ad accertare il reato, non presentano tracce evidenti e concrete, quali conseguenze visibili e materialmente rilevabili attraverso semplici visite mediche o referti del pronto soccorso.

La formulazione della norma lascia trasparire, tuttavia, lati negativi e positivi, poiché la sua genericità può rendere, da un lato, incerta l'individuazione del reato, ma, dall'altro, rivela una duttilità tale da consentire di ricondurre alla previsione di legge condotte che di volta in volta possono assumere forme e manifestazioni diverse nel tempo, secondo la capacità dell'interprete nell'adeguarsi alla sensibilità di una data cultura o epoca.

Poiché si modificano nel tempo le condizioni sociali e culturali, l'interpretazione su cosa debba intendersi per "maltrattamento" sono mutate da un momento storico ad un altro, cosicché il significato di "maltrattamento" oggi non è certamente sovrapponibile a quanto si percepiva nel 1930, al momento della approvazione del codice penale.

La norma si è andata perciò modellando nel tempo, attraverso le pronunce giudiziarie, ed occorre porre in guardia quanti al di fuori delle forze dell'ordine vengano a contatto con situazioni dubbie, in particolare tutti gli operatori socio-sanitari e gli insegnanti, in quanto la generica formulazione della norma potrebbe costituire un ostacolo nel valutare correttamente situazioni riconducibili al reato, qualora non considerate con attenzione.



Il Rapporto dell'OMS<sup>42</sup> su “Violenza e salute nel mondo” (2002)<sup>43</sup>, partendo dalle forme di violenza da parte del partner, così arriva a definire il maltrattamento:

Per violenza contro il partner si intende qualsiasi comportamento all'interno della relazione di coppia che provochi danno fisico, psicologico o sessuale ai soggetti della relazione. Tali comportamenti comprendono:

- atti di aggressione fisica: schiaffi, pugni, calci e percosse;
- abuso psicologico: intimidazione, svalutazione e umiliazione costanti;
- rapporti sessuali forzati e altre forme di coercizione sessuale;
- diversi atteggiamenti di controllo: isolare una persona dalla sua famiglia d'origine e dagli amici, controllarne i movimenti e limitare le sue possibilità di accesso a informazioni o assistenza.

Quando l'abuso viene ripetutamente perpetrato nell'ambito della stessa relazione, si parla spesso di “maltrattamento”.

Dunque il maltrattamento, secondo l'OMS, si qualifica per la realizzazione ripetuta nel tempo di condotte lesive, che di per sé stesse costituiscono una forma di violenza.

Ai fini dell'applicazione della norma l'interpretazione della legge, di cui si parlava in precedenza, ha supplito mediante le sentenze dei giudici, cioè la giurisprudenza, a questa carenza di chiarezza e specificità, individuando i punti fermi del reato di maltrattamenti, in modo da distinguerlo da condotte analoghe.

In particolare la giurisprudenza delle Sezioni Penali della Corte di Cassazione, cui spetta l'ultima parola nei successivi stadi del processo e che ha compiti specifici di “nomofilachia”<sup>44</sup>, ha da tempo elaborato dei criteri per individuare il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il primo di tali criteri, analogamente a quanto indicato dall'OMS, è costituito dalla pluralità di comportamenti, ripetuti nel tempo: si parla in questi casi di “reato abituale”<sup>45</sup>, cioè di uno o più fatti analoghi, che non costituiscano episodi

---

<sup>42</sup> OMS è l'acronimo di Organizzazione Mondiale della Sanità (o in lingua inglese WHO, World Health Organization), un'Agenzia delle Nazioni Unite che è stata istituita nel 1948 e ha sede a Ginevra, con il compito di trattare tutte le questioni mondiali attinenti alla salute.

<sup>43</sup> Il Rapporto è reperibile sul sito dell'OMS: [http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615\\_ita.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_ita.pdf).

<sup>44</sup> La Corte di Cassazione ha, tra gli altri, di tale compito, cioè quello di indicare, attraverso le sue pronunce, quale sia l'esatta interpretazione della legge, in modo da garantire l'applicazione uniforme del diritto, senza che possano verificarsi trattamenti differenti per situazioni di fatto identiche o analoghe.

<sup>45</sup> L'abitudine del reato è una delle classificazioni della dottrina e non può essere dedotta dal significato letterale e comune dell'espressione, quanto dal valore giuridico attribuito ad essa, cioè la ripetizione nel tempo di una serie di fatti analoghi.

isolati e circoscritti nel tempo, ma che presentino invece il carattere della ripetitività, tanto da essere unificati sotto l'unica qualificazione di maltrattamenti.

La seconda caratteristica è data dalla vessatorietà del comportamento, cioè da una condotta che infligga alla vittima una sofferenza fisica, psicologica o morale.

Il reato, inoltre, ha come vittima una persona convivente della famiglia, e più esplicitamente dopo la riforma del 2012, anche i soli conviventi, in modo da chiarire che la condotta lesiva può rivolgersi sia nei confronti di persona legata all'autore da vincoli familiari di parentela o coniugio, sia di persona convivente legata da semplice relazione affettiva<sup>46</sup>.

Il requisito della convivenza emerge dalla stessa lettera dell'articolo del codice penale, che parla di *persona della famiglia o comunque convivente*, e la Corte di Cassazione ha specificato tale requisito nel senso che

i concetti di “famiglia” e di “convivenza” vanno intesi nell'accezione più ristretta, presupponente una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua<sup>47</sup>.

La giurisprudenza della Cassazione penale si è spinta anche oltre, sino ad affermare che può sussistere il reato di maltrattamenti anche nell'ipotesi di cessazione della relazione affettiva, e quindi della convivenza, nel caso in cui *permanga un vincolo assimilabile a quello familiare, in ragione di una mantenuta consuetudine di vita comune o dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ex art. 337-ter cod. civ.*, precisando che il principio è stato affermato in relazione ad una situazione particolare, *in cui l'imputato era quotidianamente presente nella vita e nell'abitazione della ex convivente e della figlia minore, persone offese, per attendere ai compiti educativi e di assistenza inerenti alla genitorialità*<sup>48</sup>.

Certamente il compito più difficile spetta a chi indaga su tali situazioni, forze dell'ordine e pubblici ministeri, poiché al di là dei casi più manifesti, in cui la presenza di numerose lesioni gravi, bruciature, fratture stratificate nel tempo renda evidente la sussistenza del reato, il confine tra trascuratezza affettiva, conflitto familiare, stili relazionali non adeguati, disagio personale

---

<sup>46</sup> La Cassazione penale era peraltro già arrivata a tale conclusione, ben prima della riforma del 2012, estendendo il reato di maltrattamenti agli atti vessatori commessi ai danni della convivente *more uxorio* (vedi la sentenza n. 1587 del 18/12/1970).

<sup>47</sup> Sentenza n. 9663 del 16/02/2022.

<sup>48</sup> Sentenza n. 7259 del 26/11/2021.

e atti vessatori veri e propri può essere ben più difficile da accertare, soprattutto nelle situazioni di maltrattamenti psicologici.

Ben diversa, perciò, è la percezione del maltrattamento, inteso genericamente nel linguaggio corrente come trattamento contrario al sentimento umano a fondamento di tutte le relazioni tra persone, e la situazione inquadrabile come reato.

Tra le forme di maltrattamento la letteratura minorile ha da tempo ricompreso il fenomeno della violenza assistita (o indiretta), ritenuta anche dall'OMS<sup>49</sup> una forma di grave maltrattamento subita dal minorenne, che abbia assistito a ripetuti atti di violenze fisiche o psichiche compiuti da un familiare o convivente a danno di un altro membro della medesima compagine familiare.

Fonti normative internazionali hanno trattato questa fattispecie: la Risoluzione del 12 marzo 2010 n. 1714 e la Raccomandazione del 12 marzo 2010 n. 1905, entrambe del Consiglio d'Europa e solo successivamente la già citata Convenzione di Istanbul del 2011.

In Italia il tema ha trovato un primo riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico con il decreto legge 93/2013, convertito in legge 119/2013, già citato in precedenza come “legge contro il femminicidio”, che ha previsto una specifica aggravante di reato estesa a tutti i delitti dolosi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale e per il reato di maltrattamenti in famiglia, quando il fatto sia stato commesso in presenza o in danno di un minore o in danno di una donna in gravidanza.

Ma è solo con la legge 69/2019 che il maltrattamento assistito diviene un autonomo reato nel momento in cui tale normativa, modificando l'art. 572 del codice penale, qualifica il minore vittima di violenza assistita quale persona offesa del reato di maltrattamenti familiari<sup>50</sup>.

Poiché non può esistere una parte lesa senza il relativo reato, da cui discenda appunto tale posizione, se il bambino è considerato persona offesa qualora assista ad atti di violenza tra i genitori, ciò comporta che vi sia un

---

<sup>49</sup> V. Rapporto dell'OMS “Violenza e salute nel mondo” (p. 141, 2002): “I bambini che assistono alla violenza tra genitori presentano un rischio più elevato per una moltitudine di problemi affettivi e comportamentali, tra cui ansia, depressione, scarsi risultati scolastici, basso livello di autostima, disobbedienza, incubi e disturbi fisici”.

<sup>50</sup> Per la verità la Cassazione penale, con la sentenza n. 4332 del 10/12/2014, era già pervenuta a tale conclusione, evidenziando la fattispecie della violenza assistita non solo come semplice aggravante di altri reati ma come vero e proprio autonomo reato, stabilendo che: *Integrano il reato di maltrattamenti in danno dei figli minori anche condotte di reiterata violenza fisica o psicologica nei confronti dell'altro genitore, quando i discendenti siano resi sistematici spettatori obbligati di tali comportamenti, in quanto tale atteggiamento integra anche una omissione connotata da deliberata e consapevole indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della prole.*

autonomo reato, quello appunto di violenza assistita, i cui responsabili sono gli adulti che hanno dato vita agli episodi di violenza familiare.

In tali casi può verificarsi contemporaneamente un duplice reato, quello di maltrattamenti da parte dell'autore delle violenze nei confronti della vittima e quello di violenza assistita, commesso sempre dall'autore delle violenze ma ai danni del bambino che vi assiste, se le condotte di violenza siano reiterate nel tempo e se “la percezione da parte del minore del clima di oppressione subito da uno dei genitori produca effetti negativi nei processi di crescita morale e sociale della prole, con conseguenze oggettivamente verificabili”<sup>51</sup>.

La forma più grave di violenza assistita è quella che sfocia nell'uxoricidio, ed a volte anche nell'omicidio/suicidio dell'autore del reato, se il bambino ne sia testimone.

Indipendentemente dall'ipotesi di violenza assistita, la legge 4/2018, intimamente legata ai casi di femminicidio, quale forma estrema e drammatica dei reati di violenza domestica e di genere, ha introdotto specifiche disposizioni e provvidenze a favore degli orfani di tali reati e cioè dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.

In particolare la legge del 2018 agevola l'accesso al patrocinio a spese dello Stato da parte degli orfani, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, assicura loro misure di sostegno anche di natura medico-psicologica, dispone che subentrino, se conviventi al momento del fatto, nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Inoltre tale legge consente il sequestro conservativo dei beni dell'autore dell'omicidio, a tutela delle ragioni risarcitorie dei figli della vittima, nonché l'attribuzione in via provvisoria, a loro favore ed a carico dell'omicida, di una somma corrispondente alla metà del risarcimento prevedibile, dispone il subentro degli orfani nella percezione della pensione di reversibilità che sarebbe dovuta all'autore del reato, esclude l'omicida dai diritti di successione nei confronti della vittima, provvede relativamente all'affidamento ai parenti dei minori rimasti orfani.

## 1.6 Altre fonti

La nostra panoramica normativa può concludersi con due fonti che non hanno carattere legislativo, ma per l'autorevolezza e il peso della prima, nonché per la ricchezza di spunti operativi, quanto alla seconda, costituiscono un

---

<sup>51</sup> Cassazione penale, sentenza n. 74 del 4 gennaio 2021; per la verità appare non poco problematico accertare, in modo oggettivamente verificabile, che l'assistere alla violenza abbia prodotto nel bambino “effetti negativi nei processi di crescita morale e sociale”.

riferimento importante di documentazione e di orientamento nella formazione e nelle proprie scelte professionali.

La prima è la pubblicazione dell’OMS, inclusa nella collana “Quaderni di sanità pubblica”, con oggetto “violenza e salute nel mondo”<sup>52</sup>.

L’argomento trattato non poteva tralasciare la violenza nel rapporto di coppia e costituisce una fonte preziosa per una ricognizione succinta, ma molto puntuale, del fenomeno della violenza di genere, fornendo dati che consentono di avere un quadro delle dinamiche, dei fattori di rischio, delle componenti relazionali, comunitarie e sociali, con le ricadute sulla salute della donna e sui figli, valutandone anche l’impatto economico e dedicando, infine, alcune pagine alla promozione del sostegno a favore della vittima ed agli interventi legali, sia repressivi sia trattamentali, nei confronti degli autori della violenza.

La pubblicazione si chiude con le raccomandazioni e una disamina delle azioni necessarie a tutti i livelli per fare fronte al fenomeno, dal piano politico a quelli culturale ed istituzionale.

Un report di aggiornamento molto ricco sulla violenza nei confronti delle donne stato è pubblicato nel 2013 e tratta del tema: “Come rispondere alla violenza del partner e alla violenza sessuale contro le donne – Orientamenti e linee-guida cliniche dell’OMS”<sup>53</sup>.

La seconda fonte è costituita dalle “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di violenza di genere”, adottate con delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1677 del 2013.

La Direttiva, oltre a contenere un’ampia raccolta delle fonti normative all’epoca vigenti ed a tracciare le premesse che inquadrano la violenza di genere, detta le linee di accoglienza e presa in carico delle vittime, con gli strumenti e le azioni necessarie.

Possiamo concludere questo capitolo con una parte del preambolo della Convenzione di Istanbul, che pone le seguenti premesse:

la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini, e sottolinea la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere.

---

<sup>52</sup> Il Rapporto è reperibile all’indirizzo [http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615\\_ita.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_ita.pdf).

<sup>53</sup> Vedi <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/16/9788895930978-ita.pdf>.

Tale radicamento della violenza di genere deve indurre a non sottovalutare i singoli episodi come manifestazioni isolate e frutto di squilibri psicologici o psichiatrici dell'autore dei fatti, ma a prendere in seria considerazione l'esigenza di un radicale mutamento dei rapporti tra persone di genere diverso, ancor prima che siano partner tra di loro.

Significativamente il Rapporto dell'OMS "Violenza e salute nel mondo" individua tra i programmi di prevenzione primaria adottati a livello mondiale<sup>54</sup>:

- incontri rivolti alle ragazze giovani per discutere apertamente di diversi problemi legati a sessualità, salute e diritti delle donne, relazioni e violenza domestica, nel quadro di un programma, elaborato per creare autostima e insegnare capacità di autoprotezione, individuando fattori sociali che espongono le donne al rischio di stupro e capacità di distinguere tra amore e infatuazione;
- tecniche di anticipazione per aiutare i giovani a esplorare le aspettative e i sentimenti relativi ad amore, desiderio e sesso, e a comprendere il modo in cui i tradizionali ruoli di genere possono inibire il comportamento, in entrambi i sessi;
- gruppi di lavoro per adolescenti, aiutandoli a elaborare relazioni sane e ad acquisire competenze genitoriali, per comprendere come l'essere genitori abbia contribuito a formarli e insegnare loro a non ripetere gli errori che i genitori e i parenti possono aver commesso nel crescere le proprie famiglie;
- gruppi di lavoro per adolescenti con lo scopo di aiutare a prevenire la violenza durante gli appuntamenti tra innamorati e nelle relazioni tra amici.

Le leggi non nascono e vivono in una bolla atemporale, bensì risentono della mentalità e della cultura da cui ogni epoca è connotata e per di più inquadrano la maturazione di un percorso compiuto nel tempo, senza peraltro poterne prevedere tutti gli sviluppi, a volta inaspettati.

Solo una sapiente opera di interpretazione da parte di chi è chiamato ad applicarle, magistrati, avvocati, pubblici amministratori e operatori sociali e socio-sanitari, per toccare le principali categorie direttamente coinvolte, può realmente condurre alla effettiva protezione dei valori tutelati, senza, tuttavia, travisare il significato e lo specifico contenuto delle norme.

Laddove l'interpretazione non può arrivare, deve soccorrere un movimento culturale, cresciuto e radicato all'interno della società, che può portare all'adeguamento delle norme alle nuove sensibilità diffuse, come di fatto sta avvenendo per la tutela della donna rispetto alla violenza di genere.

---

<sup>54</sup> V. nota n. 49, p. 150, 2002.

## *2. La violenza maschile contro le donne e la violenza domestica*

di *Francesca Mantovani*

### **2.1 Una cultura della sopraffazione**

Il presente lavoro è l'esito dell'esperienza come docente del Corso di Metodi e tecniche del servizio sociale II e del Laboratorio sulla violenza di genere. L'idea nasce dall'esigenza di approfondire il fenomeno della violenza di genere e della violenza assistita attraverso la preziosa collaborazione con professionalità diverse che si rendono disponibili ad essere presenti in aula condividendo con gli studenti la loro esperienza professionale.

Nel nostro paese la violenza intrafamiliare ha assunto dimensioni piuttosto preoccupanti soprattutto negli ultimi anni e in particolar modo durante la pandemia da Covid-19. Gli operatori dei servizi alla famiglia si trovano spesso ad accogliere richieste di aiuto da parte di donne vittime di violenza subita da parte dei partners o ex partners e quindi nella condizione di dover predisporre progetti di aiuto con la finalità di proteggere e tutelare i soggetti più fragili.

Come sottolineato da Romito, Pellegrini, Cubizolles:

Lo scoppio della pandemia da Covid-19 e le sue prime misure di contenimento messe in atto per limitare la diffusione del virus, come il confinamento, hanno causato un forte allarme sociale rispetto ad un possibile aumento della violenza contro le donne, aumento associato alla coabitazione forzata con un uomo violento e alla difficoltà di fuggire, cercare e trovare aiuto (2021, p. 15).

La Relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui Femminicidi, relativa a "La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale", approvata dalla Commissione il 20 aprile 2022, sottolinea la necessità di rafforzare a livello territoriale la collaborazione tra tutti i soggetti competenti e a contatto diretto con le vittime.

L'allarmante diffusione di condotte di violenza domestica e nei confronti delle donne nella gran parte dei paesi del mondo ha portato all'adozione di numerosi interventi normativi nazionali e sovranazionali per il loro contrasto. La radice culturale del fenomeno, per lungo tempo tollerato e sottovalutato, in quanto ritenuto espressione di costumi sociali consolidati, solo negli ultimi decenni ha visto una più incisiva presa di coscienza internazionale con l'elevazione del contrasto alla violenza domestica e nei confronti delle donne nell'alveo della tutela dei diritti umani e con la conseguente introduzione di norme puntuali e più efficaci (Relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui Femminicidi, p. 8).

Il fenomeno della violenza di genere è un problema antico ascrivibile al sistema culturale patriarcale. Nonostante ciò, sembra ancora difficile il suo riconoscimento. Come sottolinea Soavi:

I motivi che ancora ne impediscono il riconoscimento sono molti e principalmente legati a stereotipi culturali che tendono a minimizzare e a negare la violenza in generale e in particolare quella connessa alle dinamiche familiari, sia nella sua realtà fattuale che nelle conseguenze sui bambini e gli adolescenti (2021, p. 298).

Con il termine patriarcato, in passato, si intendeva un sistema sociale in cui gli uomini possedevano in via primaria il potere e predominano in ruoli di leadership politica, autorità morale, privilegio sociale e controllo della proprietà privata. All'interno della famiglia il padre esercitava, ed esercita tuttora, la propria autorità sulla donna e sui figli. La violenza maschile contro le donne (che comprende anche bambini e anziani) non è un problema individuale, bensì culturale. Oggi il patriarcato è inteso come un sistema culturale che si basa sulla convinzione che uomini e donne siano diversi e che debbano svolgere mansioni differenti.

Secondo il modello ecologico di Brofenbrenner il comportamento violento trova le sue origini e si realizza se sono presenti le condizioni favorevoli in più livelli di un sistema (individuale, relazionale, di comunità) (Romito, Pellegrini, Cubizolles, 2021, p. 34).

La portata del fenomeno della violenza e le sue conseguenze sono spesso sottovalutate.

Come sottolineato da Bahavar e Lenzi:

Non è inusuale, infatti, che discutendo di tale fenomeno in relazione a episodi tragici che riaccendono l'attenzione della cronaca, subentri la tentazione di connotarla con estraneità e lontananza rispetto alla propria quotidianità, ostacolando di fatto la sua emersione, prevenzione e perseguibilità. La violenza intrafamili-



liare, infatti, rappresenta ancora oggi un tabù socioculturale, un fenomeno difficile da accettare (e perseguire), «sommerso» a tal punto che molti reati continuano a restare impuniti (Lambertini, 2019, p. 12).

La violenza maschile contro le donne è ancora oggi spesso ritenuto un fatto privato, da attribuire quindi alla complessità dei rapporti interpersonali.

Un estratto dal libro *L'ho uccisa perché l'amavo: falso!*, di Murgia e Lipperini, riassume perfettamente il pensiero sopra spiegato:

L'effetto sul lettore è quello di indurlo a credere che la facile e frequente morte delle donne non sia frutto sistematico di una cultura del possesso e della sopraffazione, ma di casuali gesti singoli compiuti da soggetti labili, vulnerabili e, in definitiva, irresponsabili delle loro azioni. Malati d'amore malato (2013, p. 3).

Come sottolinea Hirigoyen:

Ci sono nella vita, incontri stimolanti che ci spingono a dare il meglio di noi, ci sono anche incontri che ci minano e che possono finire col distruggerci. Un individuo può riuscire a rovinare un altro con un processo di molestia morale. Può anche succedere che l'accanimento si concluda con un vero e proprio omicidio psichico. Tutti siamo testimoni di aggressioni perverse a qualche livello: all'interno della coppia, nelle famiglie, nelle aziende oppure nella vita politica e sociale. Eppure, la nostra società si dimostra cieca di fronte a questa forma di violenza indiretta. Con il pretesto della tolleranza si diventa compiacenti (2000, p. IX).

Ancora l'autrice:

Piccoli atti perversi sono quotidiani al punto da sembrare la norma. Tutto comincia con una semplice mancanza di rispetto, con un po' di falsità o un accenno di manipolazione. Ci sembra insopportabile solo se ne veniamo colpiti direttamente. Poi, se il gruppo sociale in cui simili comportamenti si manifestano non reagisce, subentrano gradualmente condotte apertamente perverse, che hanno gravi conseguenze sulla salute psicologica delle vittime. Poiché non sono sicure di venire capite, tacciono e soffrono in silenzio (Hirigoyen, 2000, p. 5).

Come sostiene Lambertini:

È la ricorrenza del paradigma patriarcale della cura. Le donne, «costrette» tra le mura di casa da un'interpretazione della maternità che le vuole completamente dedite a questo compito, diventano le depositarie esclusive, e insostituibili, di tutti i compiti di accudimento (...). E gli uomini, che da questo compito recedono, fino alla delega pressoché completa, sono «gli amministratori unici» di

tutte le qualità necessarie, in una logica dicotomica, a bilanciare i «rischi emotivi» di quelle attribuite alle donne: la severità, l'autorità, la fermezza, la normatività (2019, p. 93).

Parlare di violenza di genere presuppone il saper cogliere la complessità di tale fenomeno e saper comprenderne le diverse e complesse dimensioni.

Spesso, infatti, si tende a confondere la violenza con il conflitto. Si parla di conflitto quando esiste una parità di potere relazionale tra i due partner, quando vi è consenso alla lotta da entrambe le parti, quando non c'è umiliazione o annientamento dell'altra parte; mentre nel maltrattamento non vi è consenso, c'è sempre una situazione di disparità in termini di potere, una delle due parti è controllata costantemente dall'altra (inteso come forza fisica, disponibilità economica, status sociale e dipendenza psicologica indotta dalla violenza stessa), che viene utilizzata per controllare e sopraffare il partner "più debole".

Le aggressioni sono sottili, non esistono tracce tangibili e i testimoni tendono a interpretare come semplici rapporti conflittuali o passionali tra due persone caratteriali quello che è un tentativo violento di distruzione morale e addirittura fisica dell'altro, qualche volta riuscito (Hirigoyen, 2000, p. 7).

## **2.2 Violenza di genere: definizione e caratteristiche**

Secondo l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU, 1993) all'art. 1 della Dichiarazione ONU la violenza sulle donne è definita come:

Ogni atto di violenza fisica fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.

L'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) definisce la violenza come «l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro sé stessi, altre persone o contro un gruppo o una comunità, da cui conseguono, o da cui hanno un'alta probabilità di conseguire, lesioni, morte, danni psicologici, compromissioni nello sviluppo o deprivazioni».

La violenza di genere indica quindi tutte le forme di violenza agite nei confronti delle donne in quanto appartenenti al genere femminile. Questi agiti violenti si distinguono in base al luogo, alla modalità e agli strumenti tramite cui sono perpetrati.

La violenza all'interno delle relazioni affettive è la più diffusa in ogni società e cultura, ed ha le proprie radici nella millenaria disparità di diritti e sottomissione delle donne nella società patriarcale.

La violenza domestica è l'insieme dei comportamenti messi in atto per mantenere il controllo sulla partner all'interno di una relazione di coppia (Romito, Melato, 2013, p. 141). Attraverso la costante denigrazione e minaccia la donna vive in un clima di paura e di assoggettamento.

La violenza maschile contro le donne è definita dalla Convenzione di Istanbul come:

Una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione [...] comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.

Dalla Convenzione di Istanbul (2011, ratificata in Italia nel 2013) discendono tutti i successivi documenti nazionali e regionali, le Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di donne vittime di violenza (2013), la Legge regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere (6/2014), il Piano nazionale d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (2015-2017), il Piano regionale contro la violenza di genere (2016-2019) e il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020) (Lambertini, 2019).

La violenza intrafamiliare è definita dalla Convenzione di Istanbul come:

Tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (Lambertini, 2019, pp. 11-12).

Come sottolineano Romito e Melato: “La violenza contro le donne è una delle forme più diffuse di violazione dei diritti umani, rappresenta una grave criticità per il sistema della sanità pubblica e un grave ostacolo all'egualianza e allo sviluppo sociale” (2013, p. 141).

L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul è stata determinante per l'avvio di un radicale cambiamento culturale: appare evidente la straordinarietà del provvedimento, in quanto si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo, a tutela delle donne, contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non

vede coinvolte solo le donne ma anche altri soggetti come bambini e anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela. La Convenzione di Istanbul porta con sé un carico di notevole innovazione, perché per la prima volta nella storia la violenza contro le donne è definita come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne. Con la Convenzione si definisce una nuova cornice culturale, all'interno della quale si iscrive la violenza maschile contro le donne come una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi che hanno portato alla dominazione sulle donne, impedendone la loro emancipazione.

Le donne subiscono violenza in larga maggioranza da uomini e in particolare da uomini conosciuti. Come sostiene Creazzo:

Le violenze maschili contro le donne che accadono in una relazione di intimità amorosa costituiscono un “male” inaspettato, la rottura di una fiducia non solo relazionale – legata quindi ad una persona e ad un contesto individuale – ma anche esistenziale e sociale. Sono eventi traumatici, che mettono in discussione il significato e il senso del quotidiano, non solo di chi direttamente li subisce, ma anche di chi ne viene a conoscenza (2012, p. 18).

La violenza contro le donne rappresenta un grave problema di salute pubblica di portata mondiale che ogni giorno nega alle sue vittime i principali diritti umani, violando libertà e dignità personali. Questo fenomeno risulta non essere isolato a singole e specifiche aree geografiche ma trasversalmente radicato in ogni nazione, etnia e classe sociale, incidendo negativamente sulla qualità di vita del 30% della popolazione femminile mondiale (WHO, 2019).

Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite aggiornati al 2020, circa un terzo della popolazione femminile globale risulta essere quotidianamente vittima di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica agita per mano di un partner, di un ex-partner, di un familiare, di un conoscente o di uno sconosciuto.

Come sottolinea Francesca Poggi (2017, p. 52):

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, si pone, quali obiettivi principali, quelli di promuovere la parità tra i sessi e combattere le discriminazioni verso le donne, mediante la prevenzione, la persecuzione e l'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e di violenza domestica, e la predisposizione di misure di assistenza a favore delle vittime di tali violenze.

La Convenzione di Istanbul, all'art. 3, lett. a), definisce violenza nei confronti delle donne:

Una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata (Poggi, 2017, p. 54).

Si può affermare che la legislazione nazionale ha dimostrato una volontà di affrontare il problema della violenza sulle donne con strumenti efficaci, come la recente Legge n. 69/2019, conosciuta come “Codice Rosso”: essa rivede la disciplina penale e processuale, introducendo sanzioni più severe.

Fino a questo momento si è esaminata la violenza di genere sotto gli aspetti culturali e sociali nonché le risposte che dal punto normativo si sono date al problema. È opportuno ora vederne gli aspetti di tipo psicologico-relazionale, poiché chi si occupa di famiglie, soprattutto quelle connotate da rapporti basati sulla violenza, deve avere chiaro il funzionamento del sistema familiare.

Una famiglia non è un gruppo di persone da esaminarsi singolarmente, ma un insieme, all'interno del quale i suoi membri si relazionano in modo circolare determinando, perciò, un reciproco condizionamento. Il comportamento del singolo assume significato solo se contestualizzato all'interno del complessivo sistema familiare, non valutato singolarmente.

Il sistema famiglia possiede una sorta di “qualità emergente” che non può essere osservata o prevista semplicemente considerando e analizzando separatamente i singoli individui in quanto compare esclusivamente quando all'opera è l'intero sistema. Questo principio deve essere esteso anche alle famiglie in cui si interaggisce attraverso la violenza (Centrella, 2021, p. 39).

A maggior ragione l'osservazione di una famiglia connotata da relazioni violente: la violenza può essere considerata espressione di un significato familiare emergente che appartiene alla organizzazione nel suo complesso. (Centrella, 2021). I sistemi familiari sono in costante movimento, non hanno nulla di fisso poiché gli scambi con le realtà esterne portano nuove dinamiche e nuovi equilibri. La famiglia deve essere in grado di affrontare situazioni che nel tempo si modificano anche se, a volte, le trasformazioni possono essere vissute con angoscia.

Ogni famiglia è costretta a fare i conti con eventi prevedibili e attesi, portatori di cambiamenti importanti di status, come matrimoni, nascite, passaggi dall'infanzia all'adolescenza, invecchiamento, ed eventi imprevedibili ed

inattesi che possono modificare la struttura relazionale del sistema familiare, come lutti, separazioni, malattie, cambiamenti di tipo socio-economico, ecc.

Tali eventi possono destrutturare una famiglia, che si trova nella impossibilità di trovare le energie per superare le fasi critiche.

Non va dimenticato che le donne, vivendo perennemente in una situazione di conflitto per vedere rispettati i propri diritti e garantita parità di trattamento, cercano all'interno della famiglia rifugio e comprensione. Se la famiglia non è accogliente e non risponde a questo bisogno può diventare il luogo dove possono riemergere antiche insoddisfazioni e crearne delle nuove. La casa e la famiglia possono diventare gli spazi in cui si sviluppa la violenza: non a caso la cucina e la camera da letto, affermano molti autori, sono i luoghi dove si esprime maggiormente la violenza.

Le interazioni violente a volte sono riattivate da esperienze dolorose vissute nel passato: può succedere che il credito distruttivo possa provocare legami di tipo vendicativo con persone che nulla hanno a che fare con quelle esperienze. Uomini violenti possono essere stati bambini testimoni di violenza, e figlie di donne maltrattate possono unirsi a uomini violenti. Le condotte violente, poi, non sono prodotte da fenomeni psichici separati, ma l'esito di una dinamica relazionale (Centrella, 2021).

Secondo una lettura psicodinamica basata sull'esame della personalità dell'uomo maltrattante e della donna maltrattata, il rapporto violento tra l'uomo e la donna deriverebbe dalla possibile attivazione di frustrazioni profonde, avviate da comportamenti provocatori della donna.

La donna che subisce violenza, sempre secondo l'orientamento psicodinamico, trarrebbe una specie di piacere masochistico dall'essere aggredita, e la dimostrazione è data dal fatto che tali donne non si attivano per uscire dalla situazione di violenza.

La teoria della co-dipendenza prevede che la donna, se resta in una relazione basata sulla violenza, trovi in quel tipo di relazione risposta ad un bisogno profondo. Tali interpretazioni e gli stereotipi di genere sono ancora utilizzati per spiegare come la donna, in fondo, abbia un ruolo attivo e una certa parte di responsabilità a scatenare nell'uomo la violenza. (Soavi, 2021).

Per lungo tempo la violenza di genere è stata considerata un fenomeno privato, da relegare nel segreto del focolare domestico. Si è ritenuto anche che gli uomini violenti fossero degli individui di ceto sociale basso, degli individui poveri, sfruttati, frustrati, alcolizzati che si vendicavano sulla donna del proprio decadimento sociale e delle umiliazioni subite, mentre attualmente, in base a dati statistici, si sa che il fenomeno è più ampio e tocca tutti i ceti sociali e tutte le culture.

La violenza maschile contro le donne si colloca nel pensiero diffuso, in un ambito che continua a essere – erroneamente – ritenuto privato (Lambertini, 2019, p. 13).

Secondo Lambertini:

Definire la violenza contro le donne come un problema pubblico significa riconoscerne la dimensione culturale pervasiva, richiamare la necessità di un'epistemologia che ne analizzi le ragioni e chiamare in causa i governi perché definiscano dei piani strutturali di contrasto a partire dalla necessità di un'azione culturale complessiva (Lambertini, 2019, p. 108).

L'intervento dei movimenti femministi ha finalmente consentito di estirpare il concetto che la donna, in quanto affetta da problemi psichici, sia in parte responsabile degli agiti violenti dei partners. Le donne hanno iniziato a far valere i loro diritti e a chiedere protezione.

Dato ormai per acquisito il concetto che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani, occorre esaminare i criteri da utilizzarsi per riconoscerla, prevenirla e punirla.

La parità di genere è prioritariamente un diritto fondamentale, ma è una condizione dirimente per un mondo più ricco, più sostenibile e in armonia.

Parità di diritti significa accesso all'istruzione e parità nei contesti lavorativi. La società nella sua globalità non potrà che beneficiare della presenza femminile nei processi decisionali negli ambiti economici, politici e sociali<sup>1</sup>.

## 2.3 Alcuni dati

Sul sito del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella data particolarmente significativa dell'8 marzo 2022, *Giornata internazionale dei diritti della donna*, meglio conosciuta come Festa della Donna, è stato pubblicato un documento assai interessante.

A pagina quattro si legge:

Le Forze di polizia sono in prima linea nella lotta alla violenza di genere, investendo nella specifica formazione del personale, nelle campagne di informazione e prevenzione del fenomeno, nonché nella predisposizione e nell'utilizzo di tecnologie e strumenti che possano supportare in maniera sempre più efficace le specifiche attività di contrasto e di analisi a supporto del Decisore.

---

<sup>1</sup> [www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-07/violenza-di-genere-primosemestre-2021.pdf](http://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-07/violenza-di-genere-primosemestre-2021.pdf).

Se si legge la produzione letteraria sulla violenza di genere degli anni 1980/2000 si potrà constatare come una delle motivazioni ricorrenti che impediva alle donne di denunciare i partners violenti fosse da imputare agli atteggiamenti ostativi del personale appartenente alle Forze dell'Ordine, colpevole di convincere le donne a “non rovinare con delle denunce il percorso professionale dei mariti/compagni”.

In questi anni la formazione di tutti gli operatori appartenente alla rete di protezione delle vittime di violenza è apparsa come un obiettivo prioritario delle diverse amministrazioni/istituzioni.

La pandemia, apparsa a livello mondiale nei primi mesi del 2020, ha riproposto in tutta la sua tragicità il tema della violenza sulle donne.

Lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, in occasione della commemorazione della Conferenza Mondiale Sulle Donne tenutasi a Pechino, presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha sottolineato come la pandemia abbia evidenziato la mancanza di tutele dei diritti delle donne, a cui è toccato il maggiore peso.

Per avere dati significativi sulla violenza di genere il Servizio Analisi Criminale, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale ha proceduto con un'analisi specifica dei reati spia, ossia quei delitti che sono indicatori di violenza di genere, in quanto rivelazione di violenza fisica, psicologica, o economica diretta contro una persona in quanto donna.

Nel quadriennio 2018-2021, rispetto agli atti persecutori (cd. “stalking”), si è assistito a un trend in continua crescita: nel 2020 si avrà il valore più basso, 58%, mentre nel 2021 si rileva il valore più alto, del 66%.

Per le situazioni di maltrattamento in famiglia, contrastata attraverso un impegno concreto delle Forze dell'Ordine che aveva comportato una decrescita della casistica (71% di reati scoperti tra quelli commessi nello stesso anno), nel 2021 evidenzia un'inversione di tendenza, con un incremento della percentuale dei delitti scoperti che si attesta al 76%.

Anche per il reato di violenza sessuale si è registrato un incremento significativo *mentre resta sostanzialmente stabile l'efficacia dell'azione investigativa, con una percentuale di casi scoperti che cresce di un punto e si attesta al 61%<sup>2</sup>.*

I dati sulla diffusione della violenza di genere evidenziano come essa sia un fenomeno ampio e persistente nella realtà sociale italiana, non ascrivibile solamente a comportamenti patologici e devianti, ma stabilmente presente in un contesto culturale che non ha in sé sufficienti anticorpi per contrastarla.

---

<sup>2</sup> [www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/elaborato\\_8\\_marzo.pdf](http://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/elaborato_8_marzo.pdf).



Secondo i dati Istat il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila).

Ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall'ex partner. La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato lo hanno lasciato proprio a causa della violenza subita (68,6%). In particolare, per il 41,7% è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 26,8% è stato un elemento importante della decisione.

Il 24,7% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner: il 13,2% da estranei e il 13% da persone conosciute. In particolare, il 6,3% da conoscenti, il 3% da amici, il 2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro.

Le donne subiscono minacce (12,3%), sono spintonate o strattionate (11,5%), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%). Altre volte sono colpite con oggetti che possono fare male (6,1%). Meno frequenti le forme più gravi come il tentato strangolamento, l'ustione, il soffocamento e la minaccia o l'uso di armi. Tra le donne che hanno subito violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l'essere toccate o abbracciate o bacciate contro la propria volontà (15,6%), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%).

Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici. Anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei partner o ex. Gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8% fra tutte le violenze commesse da sconosciuti)<sup>3</sup>.

Gli operatori che lavorano nei servizi sono spesso chiamati ad occuparsi di situazioni di violenza intrafamiliare e a dover attivare interventi di aiuto finalizzati alla protezione dei soggetti più fragili (donne e minori). La recente normativa italiana in materia di *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere* e la legge 69 del 2019 *Modifiche*

---

<sup>3</sup> [www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza](http://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza).

*al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, sottolineano la necessità di promuovere un processo di trasformazione culturale.*

Riconoscere la violenza subita presuppone il percepirsi come persona degna e positiva. Le donne che hanno subito violenza invece provano vergogna, si sentono in colpa, si considerano inadeguate e incapaci di reagire. La violenza è, infatti, un attacco all'integrità fisica e psichica della donna che produce pesanti effetti e conseguenze: un potente fattore di rischio per la salute mentale della donna.

## **2.4 Il ciclo della violenza**

Il fenomeno della violenza di genere ha assunto in questi ultimi anni proporzioni preoccupanti. Per questo è necessario costruire nuove competenze di presa in carico.

Gli operatori sociali che lavorano nei servizi sono spesso chiamati ad occuparsi del fenomeno del maltrattamento intrafamiliare, ossia delle violenze perpetrate nel tempo da un membro di una famiglia nei confronti di uno o più membri della stessa.

La violenza domestica riguarda violenze fisiche, sessuali, psicologiche, ed intimidazioni che nel tempo aumentano in frequenza e gravità. Può essere intesa come un abuso di potere e del controllo di un partner sull'altro all'interno di una relazione intima che lascia conseguenze profonde nella vita delle singole persone, dei bambini, delle famiglie e delle comunità.

La violenza nelle relazioni di intimità tende a manifestarsi in forma ciclica. Spesso il ciclo della violenza comincia con il fidanzamento quando la coppia condivide certe premesse sui ruoli maschile e femminile tradizionali. Dall'inizio la caratteristica del loro rapporto è la non reciprocità, è un rapporto asimmetrico. Entrambi sono legati emotivamente, si trovano bene insieme e pensano che lei sarà la perfetta compagna. Dopo un po' di tempo le cose cominciano a funzionare male, un problema economico, una gravidanza, le gelosie o, magari, motivi futili, danno il via prima alla violenza di tipo psicologico e poi alla violenza fisica. La donna viene come "anestetizzata" da questa ripetitività e dalla mancanza di risposte esterne, che conferiscono una sorta di "normalità" alla violenza che subisce, inducendola a sottovalutarne gravità e pericolo (Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza).

Nelle relazioni disfunzionali basate su rapporti di prevaricazione del partner violento sull'altra, si realizza il cosiddetto «ciclo della violenza» che vede susseguirsi una prima fase nella quale si realizzano le condotte preliminari della violenza, cui seguono prima i comportamenti violenti, e poi fasi di ricostituzione del legame, nelle quali l'uomo violento promette di non reiterare le condotte aggressive, si mostra premuroso e tende ad attribuire la responsabilità a condotte esterne, in altre occasioni imputate invece alla stessa vittima, in modo da riconquistarne la fiducia, anche in nome dell'unità familiare (Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale approvata dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nella seduta del 20 aprile 2022, p. 9).

La violenza ripetuta è quasi sempre ciclica e prevede tre fasi che sono state concettualizzate dalla ricercatrice Leonor Walker, psicologa (ricercatrice) americana, la quale ha approfondito la teoria del ciclo della violenza (*cycle abuse*), partendo dal presupposto che tale fenomeno sia caratterizzato da uno specifico percorso. Si tratta infatti di un modello di evoluzione della violenza che viene spesso osservato nelle relazioni di coppia e che contempla tre fasi: accumulo della tensione, fase dell'aggressione e fase della riconciliazione.

Per gli operatori che lavorano con vittime di violenza è importante conoscere la complessa relazione che lega la donna e il partner. Vi sono varie teorie sul modo di manifestarsi della violenza.

La violenza maschile in una relazione di intimità si manifesta in modo estremamente variabile da caso a caso, molte donne maltrattate affermano di essersi ritrovate coinvolte senza accorgersene: la disparità di potere, difficilmente riconoscibile perché consueta e culturalmente accettata, può degenerare in una relazione segnata da violenza (Linee d'indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza).

È interessante riprendere il contributo di Leonor Walker (1979) che ha definito il ciclo della violenza come quella relazione caratterizzata da tre fasi.

La prima è rappresentata dalla costruzione della tensione: il soggetto maltrattante utilizza diverse strategie di controllo attraverso un isolamento dalla rete familiare e amicale; inizia la denigrazione psicologica, l'umiliazione, la minaccia di agire violenza fisica. È il primo momento della violenza psicologica, lui è irritato e quando lei cerca di chiedergli cosa succede lui nega, magari l'accusa d'essere "troppo sensibile", lei si chiede in che cosa stia sbagliando, ha una percezione della realtà distorta, è confusa, cerca di accontentare il suo aggressore evitando di contraddirlo e assecondando ogni sua decisione. Lui si allontana emozionalmente da lei e lei ha paura di essere abbandonata (Linee guida per l'intervento e

la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, p. 31).

La seconda fase, chiamata l'esplosione della violenza, è caratterizzata da un'aggressione fisica o da un episodio particolarmente grave di violenza verbale e/o psicologica. In questa fase la donna si sente responsabile. Inaspettatamente si scatena la violenza fisica che destabilizza, confonde e terrorizza la donna. Nella fase precedente la donna ha già cercato di fermare la violenza, ma ogni sforzo si è dimostrato inutile e ai sensi di colpa si aggiunge ora anche un grande senso d'impotenza oltre che una costante e indicibile paura per la stessa sopravvivenza. La difficoltà di proteggere anche i/le figli/e, che il più delle volte sono dei testimoni silenziosi, incrementa i sensi di colpa, di vergogna e di fallimento nello svolgere il proprio ruolo familiare e sociale.

La terza fase, definita luna di miele, è caratterizzata da un atteggiamento insolitamente affettuoso da parte dell'uomo maltrattante normalmente dopo un grave episodio di violenza. È la fase della riappacificazione: l'uomo si pente, chiede perdono, promette che è stata l'ultima volta e la donna si illude credendo alle promesse di cambiamento (Romito, Melato, 2013).

La fase della falsa riappacificazione costituisce il rinforzo positivo che spinge la donna a restare all'interno della relazione violenta e in qualche modo soddisfa (soprattutto all'inizio) un suo bisogno di riabilitazione (Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, p. 33).

Passata l'esplosione della violenza, il momento della falsa riappacificazione lenisce un po' le ferite, ma una volta instaurato il ciclo, i periodi di calma si trasformano in un'attesa silenziosa caratterizzata da uno stato di continua allerta. Quando ogni promessa viene nuovamente disattesa e la tensione comincia ad aumentare, si attivano nella donna le paure dell'abbandono e del rifiuto.

Once the four battering incidents were analyzed for the different types of violence experienced, these data from the second study were subjected to analysis of the second major theory that was tested in the original research project, Walker Cycle Theory of Violence (Walker, 1979). This is a tension-reduction theory that states that there are three distinct phases associated with a recurring battering cycle: (1) tension-building accompanied with rising sense of danger, (2) the acute battering incident, and (3) loving-contrition (Walker, 1979, p. 91).

## 2.5 “Perché non lo lascia?”, gli operatori rispondono

Assistenti sociali, psicologi, operatori delle Forze dell’Ordine, dei Centri antiviolenza, magistrati, attraverso ormai una lunga esperienza, hanno individuato una serie di risposte. Per una donna decidere di lasciare un marito o partner violento è un processo lungo e complesso che richiede un buon livello di consapevolezza su ciò che sta accadendo. Spesso crede di potercela fare da sola, che sarà in grado di far sì che l’uomo maltrattante modifichi i suoi comportamenti fino a far cessare gli episodi di violenza.

Come si evince dalla descrizione del ciclo della violenza il rapporto di coppia è connotato da un’alternanza di atteggiamenti, aggressivi e violenti oppure improntati alla seduzione e alla cura. Questa alternanza è una vera e propria rete che intrappola la donna, che passa dalla sfiducia e dalla delusione alla speranza e all’illusione che la promessa di interrompere i comportamenti aggressivi venga finalmente rispettata. Ogni promessa alimenta la speranza di un cambiamento e quando la realtà smentisce le aspettative può anche succedere che la donna attribuisca a sé stessa una parte di responsabilità. Può pensare di non essere stata sufficientemente gentile, accorta, accogliente e quindi meritevole di subire le reazioni violente.

La donna vittima di violenza ha, inoltre, paura perché l’uomo violento utilizza ogni forma di ricatto e minaccia “Nessun giudice ti affiderà i nostri figli”, “Se tu vai via mi uccido”, “Se mi lasci non avrai più niente”. Secondo Pain: “la paura non è solo una conseguenza della violenza domestica; è invece l’elemento chiave che fa sì che la violenza possa continuare” (Romito, Pellegrini, Cubizolles, 2021, p. 51).

L’argomento “figli allontanati” è un argomento assai “sensibile” per una madre, che ignora che la valutazione dell’organo giudiziario poggia proprio sulla capacità della madre di sottrarre i figli al contesto connotato da violenza. Nel capitolo dove verrà trattato il tema della violenza assistita sarà descritto il danno psicologico che i minori subiscono dall’assistere alla violenza.

La donna che decide di chiedere aiuto e di denunciare, spesso, dopo qualche giorno ci ripensa e decide di tornare a casa. “Mi ha promesso che questa volta è davvero cambiato”, “Mi ha giurato che non accadrà mai più”. E la donna crede alle promesse perché il dolore della separazione vuole dire ammettere di aver fallito come donna, come moglie, come madre, come figlia.

Denunciare il marito significa assumersi la responsabilità di frantumare la famiglia, attirando anche le critiche del contesto familiare allargato e sociale. È l’ammissione di un fallimento.

L'isolamento sociale ha spesso comportato la perdita del lavoro con la conseguenza di dover dipendere economicamente dall'uomo violento, dipendenza che costituisce un'ulteriore condizione di debolezza. La mancanza di conoscenze dell'iter della giustizia, vissuto come lento e farraginoso, può costituire per la donna un ulteriore impedimento, soprattutto se vive sensi di colpa. Un equivoco in cui spesso la donna cade è quello di ritenere il marito violento un padre a cui non è giusto sottrarre i figli. La sofferenza dell'interruzione dei rapporti tra i bambini e il padre sarebbe prioritaria rispetto alla violenza subita: questo è l'ambiguo atteggiamento che caratterizza la donna vittima di violenza quando cerca di distinguere l'uomo marito dall'uomo padre e quando ritiene che debba salvaguardare il ruolo del padre.

La donna maltrattata presenta alcune caratteristiche, quali l'ambiguità, il senso di inadeguatezza/impotenza, la confusione con repentini cambi di idea, irritabilità, difficoltà a rispettare gli accordi presi.

Ciò che spaventa una donna è anche la consapevolezza che la protezione dall'uomo violento significa, spesso, dover lasciare la propria abitazione e accettare di trasferirsi in una situazione protetta, dove certamente troverà operatori competenti, ma ciò non toglie che lasciare il proprio contesto e iniziare un lungo e faticoso percorso di autonomizzazione sia estremamente angosciante.

La normativa prevede che il maltrattante sia obbligato, su provvedimento del giudice, ad allontanarsi dall'abitazione, ma nella realtà si è visto diverse volte quanto questo provvedimento sia stato disatteso, sia per responsabilità dell'uomo che si rifiuta di attenersi alle disposizioni del giudice, sia per responsabilità della donna che ritiene di potersi fidare delle promesse del partner.

Se le difficoltà ad uscire da una situazione di violenza sono comuni a tutte le donne, esse saranno tuttavia maggiormente percepite dalle donne straniere.

Ci sono alcune variabili da tenere in considerazione. L'immigrazione comporta una rivisitazione dei legami familiari e una rilettura dei valori e delle tradizioni della cultura di genere, intesi come identità di generi e di ruoli. Le relazioni all'interno della coppia, in un paese diverso, debbono essere rinegoziate sulla base di nuove esigenze e nuove scelte che debbono essere fatte: esempio tipico è la necessità che anche la donna immigrata debba cercare attività lavorativa a fronte di un reddito insufficiente. La condizione giuridica, ossia lo status di irregolarità o l'attesa della risposta della Questura alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno costituiscono un motivo per non rendersi visibili. Le donne straniere che hanno sposato uomini italiani sentono forte il ricatto del marito che usa in maniera strumentale la minaccia di impedire la regolarizzazione. La mancata conoscenza della lingua, la difficoltà ad accedere ai servizi sociali, l'isolamento

sociale, la mancata conoscenza dei propri diritti e dei percorsi giudiziari, costituiscono veri e propri impedimenti<sup>4</sup>.

Tuttavia, in base ai dati Istat, negli ultimi cinque anni si è assistito ad un aumento graduale delle denunce, legato anche ad una maggiore consapevolezza dei propri diritti e della propria condizione da parte delle donne.

Questa tendenza non riguarda solo le donne italiane, ma anche le donne straniere. Un caso particolare è rappresentato dalle donne straniere che sono caratterizzate da un comportamento di richiesta di aiuto maggiore (hanno denunciato le violenze dai partner nel 17,1% dei casi e si rivolgono con più frequenza a centri specializzati, 6,4%), sebbene la consapevolezza della violenza in quanto reato sia la stessa delle italiane (35%). Una chiave interpretativa riguarda la differenza delle reti informali a disposizione delle straniere, che essendo più sole, si trovano a cercare maggiormente supporto presso le istituzioni e i servizi<sup>5</sup>.

Quando la donna chiede espressamente e accetta l'aiuto?

- Quando è intenzionata ad uscire dal circuito della violenza.
- Quando non crede più alle promesse di cambiamento.
- Quando la fase della «quiete» è sempre più ridotta.
- Quando inizia a temere per i figli.

Sembra proprio che l'acquisita consapevolezza dei danni che i propri figli subiscono dal vivere in una situazione di violenza induca le donne a chiedere aiuto.

## 2.6 La classificazione della violenza

La violenza maschile contro le donne si presenta in diverse forme che spesso coesistono insieme: fisica, psicologica, economica, ecc. Gli atti di violenza fisica consistono in un insieme di azioni che comportano l'uso della forza contro la vittima. La violenza fisica si manifesta con botte, schiaffi, pugni, calci, percosse. La donna viene colpita, ferita, percossa e riporta spesso lividi, ferite, fratture.

Una delle forme di violenza più difficili da riconoscere, dimostrare e denunciare è la violenza psicologica. Spesso negata e banalizzata, tale tipologia di violenza è costituita da aggressioni sottili prive di tracce tangibili, che para-

---

<sup>4</sup> [www.voxdiritti.it/violenza-contro-le-donne-8-vittime-su-10-non-denunciano/](http://www.voxdiritti.it/violenza-contro-le-donne-8-vittime-su-10-non-denunciano/).

<sup>5</sup> [www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/consapevolezza-e-uscita-dalla-violenza](http://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/consapevolezza-e-uscita-dalla-violenza).

lizzano la vittima e le impediscono di difendersi (Hirigoyen, 2000). La violenza psicologica è caratterizzata da insulti, minacce, ricatti, denigrazioni, umiliazioni. Spesso la donna viene costretta a vivere isolata da tutti e tutto. Deve interrompere i rapporti amicali, parentali, i suoi hobby, a volte anche l'attività lavorativa. "Smetti di andare a lavorare perché ti fai corteggiare da tutti", "Le tue amiche ti portano su una cattiva strada e ti riempiono la testa di strane idee", "Sei una incapace come tua madre". L'isolamento dal mondo esterno, la costante denigrazione verbale, le minacce e le intimidazioni, sono infatti efficaci strategie psicologiche che il partner violento può predisporre per mantenere la vittima in uno stato di dipendenza e assoggettamento.

Gli attacchi psicologici riguardano spesso il ruolo che la vittima ricopre in famiglia, il suo aspetto fisico, la sua intelligenza; ripetuti quotidianamente, questi atteggiamenti persecutori possono portare la donna a percepirsi esattamente come il partner violento descrive. Il controllo è una forma di violenza. Tenere una donna sotto il proprio dominio, determinarne o impedirne decisioni o comportamenti è violenza. Denigrarla e mortificarla sottolineandone difetti ed errori è violenza. Perseguire una donna, tormentarla senza concederle tregua è violenza. Come sottolineano Romito e Melato (2013, p. 143) l'uomo mette in atto una serie di atteggiamenti che

danneggiano l'identità e l'autostima della donna, come intimidazioni, urla, insulti, rimproveri e minacce continue rivolte anche ai figli, a membri della famiglia della donna, amici o animali, messa in ridicolo dei valori e della fede religiosa, costrizione a comportamenti contrari alle credenze della donna.

La violenza psicologica nell'indagine Istat include denigrazione, controllo del comportamento, strategie di segregazione, intimidazioni, gravi restrizioni finanziarie imposte dal partner. In particolare vengono considerate come forme di isolamento le limitazioni nel rapporto con la famiglia di origine o gli amici, l'impedimento o il tentativo di impedire di lavorare o studiare; tra le forme di controllo, compaiono l'imposizione da parte del partner di come vestirsi o pettinarsi, l'essere seguite e spiante, l'impossibilità di uscire da sole, fino alla vera e propria segregazione; tra le forme di svalorizzazione e violenza verbale vengono descritte le situazioni di umiliazioni, offese e denigrazioni anche in pubblico, le critiche per l'aspetto esteriore e per come la compagna si occupa della casa e dei figli e le reazioni di rabbia se la donna parla con altri uomini; infine tra le forme di intimidazione sono compresi dei veri e propri ricatti come portare via i figli, le minacce di fare del male ai figli e alle persone care o a oggetti e animali, nonché quella di suicidarsi<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Istat, [www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-contesto/definizioni-e-indicatori](http://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-contesto/definizioni-e-indicatori).



La violenza psicologica comprende tutti quei comportamenti che ledono la dignità e l'identità della donna. La violenza psicologica ha un grande potere distruttivo soprattutto quando si manifesta in sottili meccanismi comunicativi all'interno dei rapporti di intimità (Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza).

La violenza economica significa impedire alla donna di essere economicamente autonoma, indipendente, lasciandole lo stretto necessario per vivere e per gestire la casa. Spesso, la vittima viene convinta a lasciare il lavoro, le viene impedito di gestire il proprio stipendio, o di avere voce in capitolo nella gestione del budget familiare. La dipendenza economica, la paura di non riuscire a procurarsi da sola i mezzi per vivere, la preoccupazione di garantire ai propri figli una casa e un tenore di vita dignitoso, costituiscono un'arma potente per disincentivare la donna ad interrompere una relazione, soprattutto quando associata ad altre forme di abuso (Canu, 2008).

La violenza economica come succede con la violenza sessuale, spesso è difficile da registrare come una forma di violenza. Può sembrare normalmente scontato che la gestione delle finanze familiari spetti all'uomo. Anche l'avarizia può diventare uno strumento vessatorio e denigrante difficile da registrare come violenza. La violenza economica è ogni forma di privazione, sfruttamento e controllo che tende a produrre dipendenza economica o ad imporre impegni economici non voluti: impedire alla donna di lavorare, obbligarla a lasciare il lavoro o a non trovarne uno, controllare lo stipendio, controllare gli estratti conto, sequestrare bancomat e carte di credito, obbligarla a versare lo stipendio sul conto corrente dell'uomo, sfruttarla come forza lavoro nell'azienda familiare senza dare nessun tipo di contribuzione, escluderla dalla gestione economica della famiglia, costringerla a fare debiti, non adempiere ai doveri di mantenimento stabiliti dalla legge anche nei confronti dei/delle figli/figlie, limitare l'accesso alle cure mediche, tenerla in una situazione di privazione economica continua. Se l'uomo limita l'accesso al cibo, ai vestiti, al denaro, alle cure mediche o al lavoro della donna, o impedisce che la donna diventi o possa diventare economicamente dipendente, esercita su di lei un controllo diretto molto efficace, soprattutto nel momento in cui la donna decide di allontanarsi dalla relazione distruttiva di maltrattamento (Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza).

## Conclusioni

La Convenzione di Istanbul al capo III artt. 12 e 14 sottolinea l'importanza della prevenzione e della educazione per "per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini"; per produrre un cambiamento rispetto alla cultura della sopraffazione è necessario secondo Connell (2006) confutare l'ordine di genere che crea le condizioni culturali per la violenza contro le donne; l'educazione deve contribuire a scardinare questo ordine. Scardinare cioè il collegamento tra virilità e sopraffazione, tra femminilità e sottomissione.

Come sottolineato nei successivi capitoli del presente volume l'interdisciplinarietà diventa l'unica possibilità affinché gli interventi di tutela e protezione possano soddisfare i bisogni delle vittime di violenza e di violenza assistita.

La commissione parlamentare propone alcune riflessioni da parte del rapporto GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence). Secondo tale Osservatorio, la mancanza di specifici ed espressi rinvii alla Convenzione di Istanbul nei casi di violenza ha come effetto la presenza di leggi che teoricamente possono garantire la protezione delle donne ma che in sostanza non riescono ad essere incisive:

[...] il meccanismo in vigore, piuttosto che permettere la protezione delle vittime e dei loro bambini, "si ritorce contro" le madri che tentano di proteggere i loro bambini denunciando la violenza e le espone ad una vittimizzazione secondaria (p. 15).

Come emerge dal Rapporto delle associazioni di donne sull'attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul (GREVIO) si evidenzia, come sottolineato da Bahavar, Lenzi (Lambertini, 2019) che

le donne, trovano ancora troppi ostacoli sia con le Forze dell'Ordine, che con professioniste e professionisti dell'ambito sociale e sanitario, dovuti a scarsa preparazione e formazione sul fenomeno della violenza, ma soprattutto al substrato culturale italiano, caratterizzato da profondi stereotipi sessisti e disegualianze tra i generi, oltre che pregiudizi nei confronti delle donne che denunciano situazioni di violenza, cui ancora si tende a non credere (Lambertini, 2019, p. 19).

### *3. La violenza assistita*

di *Dina Galli*

#### **3.1 Violenza assistita: definizione e caratteristiche**

Il 26 febbraio 2021 il Prefetto Francesco Messina, direttore centrale anti-crimine della Polizia, ha inviato una circolare a tutti i Questori d'Italia con l'obiettivo di suggerire comportamenti finalizzati alla prevenzione della violenza. Tale circolare contiene alcune indicazioni importanti: “valutare preliminarmente (...) un possibile pericolo che la stessa vittima potrebbe sottovalutare (...) il ricorso al componimento appare controproducente (...) laddove la posizione delle parti non può essere paritaria, soprattutto per la naturale inclinazione a tutelare il benessere, anche erroneamente percepito da una delle parti, dei figli minori”.

Quante volte chi lavora nei servizi sociali ha sentito le donne maltrattate difendere la scelta di non denunciare il marito violento per amore dei figli! Un equivoco nel quale sono caduti, in passato, anche gli operatori di diverse istituzioni, non ultime proprio le Forze dell'Ordine. La richiesta d'aiuto economico a volte nasconde un tentativo di riferire la reale situazione di violenza, trattenuta però dal timore che l'assistente sociale, “ladra di bambini”, possa allontanare il figlio. D'altra parte, i padri violenti usano spesso l'argomento “separazione dei figli dalle madri” per bloccare qualsiasi iniziativa delle stesse: “vai, vai dall'assistente sociale a raccontare cosa succede in famiglia, così ti allontanano i figli”.

A volte è la totale inconsapevolezza dei danni che subiscono i bambini, spettatori delle violenze domestiche, o la minimizzazione degli stessi, nel malcelato tentativo di risolvere un pesante conflitto che obbligherebbe la vittima della violenza, nonché madre, a scegliere tra il partner o il/la figlio/a che spinge la donna a non denunciare: “Come marito, ammetto, ho molte accuse da muovergli, ma come padre va difeso, non ha mai toccato suo figlio”, è la frase tipica di chi, in solitudine, non ce la fa a prendere atto del fatto che la rottura del legame con il partner violento è un comportamento

protettivo nei confronti dei figli. Non è facile trasmettere il messaggio opposto, che è proprio la permanenza in un ambiente violento a comportare la perdita dei figli.

Vale la pena di riprendere la frase contenuta nella circolare dell'organo centrale della Polizia, "tutelare il benessere, anche erroneamente percepito da una delle parti, dei figli minori", perché non è sempre stato così, anzi, gli agenti, spesso, incitavano le donne a sopportare la violenza per il bene dei figli. La circolare parla chiaro: non può essere tutelato il benessere dei minori in un contesto violento, è un grave errore.

Le discipline psicologiche, neuropsichiatriche, pedagogiche e sociali hanno da tempo osservato i danni che subiscono i bambini spettatori di violenza e non è un caso che la magistratura minorile non dia spazio a ciò che non è conciliabile, ossia tenere insieme i figli e i partners violenti. Per violenza non può intendersi solo quella fisica, ma anche quella psicologica, nelle sue diverse declinazioni.

Ci sono poi i bambini che hanno subito la più crudele delle violenze, ossia hanno assistito all'omicidio della madre ad opera del padre: sono orfani speciali perché vengono a trovarsi in una situazione drammatica, che deve essere affrontata con strumenti idonei e capaci di rispondere ad una molteplicità di bisogni.

È già trascorso più di un anno da quando è iniziata la pandemia da coronavirus e la situazione, che sta migliorando per effetto della vaccinazione di massa che tutte le nazioni stanno approntando, non si può ancora definire risolta: le incognite su nuove e destabilizzanti varietà di virus obbligano all'assunzione di comportamenti improntati alla prudenza.

Nel marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della sanità ha dichiarato il Covid-19 pandemia globale, ossia un'epidemia che si diffonde rapidamente e interessa tutti i continenti. La pandemia ha provocato una crisi economico-finanziaria, culturale e sociale a livello mondiale di proporzioni gigantesche.

Gli stati, per tutelare la salute dei loro cittadini, hanno dovuto prendere decisioni che hanno comportato restrizioni delle libertà, hanno dovuto confinare al proprio domicilio le famiglie, praticando quello che è stato definito "isolamento sociale". Ma l'isolamento, le preoccupazioni di tipo economico, la sospensione per molte categorie di lavoratori dall'attività lavorativa hanno esposto le donne e i minori ad una situazione di violenza<sup>1</sup>.

In Cina, uno dei primi Stati colpiti dal Covid-19, si è visto un aumento di denunce per violenza domestica e richieste di divorzio. Mentre dal punto di

---

<sup>1</sup> [www.savethechildren.it/blog-notizie/isolamento-da-coronavirus-violenza-domestica-e-violenza-assistita-cosa-sapere](http://www.savethechildren.it/blog-notizie/isolamento-da-coronavirus-violenza-domestica-e-violenza-assistita-cosa-sapere).

vista sanitario sembra che la Cina si sia avviata verso la normalità, sono emerse con maggiore evidenza occasioni di stress psicologico, conflitti familiari e situazioni di violenza domestica, come mai si era verificato prima, tanto da indurre la stampa locale a prendere atto dell'aumento della violenza<sup>2</sup>.

L'isolamento e la forzata convivenza rappresentano un rischio concreto di maggiore esposizione alla violenza e quindi un maggiore rischio per i bambini di essere presenti a tali manifestazioni.

La violenza assistita deve pertanto essere oggetto di studio, deve essere affrontata con professionalità e strumenti idonei.

Che cosa significa assistere alla violenza? Guardare, ascoltare, vivere l'angoscia, esserne investiti, contagiati e sovrastati senza poter far nulla. Significa per un bambino essere esposto a qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, all'interno di ambienti domestici e familiari<sup>3</sup>.

La violenza assistita, all'interno delle tematiche relative all'abuso sui minori, non è mai stata trattata con l'attenzione dovuta; infatti, si è a lungo pensato che fosse più dannosa la violenza direttamente subita.

Alcuni eventi hanno modificato l'approccio al tema della violenza, di particolare importanza sono stati il Congresso internazionale di Singapore, avvenuto nel 1998, sul tema della violenza in famiglia, e il Congresso Stop Domestic Violence di Ipswich del 1999, dove la violenza assistita (*witnessing violence*) è stata definita "maltrattamento di tipo primario", equivalente al maltrattamento fisico, psicologico, all'abuso sessuale, alla trascuratezza. A tali avvenimenti hanno partecipato molti operatori del settore, circostanze che hanno consentito di guardare alla violenza assistita con un nuovo e più competente sguardo. L'approccio diverso ha anche permesso di mettere in relazione gli interventi di sostegno alle madri e ai bambini, considerati essi stessi come vittime, e di considerare i servizi per la tutela minorile come i principali interlocutori, nel caso in cui la donna maltrattata sia anche madre.

Di recente, e grazie all'osservazione diretta dei bambini testimoni delle violenze domestiche, si sono sviluppate conoscenze e consapevolezze diverse che hanno prodotto innovative linee di intervento a tutela e protezione dei bambini (Luberti, Pedrocco Biancardi, 2005).

La prima definizione di violenza assistita è stata presentata nel 2003 dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso

---

<sup>2</sup> [www.huffingtonpost.it/entry/violenza-domestica-e-divorzi-la-quarantena-cinese-provoca-unimpennata\\_it\\_5e67c694c5b60557280c82e2](http://www.huffingtonpost.it/entry/violenza-domestica-e-divorzi-la-quarantena-cinese-provoca-unimpennata_it_5e67c694c5b60557280c82e2).

<sup>3</sup> [www.savethechildren.it/campagne/abbattiamo-il-muro-del-silenzio](http://www.savethechildren.it/campagne/abbattiamo-il-muro-del-silenzio).

all'Infanzia, da ora in poi Cismai, in occasione di un convegno nazionale dedicato a tale tematica. La definizione era stata elaborata dalla commissione scientifica dello stesso Cismai, formata dai diversi operatori impegnati nel settore, sia pubblici che impegnati nei centri antiviolenza, a testimoniare come l'integrazione delle diverse esperienze e dei diversi linguaggi garantissero un approccio globale.

Nel 2005 sempre il Cismai ha perfezionato la definizione di violenza assistita, precedentemente formulata:

Per violenza assistita da minori in ambito familiare si intende il fare esperienza da parte del/della bambino/bambina di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minori. Si includono le violenze messe in atto da minori su minori e/o su altri membri della famiglia, gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni di animali domestici. Il bambino può fare esperienza di tali atti sia direttamente, quando avvengono nel suo campo percettivo, sia indirettamente, quando ne viene a conoscenza e/o ne percepisce gli effetti<sup>4</sup>.

La definizione rappresenta chiaramente come lo stato di sofferenza di un bambino sia dovuto non solo all'assistere direttamente agli episodi di violenza, ma anche al coglierne i segni, al percepirne le emozioni, a prendere contatto con il clima che si respira. Gli operatori hanno spesso sentito le madri minimizzare e negare la sofferenza dei figli, appellandosi alla distanza fisica tra i figli e i fatti, "erano in un'altra stanza, dormivano, gli ho raccontato che ho sbattuto il viso contro lo sportello della cucina".

Le linee guida, diffuse dal Cismai nel 2005, a favore degli operatori impegnati sul tema della violenza assistita, sono state inserite nel documento "Documento sui requisiti minimi degli interventi a favore delle vittime di violenza assistita", e dichiarano:

La violenza assistita è una forma di maltrattamento che può determinare effetti a breve, a medio e a lungo termine e può presentare uno dei fattori di rischio per la trasmissione intergenerazionale della violenza. Essa aumenta il rischio della violenza diretta sui bambini e bambine e può essere causa di danni fisici ai minori presenti durante gli episodi di aggressione sulla madre. Sono pertanto necessari precoci interventi di rilevazione, protezione e trattamento<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> <https://cismai.it/>.

<sup>5</sup> <https://cismai.it/documento/requisiti-minimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-assistita/>.

Nel 2017 tali linee sono state aggiornate, alla luce anche della Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata nel 2011, nota anche come la convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e sulla base dell'esperienza maturata dai diversi operatori impegnati nella rete di protezione delle vittime di violenza.

Una nuova tipologia di vittime, “gli orfani speciali”, è quella dei bambini che perdono le madri perché uccise da padri, e godono ora di una nuova e importante attenzione.

Nelle linee guida si sottolinea come sia necessario attivare interventi improntati alla massima protezione, non sempre ritenuti così necessari, soprattutto quando la situazione di violenza è stata interrotta: la ripresa dei rapporti, se pur organizzati in contesti tutelanti tra minori e il maltrattante, debbono essere valutati con la massima attenzione, tenuto conto del fatto che i bambini vittime di violenza assistita debbono seguire dei percorsi terapeutici finalizzati al superamento del trauma.

Il Gruppo di Lavoro Infanzia e Adolescenza, istituito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, riporta come le tematiche che riguardano il trattamento dei minorenni vittime di maltrattamento e abuso (...), le violenze assistite, ecc. debbano essere al centro dell'attenzione, secondo quanto stabilito anche dall'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e secondo il Piano Nazionale Infanzia, dall'Osservatorio sulla pedopornografia e pedofilia del Ministero per le pari opportunità - 9 Rapporto CRC<sup>6</sup>.

La rilevazione, per quanto precoce, deve essere preceduta dalla disponibilità a considerare la violenza assistita come una forma di violenza estremamente dannosa, non solo per la madre vittima, ma anche per i bambini. Se si continua a sottovalutare il fenomeno della violenza assistita, quindi a non riconoscerla nella sua gravità, si rischia di non rilevarla.

Felitti (2001), studioso delle diverse forme di maltrattamento ed abuso all'infanzia, ha descritto il concetto di Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI) come quel complesso di circostanze vissute nell'infanzia che influenzano, in modo significativo, i processi di attaccamento e il regolare tracciato evolutivo. Tali esperienze si riferiscono sia alle forme di abuso all'infanzia subite in forma diretta, sia alle forme di abuso indirette, che rendono l'ambito familiare insicuro e negativo.

---

<sup>6</sup> [www.psy.it/wp-content/uploads/2019/07/Maltrattamento-e-abuso-allinfanzia.-Indicazioni-e-raccomandazioni\\_luglio.pdf](http://www.psy.it/wp-content/uploads/2019/07/Maltrattamento-e-abuso-allinfanzia.-Indicazioni-e-raccomandazioni_luglio.pdf).

Le forme di abuso indirette sono (Onofri, Onofri, D'Amato, 2016):

- la violenza assistita;
- le malattie psichiatriche dei genitori;
- abuso, da parte degli stessi, di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Vivere in un contesto caratterizzato da aggressività risulta traumatico per un bambino che assume il ruolo di vittima, dovendo rinunciare alla protezione genitoriale a cui avrebbe diritto.

Quando i conflitti tra i genitori si tramutano in comportamenti violenti, generalmente dei padri contro le madri, si danneggiano in modo pervasivo i figli, non soltanto in modo diretto, ma soprattutto in modo indiretto, tramite la visibile sconfitta delle madri vittime di violenza (Milani, Gatti, 2005).

Gli operatori che, a vario titolo, si occupano di famiglie, debbono essere in grado di distinguere attentamente il comportamento violento, vale a dire “riconoscere le situazioni di violenza domestica, nominarle come tali, non confonderle e non trattarle come situazioni *tout court* conflittuali” (Enrichens, 2020, p. 115).

Occorre saper distinguere la conflittualità dalla violenza, occorre astenersi, a fronte di fatti connotati da violenza, da interpretazioni “psicologiche” che finiscono per alterare il piano della realtà e impediscono l’attivazione di misure protettive con effetti, a volte, anche inesorabili sulle vittime (Luberti, Pedrocco Biancardi, 2005).

Occorre essere molto vigili sugli atteggiamenti assunti dai diversi attori per evitare che certi comportamenti violenti vengano non percepiti come tali, oppure minimizzati o, peggio ancora, negati.

La violenza psicologica è certamente sottovalutata quando viene suggerito un percorso di mediazione familiare o proposto l’affidamento condiviso dei figli. La conflittualità va disgiunta dalla situazione di violenza psicologica poiché la prima presuppone parità tra i litiganti. Confondere il conflitto con la violenza è inammissibile, come è pericoloso, nei casi di violenza, ritenere la donna come provocatrice, con il risultato di collocare sullo stesso piano vittima e aggressore, astenendosi così dal tutelare sia la donna che i bambini (Luberti, 2005).

La letteratura americana descrive puntualmente la differenza tra conflitto e maltrattamento: nel primo caso, tra le due persone in conflitto, ci può essere un vincitore, entrambi possono esplicitare liberamente le proprie ragioni, concludere il conflitto o con il riconoscimento delle ragioni dell’altro o con una negoziazione, ed è assente la paura di subire offese, denigrazioni e ag-



gressioni, mentre nel secondo caso c'è la stessa figura che controlla la situazione, impone il proprio parere, stabilisce chi è il colpevole e decide le relative punizioni<sup>7</sup>.

Una maggiore consapevolezza dei danni provocati su bambini e adolescenti si è sviluppata in questi anni, sia grazie agli approfondimenti sulla radice relazionale dello sviluppo infantile, sia dall'osservazione dello stile relazionale e affettivo delle donne vittime di violenza domestica, accolte e assistite nei centri antiviolenza, e dei disturbi specifici che emergono nei loro figli (Commissione\_Consultiva\_Maltrattamenti\_mag15.pdf, p. 23).

Occorre anche sgombrare il campo da un ulteriore equivoco, che un padre interessato ai figli e che non usa nei loro confronti violenza diretta sia un "bravo padre", perché non è così, anzi dimostra uno scarso senso di attenzione e responsabilità verso i figli, nel momento in cui, comunque, li rende testimoni di una violenza.

WeWorld pubblica ormai da diversi anni il WeWorld Index1, che è una rappresentazione delle condizioni di vita di donne e bambini/e in circa 170 paesi del mondo. Dal 2015 anche l'Italia viene monitorata nella sua capacità di garantire e promuovere i diritti di donne e bambini/e rispetto alle tendenze mondiali, sulla base di 34 indicatori, aggiornati annualmente. Il Rapporto *Mai più invisibili*, Indice 2020, sulla condizione delle donne, dei bambini e delle bambine in Italia, scaturisce dalla necessità di comprendere come, nelle diverse località del paese, possano svilupparsi diverse forme di inclusione/esclusione. Processi di inclusione comportano un miglioramento delle condizioni di vita di tutta la popolazione, in molteplici aspetti: economico, educativo, sanitario, culturale, politico e civile e, ci conseguenza, un miglioramento anche nell'ambito relazionale.

La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani, da cui conseguono gravi conseguenze sulle donne, sui bambini e il rischio di incorrere in processi di esclusione. Le condizioni di povertà ed esclusione sociale rappresentano un reale pericolo di subire diverse forme di violenza all'interno della famiglia. "Un bambino/a vittima di violenza, anche se solo assistita, subisce conseguenze sulla salute fisica e mentale nel breve e nel lungo periodo, e avrà una probabilità maggiore di riprodurre o subire comportamenti violenti da adulto/a, sia in famiglia sia in altri contesti di vita" (WeWorld, 2019)<sup>8</sup>.

I dati quantitativi sulla violenza assistita non sono ancora molto approfonditi, ma danno comunque la possibilità di farsi un'idea del fenomeno.

---

<sup>7</sup> [www.artemisiacentroantiviolenza.it/Associazione](http://www.artemisiacentroantiviolenza.it/Associazione).

<sup>8</sup> <https://back.weworld.it/uploads/2020/11/Index-2020.pdf>.

Nel 2011, Save The Children, su mandato della Commissione Europea Daphne, ha presentato un elaborato significativo, *Spettatori e vittime: i minori e la violenza assistita in ambito domestico. Analisi dell'efficienza del sistema di protezione*.

Sono state selezionate tre regioni, Piemonte, Lazio e Calabria, e all'interno di esse si è cercato di valutare la percezione del fenomeno, il grado di conoscenza dello stesso, il sistema messo in atto dalle istituzioni e dai servizi al fine di prevenire il fenomeno della violenza e un impianto operativo capace di rispondere in termini di interventi efficaci a protezione delle vittime.

La ricerca ha evidenziato come solo la regione Piemonte avesse legiferato in materia di violenza assistita, tuttavia, globalmente, è emersa una scarsità di programmazione di servizi integrati e altamente specializzati, nonché una scarsa attenzione alla rilevazione dei dati.

Già nel 2015 l'Istat ha segnalato un preoccupante aumento della violenza domestica, perciò anche della violenza assistita: la violenza esercitata in presenza dei figli era salita al 65,2%, rispetto al dato del 2006, che era del 60,3%.

Una prima ed importante ricerca epidemiologica sul maltrattamento all'infanzia è stata effettuata dal Cismai e da Terre des Hommes nel 2015, con il patrocinio dell'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza ed ha riguardato un campione pari al 25% della popolazione infantile, individuato in 200 comuni italiani. Ciò che è emerso è che la violenza assistita è la seconda forma di maltrattamento, ossia 1 bambino su 5, tra quelli seguiti per maltrattamento, è testimone di violenza (Buccoliero, Soavi, 2018).

Di particolare importanza, e in linea con quanto già descritto, è l'ultimo Global Report dell'OMS 2020, che ha fotografato la situazione di 155 paesi da cui, tuttavia, è stata esclusa l'Italia poiché il nostro paese non ha potuto trasmettere, per mancata rilevazione, i dati relativi. Risulta quindi che i dati più recenti siano quelli relativi alla ricerca appena menzionata.

Ciò che è ulteriormente emerso è che le forme di maltrattamento più frequenti siano le patologie delle cure (40%), ovvero tutte quelle manifestazioni disfunzionali nell'esercizio della cura genitoriale; e, al secondo posto, la violenza assistita (32,4%), quella psicologica (14%), fisica (9%), sessuale (3,5%). La violenza assistita è, perciò, la seconda forma di maltrattamento subita dai minori. Se si paragonano i dati emersi nel 2021 con quelli del 2015, la violenza assistita è quasi raddoppiata, è cioè passata dal 20 al 39,8%. Un'ipotesi di tale aumento pare dovuto ad una maggiore consapevolezza riguardo al fenomeno, che ha riguardato sia gli operatori, più capaci di cogliere gli indicatori di abuso, sia le donne, più disponibili a cercare aiuto presso i servizi sociali.

Parliamo quindi di numeri importanti, ancor più significativi se confrontiamo quelli del 2021 con quelli del 2015: dall'analisi dei 117 comuni che hanno partecipato a entrambe le indagini, notiamo che la violenza assistita è quasi raddoppiata, passando da 20 a 39,8%. Quanto riferito, ossia la maggior consapevolezza sul tema, da parte sia degli operatori sia delle donne stesse, sembra confermato.

Come si è già scritto, la pandemia ha rappresentato un'ulteriore circostanza negativa che il Global Report dell'OMS definisce "la peggior situazione immaginabile per la violenza familiare".

Le restrizioni, l'isolamento sociale, il mancato accesso o l'accesso limitato ai servizi da parte delle persone interessate, l'impossibilità di mantenere e promuovere rapporti sociali, hanno comportato un incremento delle condizioni di rischio delle persone soprattutto per quelle famiglie già esposte alle condizioni di violenza.

Se si osservano i dati, a livello mondiale, "pure nel nostro Paese, risulta un aumento consistente del numero di telefonate verso i numeri di emergenza. In Italia, l'Istat ha prodotto dei dati per contare le chiamate d'emergenza al 1522: risulta un aumento addirittura del 79% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Durante il lockdown, in particolare, più del 64% delle richieste di aiuto sono state riferite a situazioni di violenza domestica e maltrattamento. Questa emergenza sanitaria è stata sicuramente un detonatore di tutte le situazioni di rischio e fragilità e credo che non abbiamo ancora contezza di tutte le conseguenze: l'avremo nel periodo successivo perché le restrizioni hanno finora impedito alle persone anche di chiedere aiuto".

È fondamentale attivare politiche finalizzate alla prevenzione della violenza a livello culturale, e sarà altrettanto opportuno formare gli operatori, affinché affrontino le situazioni con competenza e determinazione e attivino gli interventi più opportuni e risolutivi, contando su risorse numericamente e qualitativamente adeguate.

La formazione degli operatori è l'obiettivo dirimente, perché le situazioni di violenza vanno prima di tutto riconosciute e individuate, spesso al di là delle dichiarazioni esplicitate dai protagonisti: sappiamo qual è il livello di responsabilità che gli operatori della rete di protezione dei minori sono chiamati ad assumersi, e quanto deve essere condivisa, pur nel rispetto delle competenze e dei ruoli.

La scarsa preparazione degli operatori delle diverse aree diventa un ostacolo alla presa in carico di situazioni che richiedono un intervento professionale qualificato e multidisciplinare.

Se è ormai assodato che la violenza assistita origina nei minori danni psicoevolutivi importanti e che, secondo le ricerche, costituisce la seconda

forma di abuso per quantità, è quanto mai opportuno che chi si occupa di minori conosca, anche se è compito del terapeuta il trattamento clinico, i livelli di sofferenza di un minore che assiste alla violenza.

Certamente l'impegno è gravoso e complesso, la presa in carico dei bambini testimoni di violenza, delle loro madri vittime dirette, e dei padri che esercitano direttamente la violenza, deve comprendere interventi mirati e l'attivazione di risorse adeguate, capaci di provocare cambiamenti significativi.

La premessa fondamentale è che le risposte siano coerenti, nel merito e nel rispetto dei tempi, e che non siano troppo frammentate tra servizi diversi e scarsamente sincroni.

La rete dei servizi comprende molti attori, la cui presenza è necessariamente indispensabile, tenendo presenti alcuni aspetti fondamentali, per evitare fraintendimenti, sovrapposizioni inutili e dannose o, al contrario, omissioni colpevoli. Tutti non devono fare tutto, il livello di intervento fa la differenza, tenuto conto che ogni professione ha un compito specifico, ogni servizio interviene con le sue risorse peculiari e ogni servizio ha le sue distinte responsabilità.

### **3.2 Genitorialità e violenza assistita**

Per descrivere le compromissioni che un contesto familiare violento provoca tra i suoi membri, è necessario avere una rappresentazione chiara di quelle che sono le funzioni di cura spettanti a chi esercita la genitorialità.

#### **Genitorialità**

è la risultante delle seguenti funzioni di cura che un adulto, sia esso genitore biologico o meno, rivolge a colui di cui si occupa: capacità dell'individuo di provvedere all'altro, di conoscere l'aspetto e il funzionamento corporeo e mentale in cambiamento, di esplorarne via via le emozioni, di garantire protezione attraverso la costruzione di pattern interattivo-relazioni legati all'adeguatezza dell'accudimento e centrati sulla risposta al bisogno di protezione fisica e sicurezza, di entrare in risonanza affettiva con l'altro (...), di garantirne regolazione (...), di dare dei limiti, una struttura di riferimento, un'impalcatura (format), di prevedere il raggiungimento di tappe evolutive dell'altro e di garantire una funzione transgenerazionale (Bastianoni, Taurino, 2007, pp. 128-129).

Le funzioni possono essere compiute in modalità diverse poiché dipendono dalle esperienze che ogni individuo ha vissuto nel ruolo di figlio/a: sono queste esperienze che consentono, al termine del primo anno di vita, di formarsi una rappresentazione interna di sé, del genitore o caregiver e della qualità della relazione.

La genitorialità non si limita quindi ad un insieme di comportamenti e atteggiamenti di cura, ma, anche, si riferisce a una

dimensione interna simbolica che si origina all'esordio della vita relazionale a partire dalla propria esperienza di figli e che si riattiva ripetutamente nell'arco della vita ogni qualvolta l'individuo è coinvolto in specifiche e rilevanti interazioni di cura (Bastianoni, Taurino, 2007, p. 129).

Il bambino che, fin dalla sua nascita, se non prima, visto che la letteratura ci mostra che anche il periodo della gravidanza può essere a rischio di violenza, vive in un contesto caratterizzato di violenza, non potrà che venirne danneggiato: il danno che riceverà dall'assistere alla violenza, dipenderà dalla natura, dalla gravità delle violenze e dal tempo di esposizione e, quando si parla di tempi, non si può che far riferimento alla immediatezza con cui sono stati posti in essere gli interventi della rete di protezione e tutela.

La genitorialità persegue l'obiettivo di far crescere armonicamente i figli, si sostanzia nel prestare attenzione alle loro esigenze, che variano a seconda dell'età, ma presuppone un'azione coerente di entrambi i genitori, attraverso un'azione simmetrica.

È stato lo stesso Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, nel 2009, a definire complessa la funzione genitoriale, in quanto *processuale, contestuale relazionale e storica*, funzione che caratterizza la *co-genitorialità*.

La violenza domestica annulla e compromette in modo irrimediabile l'esercizio di una comune genitorialità. Innanzitutto, perché è difficile che in un contesto di violenza, dove questa assume un ruolo determinante, ossia diventa "il problema", vedere come centrali le esigenze dei figli, i quali, quindi, vengono pericolosamente accantonati e non visti.

Le dimensioni caratteristiche della genitorialità ne escono alterate, diminuite, non-praticate: l'aspetto empatico, inteso come capacità di cogliere le emozioni e i vissuti, diviene marginale e poco praticato; la *riflessività*, ossia la capacità di comprendere i sentimenti, le idee, i desideri di sé stessi e degli altri viene compromessa, da cui il rischio, perdendo la rappresentazione del proprio stato interiore, di smarrire il controllo degli impulsi (Soavi, 2014).

Alcune dinamiche relazionali si sviluppano all'interno di una relazione violenta, quali la "triangolazione del figlio", al quale vengono assegnati compiti impropri, quali il dover assumere il ruolo del consolatore e del protettore, oppure una rottura dei confini generazionali (Minuchin, 1981).

Le funzioni genitoriali sono alterate, sia quelle materne che quelle paterne e destinate ad esserlo anche dopo l'interruzione della convivenza, a causa dei danni che tutti i membri della famiglia hanno subito.

Il trattamento deve riguardare non solo i minori, ma anche la rete familiare: è ormai consolidato il concetto che alla violenza fisica sia associata anche la violenza psicologica, che lascia tracce anche dopo la separazione fisica della coppia. La genitorialità carente riguarda entrambi i genitori, la madre a causa delle violenze subite e il padre a causa della inconsapevolezza rispetto ai propri comportamenti lesivi su tutti i membri della famiglia. La recuperabilità presuppone il riconoscimento dei propri comportamenti e dei danni provocati

Le teorie sull'attaccamento affermano che lo stile relazionale della diade madre-bambino diventa il modello relazionale su cui si costruiranno le relazioni future. I comportamenti della madre e il suo funzionamento psicologico influenzano gli stili di attaccamento. Gli stili "atipici" sembrano maggiormente connessi anche a situazioni di abuso e di violenza domestica. I modelli di attaccamento più riscontrati e descritti in letteratura sono disorganizzato/disorientato, evitante/ambivalente e quelli instabile/evitante. L'attaccamento disorganizzato/insicuro è individuato come un fattore di rischio rispetto a problematiche evolutive del bambino (Bastianoni, 2014; 2021).

La madre maltrattata è una madre che subisce dal padre delle continue svalutazioni, che incidono sulla sua auto percezione e sul rapporto con i figli. Può sentirsi inadeguata e quindi disposta a rinunciare ad entrare in una relazione profonda con i figli, sottraendosi così alla primaria funzione affettiva e protettiva. La imprevedibilità delle reazioni del padre mette la madre in una situazione di continua allerta e ansia. Le risposte che la madre fornisce sono spesso incoerenti e contraddittorie, in ragione dei cambiamenti repentini che caratterizzano le relazioni con il partner.

Una madre intimorita e spaventata non è in grado di destinare ai figli protezione e sicurezza, a causa delle continue denigrazioni, spesso avvenute in presenza dei figli, che subisce dal partner violento, denigrazioni che provocano un sostanziale abbassamento del livello di autostima.

Difficilmente una madre maltrattata riesce a garantire risposte emozionali adeguate così come spesso è deficitaria nel reagire prontamente alle esigenze dei figli, risultando, perciò, trascurante (Soavi, 2014).

Una madre maltrattata presenta una compromissione delle capacità di accudimento e delle capacità relazionali, conseguenze di un trauma che ha vissuto, generalmente prolungato nel tempo. Le risposte ai bisogni dei figli sono condizionate dalla presenza o meno del maltrattante; infatti, può apparire estremamente rigida e punitiva, può sentire l'esigenza di controllare il contesto, oppure, al contrario, può sottrarsi ad assumere la funzione educativa che il ruolo le richiede. I danni psicologici che i bambini subiscono dall'assistere alla violenza sono rilevanti, soprattutto se, tradotti in comportamenti

provocatori, ricevono risposte materne del tutto inadeguate. Bambini provocatori, insistenti, irritabili possono diventare oggetto di reazioni (Bessi, Fili-strucchi, 2018).

La violenza domestica incide negativamente sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori, se pur con caratteristiche diverse. Ambedue i genitori tendono a negare le loro difficoltà e a negare quelle dell'altro genitore. Chi opera nei servizi socio-sanitari si è sentito descrivere l'altro genitore/genitrice come adatto/a: il fatto di non essere direttamente maltrattanti con i figli è stato un argomento utilizzato spesso dalle madri per difendere i padri, così come i padri non riconoscono le difficoltà materne, conseguenti alle loro condotte.

I padri violenti sono inadeguati anche per il solo fatto di esporre i figli alla violenza, evento già di per sé sfavorevole e fonte di sofferenza. Sono inadeguati perché offrono un modello di comportamento del tutto negativo, che include la realistica possibilità di una trasmissione intergenerazionale.

Anche i figli sono percepiti come proprietà su cui esercitare un potere, atteggiamento che esclude la possibilità di cogliere i bisogni evolutivi degli stessi.

Bancroft e Silverman (2002) ritengono che i padri che maltrattano le madri presentino, nelle relazioni con i figli, alcune caratteristiche:

- *utilizzo dell'autorità*: la severità diventa incontrollata a causa della fatica ad accettare che il proprio comando non venga immediatamente eseguito, o messo in discussione;
- *disimpegno*: i padri maltrattanti delegano le funzioni genitoriali alle madri, salvo assumere comportamenti contraddittori, che vanno dal lassismo all'autoritarismo;
- *delegittimazione delle madri*: una madre maltrattata e denigrata non può che essere percepita dai figli come una figura debole e incapace, su cui non poter contare. La delegittimazione è particolarmente dannosa, poiché altera il rapporto educativo della madre nei confronti dei figli;
- *autoreferenzialità*: i padri maltrattanti sono autocentrati e si attendono che anche i figli siano attenti ai loro bisogni (è capitato spesso di sentire delle madri riferire di essere state aggredite a causa dell'impossibilità, da parte del padre, di vedere una partita di calcio per il pianto dei bambini);
- *differenza tra comportamento privato e pubblico*: questi padri sono, generalmente, molto abili a fornire agli operatori un'immagine di adeguatezza (Enrichens, 2020).

Anche Pauncz (2016) descrive le caratteristiche della genitorialità dei padri violenti, generalmente scarsamente poco inclini a prestare attenzione ai figli:

- *padri iper-controllanti*: la violenza è spesso l'esito di un bisogno ossessivo di controllo, che viene esercitato sia sulla madre, sia sui figli. L'esigenza di ispezionare ogni cosa non si concilia con il bisogno che hanno i figli di sperimentare relazioni sociali autonome, a cui vengono così impedito esperienze maturative importanti;
- *padri autoritari*: dettano legge, impongono le loro decisioni senza alcuna apertura e ricorrono a metodi violenti, anche solo psicologicamente, pur di imporre il loro volere. Incutono paura e soggezione;
- *padri che disinvestono*: diversamente dai padri autoritari sono spesso assenti, fisicamente, ma soprattutto affettivamente e dal punto di vista educativo, delegano tali funzioni alle madri.

Risulta quindi evidente come la violenza, anche se non direttamente agita sui bambini, renda l'esercizio della responsabilità genitoriale altamente compromesso e questo riguarda entrambi i genitori.

### 3.3 Il minore testimone di violenza

La sofferenza dei bambini/e spettatori di violenza è stata oggetto, da parte degli operatori impegnati sui diversi ambiti, di studio e di analisi al fine di trovare percorsi adeguati sia per interrompere quanto prima l'esposizione alla violenza, sia per individuare percorsi terapeutici idonei.

La letteratura è concorde nell'affermare che un bambino/a subirà dei danni sia nella sfera psicologica ed emotiva, sia nei comportamenti e nelle relazioni. La salute, nella sua globalità, viene danneggiata.

Questi bambini, infatti, vivono, impotenti ed inermi, in un clima di terrore e di minaccia senza poter contare su strumenti difensivi. Certamente ci sono variabili come l'età e le risorse personali, ma gli effetti derivati dal vivere in un contesto di violenza sono comunque negativi.

Certamente i bambini più grandi hanno gli strumenti per chiedere aiuto (non sono pochi i bambini che chiamano direttamente le Forze dell'Ordine o si rivolgono ai vicini di casa), per lanciare messaggi, diretti o indiretti, ma sta poi alle persone a loro vicine cogliere i segnali di sofferenza.

Gli effetti derivanti dall'assistere alla violenza sono stati clinicamente e scientificamente provati e si possono riassumere:

- sentirsi cattivi, responsabili, colpevoli e impotenti di fronte al genitore maltrattato e a una situazione che non si comprende né si può o si riesce a gestire,
- depressione,



- bassa autostima,
- ansia,
- aggressività,
- scarsa capacità di gestione della rabbia,
- stati di agitazione ed irrequietezza,
- minori competenze sociali e relazionali,
- minori abilità motorie,
- alterazioni del ritmo circadiano e sonno disturbato da incubi o enuresi notturna,
- propensione alla somatizzazione,
- minori capacità empatiche,
- comportamenti regressivi,
- comportamenti autolesionisti,
- disturbi alimentari,
- bullismo,
- dipendenze (alcol e sostanze),
- minore o scarso rendimento scolastico a volte associato a problemi di apprendimento,
- comportamenti adultizzati, di accudimento e protezione verso la persona di riferimento maltrattata,
- riproducibilità del modello relazionale vissuto fatto di violenza, potere, sopraffazione, con il rischio per i maschi di diventare a loro volta adulti maltrattanti, e per le femmine di diventare a loro volta vittime<sup>9</sup>.

Una delle prime ricerche nel settore, che ha rappresentato un modello e ha orientato molti studi successivi, è stata quella effettuata, nel 1998 da Fergusson e Horwood, riguardante le conseguenze subite dai bambini/e spettatori di violenze, descritta da Milani e Gatti (2005).

Il fine di tale ricerca è stato quello di conoscere il rapporto tra l'esposizione alla violenza domestica e il rischio di diventare portatori di problemi di adattamento psicosociale nella giovane età adulta.

Lo studio longitudinale ha riguardato 1.265 bambini neozelandesi, osservati dalla nascita fino al diciottesimo anno di età. A quell'età, coloro che hanno vissuto in contesti violenti hanno evidenziato un alto rischio di assumere comportamenti di mal adattamento: problemi di salute mentale, comportamenti di abuso di sostanze e reati criminali.

---

<sup>9</sup> [www.volabo.it/in-ascolto-dellurlo-silenzioso-dei-bambini-e-delle-bambine-testimoni-di-violenza/](http://www.volabo.it/in-ascolto-dellurlo-silenzioso-dei-bambini-e-delle-bambine-testimoni-di-violenza/).

Una differenziazione tra chi esercita la violenza, se il padre nei confronti della madre o viceversa, comporta una diversificazione dei disturbi, più connotati da ansia, disturbi della condotta e reati contro la proprietà se è il padre ad esercitare la violenza, abuso di sostanze o dipendenza da alcool se il padre è oggetto di violenza. I bambini esposti alla violenza, conclude la ricerca, sono una popolazione a rischio di problemi di adattamento psicosociale nella giovane età adulta.

La percentuale di frequenza dei comportamenti maladattivi nei bambini testimoni di violenza è del 6,1%, a differenza dei bambini non esposti che è dell'1,9%.

L'esposizione alla violenza può generare i sintomi post traumatici da stress, PTSD (*post traumatic stress disorder*), che si possono così riassumere: ricordo intrusivo e incontrollabile dell'evento, gioco ripetitivo, reattività psicologica, problemi legati al sonno, presenza di distorsioni della memoria, regressione, problemi di apprendimento scolastico. Gli studiosi hanno evidenziato come anche la cessazione della violenza non abbia inciso sulla scomparsa dei sintomi.

Anche altri studi, Johnson (2002), Litrownik *et al.* (2003), Wolak e Finkelhor (1998), hanno messo in luce come ci sia un rapporto tra l'esposizione alla violenza e tratti aggressivi, depressivi e ansiogeni.

In merito alle competenze linguistiche e verbali, secondo una ricerca del 2001 (Huth-Bocks, Levendoski, Semel) che ha preso in considerazione bambini in età prescolare spettatori di violenze, questi hanno presentato un ritardo linguistico, aggravato dalla eventuale presenza di una figura materna incline alla depressione e quindi poco loquace e presente.

Anche il legame di attaccamento madre-bambino viene influenzato da esperienze di violenza assistita: è stato infatti verificato, tramite una ricerca effettuata nel 1999 da Zeanah *et al.*, che ha dimostrato come il vivere in un contesto di violenza provochi un legame di attaccamento disorganizzato. Anche l'osservazione di modelli di attaccamento sicuro ha dimostrato come tali modelli si fossero sviluppati con madri che non avevano subito alcun tipo di violenza.

Un aspetto altrettanto preoccupante riguarda l'influenza che la violenza assistita ha sui comportamenti adolescenziali: i bambini esposti alla violenza familiare saranno più facilmente dei bulli in età adolescenziale, ossia il 61% dei bulli hanno vissuto in un contesto violento, contro il 45,7% (Baldry, 2006).

Chi è stato testimone di violenza tenderà ad assumere comportamenti violenti nell'età adulta per effetto di quella che gli studiosi definiscono "trasmissione intergenerazionale", che prevede che la violenza, sperimentata in età infantile, venga appresa, minimizzata e agita.

Occorre comprendere come un bambino si difende dalla sofferenza, quali meccanismi attiva, come può reagire quando vede un proprio familiare, la madre, subire violenza da parte di un altro familiare, generalmente il padre.

Montecchi (2005) descrive in maniera chiara i comuni meccanismi di difesa che un bambino utilizza quando si trova in una situazione di abuso: prova paura, rabbia, dolore, angoscia, vergogna, senso di colpa e i meccanismi di difesa aiutano a soffrire meno e a preservare integra l'immagine dei genitori.

Si pensi, per esempio, allo stato di sofferenza o al senso di colpa che può provare un bambino che assiste alla violenza contro la madre da parte del padre perché, secondo l'accusa del padre, non ha sufficientemente vigilato sulla preparazione scolastica del bambino stesso. Chi lavora nei servizi per la tutela minori di queste situazioni ne ha viste tante.

Tali meccanismi sono stati descritti da Montecchi (2005) e, i più comuni, sono:

- la rimozione: rimuovere vuol dire portare via, allontanare, non ricordare gli eventi traumatici, che, tuttavia, possono riemergere attraverso strade patologiche;
- la negazione: rifiutare di ammettere ciò che è vero. Tale meccanismo comporta una distorsione della realtà o un rifugiarsi nella fantasia;
- il distanziamento affettivo: quando la rimozione e la negazione non sono sufficienti la soluzione può diventare quella di allontanare il dolore da sé, congelare le emozioni. Le conseguenze di tale atteggiamento è l'isolamento, la perdita di interesse, con relativo calo di rendimento scolastico;
- la scissione, la proiezione, l'idealizzazione: tale meccanismo comporta che il genitore abusante venga percepito in modo scisso, ossia vengano separate le parti buone e le parti cattive e queste ultime siano proiettate verso l'esterno. Questo meccanismo consente di preservare la propria famiglia, priva di parti negative, ma comporta una confusione tra realtà e fantasia;
- identificazione con l'aggressore o con la vittima: il comportamento angosciante del genitore viene minimizzato e normalizzato attraverso l'identificazione, sia del padre reale sia della parte oscura, il male, di cui è portatore ogni essere umano. Il bambino, infatti, entra in contatto con gli aspetti che la collettività rifiuta, come l'aggressività, l'odio, la sessualità perversa. L'identificazione con la vittima subentra quando il bambino vive sensi di colpa, conseguenti ai sentimenti di rabbia e aggressività che prova verso il genitore abusante. L'identificazione

con la vittima permette l'espiazione. Bambini vittime di violenza potranno, nell'età adulta, assumere il ruolo di carnefice o di vittima, in una catena senza fine, se non intervengono processi terapeutici.

L'assistere alla violenza, come Montecchi delinea (2005, pp. 116-124), può provocare nei bambini diverse forme di disagio che si manifestano soprattutto in alcune aree:

- del comportamento con aggressività, crudeltà verso animali, iperattività, comportamenti antisociali;
- cognitiva con scarso rendimento scolastico, ritardo dello sviluppo;
- fisica, con disturbi del sonno, inadeguato sviluppo psicomotorio, sintomi psicosomatici.

La causa del malessere è strettamente connessa al tipo di meccanismo difensivo utilizzato, quale il distanziamento affettivo, essendo inefficaci i meccanismi della rimozione e della negazione.

Il distanziamento affettivo porta ad una sorta di anestetizzazione dei sentimenti, con un conseguente decadimento degli aspetti emotivi e cognitivi.

È possibile anche assistere ad un rifiuto, da parte del bambino, di un genitore, che può essere il genitore aggressore, allora assumerà il ruolo di vittima con cui si è identificato, oppure il genitore vittima, assumendo perciò il ruolo dell'adulto aggressore.

Pauncz (2016) descrive gli effetti che la violenza assistita ha sui minori in rapporto all'età, tenendo tuttavia presente che tali effetti dipendono anche dalla presenza di alcune variabili, come le caratteristiche del bambino e il contesto familiare e sociale. Si possono definire quindi alcune fasi.

- *Prenatale*: è ormai consolidata l'idea che la violenza spesso inizi, o non cessi, nel periodo della gravidanza, periodo durante il quale la futura madre è centrata a prepararsi ad assumersi questo ruolo: la violenza compromette sia la funzione genitoriale materna sia la condizione del bambino che, già all'interno dell'utero, avverte le emozioni materne e percepisce i rumori esterni, tra cui le urla minacciose.
- *Dalla nascita fino ai 2 anni*: i bambini piccoli, a fronte di situazioni di stress, possono avere risposte di tipo fisico, quale accelerazione del battito cardiaco, sudorazione, pianto ed agitazione. La madre, oggetto di violenza, non è in grado di rispondere ai bisogni di accudimento di un neonato, quali il contatto fisico, il nutrimento e l'attenzione continua, generando in tal modo un circolo vizioso, dato dall'assenza materna e dalla maggiore irrequietezza che un neonato presenta a causa della carenza di cure. Un rischio che corre un neonato è anche quello

di subire direttamente i comportamenti violenti messi in atto dal padre, per il solo fatto di essere in braccio alla madre al momento dell'esplosione della violenza.

- *Bambini tra i 6 e i 12 anni*: i bambini appartenenti a questa fascia di età possono esprimere il loro disagio in modi diversi, che dipenderanno anche dal genere. I bambini potranno essere più aggressivi, offensivi nei confronti delle bambine o degli insegnanti, oppure ritirati e in difficoltà a sviluppare relazioni sociali. Potranno sviluppare comportamenti tipici del bullismo, ma esserne anche vittime. Le bambine possono mostrare un buon rendimento scolastico, se riescono a individuare nella scuola un contesto protettivo in cui investire.
- *Adolescenti*: un comportamento tipico degli adolescenti testimoni di violenza è la scarsa frequenza scolastica, che può anche divenire abbandono, dovute alla necessità di controllare, nel proprio ambiente, le dinamiche relazionali. Possono, al contrario, uscire dal proprio ambiente domestico e cercare nell'alcool e nella droga un modo per sedare l'ansia. Non è da escludersi anche l'utilizzo delle fughe da casa. Scelte devianti e irresponsabili rappresentano, a volte, una via di fuga.

Soavi (2018) sottolinea come l'assistere alla violenza può compromettere la strutturazione della personalità o esitare in percorsi devianti, attraverso l'assunzione di comportamenti violenti.

Il bambino che vive in un contesto violento è costretto a rapportarsi a persone inaffidabili, a vivere in un contesto insicuro e imprevedibile, a sentirsi in colpa per essere "risparmiato" da violenze dirette.

Il mondo dei bambini vittime di violenza assistita è popolato da dolore, impotenza, paura e vissuti di solitudine, perché tali emozioni non sono, generalmente, condivise.

Gli operatori, siano essi appartenenti all'area della psicologia, del servizio sociale, della pedagogia o della magistratura minorile, abituati a colloquiare con i minori, possono testimoniare come, in presenza di determinate condizioni, in un contesto accettante ed empatico, i bambini, anche i più chiusi, finiscano per riferire le loro sofferenze, soprattutto quando sono vittime dirette degli abusi. Quando vivono situazioni di aspro conflitto tra i genitori riescono a dire "Quei due testoni", assumendo una situazione di equidistanza da entrambi, ma i bambini vittime di violenza assistita faticano a raccontare scene che vorrebbero solo dimenticare.

La presa in carico di questi bambini e dei loro genitori deve essere globale, soltanto un trattamento multidisciplinare può scongiurare che da adulti,

per effetto della trasmissione transgenerazionale, possano, a loro volta, diventare adulti violenti.

## **Conclusioni**

La violenza domestica impedisce ai genitori di essere capaci di svolgere il proprio ruolo in modo adeguato, ciò obbliga una presa in carico allargata e che abbia come oggetto tutto il nucleo familiare.

Ci sono dimensioni sociali, dimensioni psicologiche, dimensioni giuridiche, dimensioni educative che non possono né ignorarsi né sovrapporsi.

La rete di protezione, di cui si parlerà a lungo nei diversi capitoli, comprende tanti attori: il Servizio Sociale, il Servizio Sanitario, la Scuola, il Pronto Soccorso, le Forze dell'Ordine, l'Autorità Giudiziaria Minorile e Ordinaria, i Centri Antiviolenza.

La Convenzione di Istanbul (11 maggio 2011) prevede una formazione specifica di tutti gli operatori impegnati sul campo della violenza, poiché la preparazione, la competenza professionale, la capacità di sviluppare relazioni empatiche, consente di affrontare le situazioni in modo conveniente e sincrono. Il rischio, là dove la presa in carico sia inadeguata e superficiale, è quello di provocare forme di vittimizzazione, ossia risposte inadeguate che non solo non sono risolutive, ma che nella casistica della violenza possono essere addirittura dannose. L'obiettivo da raggiungere è la fuoriuscita della donna dalla situazione di violenza, attraverso azioni concordate e mirate dei diversi attori che, pur contando su strumenti professionali propri e diverse risorse, debbono condividere approcci culturali e obiettivi da raggiungere.

La violenza assistita coinvolge tutto il nucleo familiare, ma i bambini ne subiscono i maggiori danni.

L'interdisciplinarietà non è quindi un'opzione, è una scelta obbligata, ma sappiamo come, invece, nella realtà i servizi socio-sanitari siano frammentati e scarsamente comunicanti.

## 4. *Gli orfani di femminicidio*

di *Dina Galli*

### 4.1 Orfani speciali, orfani dei crimini domestici

Fino al 2001 l'uccisione del coniuge, generalmente la donna, era definito uxoricidio: l'introduzione del termine femmicidio è dipeso dalla necessità di riconoscere come l'uccisione di una donna sia spesso una morte annunciata, ossia il finale di una lunga storia di violenza e soprusi. Femminicidio è l'eliminazione fisica di una donna e, contemporaneamente, l'annientamento morale della figura femminile in quanto tale.

Scrivono Spinelli (2008) che il femmicidio e il femminicidio costituiscono violazione dei diritti fondamentali delle donne in quanto donne: il femminicidio vede l'uccisione di una donna in quanto appartenente al genere femminile, appartenenza che ha provocato la violenza estrema. Sul dizionario Devoto Oli (edizione 2009) il femminicidio è definito "qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte".

Il concetto di *feminicidio*, in spagnolo, lo si deve all'antropologa Marcela Lagarde (2000) rappresentante del femminismo latino-americano che ha creato questo termine per descrivere una città nord messicana, Ciudad Juárez, definita "cimitero delle donne", vittime di stupri, violenze di ogni genere e omicidi. È riuscita a creare una speciale Commissione Speciale sul femminicidio ed ha ottenuto il riconoscimento del reato di femminicidio all'interno del Codice penale nel 2007.

Nell'ordinamento penale italiano il termine femminicidio, quindi, è stato introdotto nel decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".

Il governo ha presentato tale decreto-legge, specifico sul “femminicidio”, a distanza di due anni dalle raccomandazioni del Comitato CEDAW (Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna), che chiedeva di scegliere misure strutturali orientate a considerare la situazione delle donne in contesti vulnerabili con cui “assicurare che le donne vittime di violenza abbiano immediata protezione, compreso l’allontanamento dell’aggressore dall’abitazione, la garanzia che possano stare in rifugi sicuri e ben finanziati su tutto il territorio nazionale, che possano avere accesso al gratuito patrocinio, all’assistenza psico-sociale e ad una adeguata riparazione, incluso il risarcimento”<sup>1</sup>.

Nel 2017 il Senato ha istituito una Commissione d’inchiesta parlamentare sul femminicidio e, nel 2019, è stata approvata la Legge n. 69/2019, “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

La violenza di genere può, a volte, degenerare in crimine e il danno esistenziale, emotivo, psichico che già subisce un bambino che assiste alla violenza domestica, diventa devastante quando quello stesso bambino resta orfano per mano paterna. Nel giro di poco tempo un bambino perde entrambi i genitori, la madre perché uccisa dal padre e il padre perché o viene arrestato o si suicida.

In tanti casi, al di là delle differenze socioeconomiche e culturali, c’è un aspetto unificante. È la volontà manifestata dalla donna di avviare le pratiche per la separazione che scatena nell’uomo la reazione, valutata come legittima.

L’attenzione verso gli orfani della violenza è stata, negli anni, abbastanza trascurata, tant’è che la letteratura sul tema è, almeno in Italia, scarsa.

La denominazione dei bambini orfani speciali non è comune: si deve ad Anna Costanza Baldry (2018) psicologa, la produzione di un volume nel quale ha trattato il tema degli orfani, da lei definiti “orfani speciali”. La denominazione “orfani speciali” richiama ad una condizione unica, irripetibile, incomparabile, come può essere quella di bambini rimasti privi dei genitori a causa di un omicidio commesso all’interno della famiglia.

Per Baldry (2018), quindi, sono orfani speciali quei minori e quegli adolescenti che hanno perduto nello stesso tempo entrambi i genitori, ciò avviene perché, generalmente la madre, è vittima di omicidio per opera per padre, il quale o si suicida o viene tradotto in carcere. I bambini sono pertanto le vittime collaterali<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> [www.giuristidemocratici.it/Genere\\_Famiglia/post/20130909092237](http://www.giuristidemocratici.it/Genere_Famiglia/post/20130909092237).

<sup>2</sup> [www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2016/10/lineeguida-switch-off\\_italiano.pdf](http://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2016/10/lineeguida-switch-off_italiano.pdf).



Nel linguaggio giuridico il termine coniato è quello di “orfani di crimini domestici”, espressione che evidenzia la situazione di quei bambini che, a seguito del crimine commesso all’interno della famiglia, si trovano privati di entrambe le figure genitoriali.

Tale definizione è contenuta nella Legge dell’11 gennaio 2018, la n. 4, di cui sarà dato ampio riscontro.

Nel 2020 l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha prodotto un documento di studio e proposte dal titolo “La tutela degli orfani dei crimini domestici”. In questo documento si legge:

La condizione drammatica che si trovano a vivere gli orfani per crimini domestici rende necessaria un’attenzione specifica, che impone la messa in campo di strumenti adeguati ed efficienti, idonei a dare una risposta celere ai loro molteplici bisogni, anche con riferimento al nuovo contesto familiare.

Lo Stato non può ignorare questi bambini di cui, come afferma la stessa Autorità Garante, non si conosce l’effettiva dimensione numerica; è necessario prevedere ogni forma di tutela, per evitare che a dramma si sommi altro dramma dovuto all’assenza dello Stato.

È molto importante intervenire con sollecitudine nelle situazioni in cui si individuano indicatori di violenza e attivare interventi di sostegno alla genitorialità fragile.

La stessa Garante auspica, appellandosi al Ministero dell’Economia e della Finanza, che l’iter che consente l’utilizzo dei fondi a favore delle vittime sia il più celere possibile: chiede al Ministero delle pari opportunità di promuovere linee guida che consentano di procedere in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Chiede al Consiglio Superiore della Magistratura, CSM, di promuovere il coordinamento tra i diversi uffici giudiziari al fine di tutelare tempestivamente gli orfani a seguito dell’evento delittuoso. Ritiene che le Forze dell’Ordine debbano essere particolarmente preparate e formate per poter affrontare con sollecitudine e competenza gli interventi a tutela degli orfani.

La stessa formazione specifica deve riguardare anche tutte le professioni sul campo, magistrati, avvocati, psicologi e assistenti sociali.

Sono state sollecitate le Regioni ed anche i Comuni ad attivare servizi di informazione e orientamento, assistenza e consulenza a tutori e curatori speciali, reti di sostegno degli affidatari, supporto psicologico e garanzia del diritto allo studio per gli orfani (anche al Ministero dell’Istruzione l’Autorità

garante ha rivolto una specifica raccomandazione) e assistenza medico psicologica gratuita<sup>3</sup>.

## 4.2 Alcune storie

La narrazione di alcuni casi di femminicidio fornisce una rappresentazione di quello che viene definito un dolore insanabile per le vittime collaterali, ossia i bambini.

La casistica è stata presa dai diversi quotidiani, principalmente da «Repubblica» e «Corriere della sera».

Il 19 aprile 2021 è stata riportata la notizia di questo femminicidio: *Uccide la moglie a colpi di martello poi chiama il 112 per costituirsi*.

Alcuni brani sono particolarmente significativi: “G.A. 50 anni, operaio, ha massacrato la moglie trentanovenne (...) un delitto maturato al culmine di una lite scoppiata in casa, probabilmente sotto gli occhi dei due figli, di 13 e 9 anni (...), purtroppo il sospetto degli investigatori è che dietro a questa barbara uccisione ci sia l’ennesima storia di violenza taciuta e sopportata nel nome della famiglia. L’ennesimo sacrificio di una donna che si trova a pagare il prezzo più caro, dopo aver creduto invano di salvare un rapporto malato (...) i bambini, invece, sono stati allontanati dalla casa e affidati a un parente”.

Nel maggio 2022, un padre uccide la madre, la figlia sedicenne e tenta di uccidere anche il figlio ventitreenne che, a causa dei colpi di martello ricevuti sul cranio, certamente riporterà, a parere dei medici, seri danni neuro-motori. Non solo quindi questo ragazzo ha visto morire la madre e la sorella ad opera del padre, ma a causa delle conseguenze dell’aggressione paterna, vedrà compromessa la sua autonomia esistenziale.

Questo padre, dopo il massacro compiuto attraverso l’uso di “un cacciavite, un martello, un trapano e un coltello”, convinto di aver sterminato la famiglia ha affermato “finalmente ci sono riuscito” e ha poi tentato il suicidio, che è stato valutato come “una messinscena”. Negli interrogatori si è poi autodefinito “mostro”, ma anche questa affermazione è apparsa agli inquirenti strumentale. Pare che la donna, insofferente ai continui rimproveri sull’uso disinvolto del denaro, fosse intenzionata, con l’appoggio e il favore anche dei figli, a separarsi, decisione che il padre non tollerava. Il padre era un architetto e si occupava di ristrutturazioni di bar e ristoranti e anche la madre lavorava per cui, dal punto di vista economico, pare non esistessero particolari problemi. Nessuno sembra fosse al corrente del clima familiare e

---

<sup>3</sup> [www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/tutela-orfani-crimini-domestici.pdf](http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/tutela-orfani-crimini-domestici.pdf).

non sono emerse segnalazioni o denunce. Sul Corriere, al termine del servizio, viene segnalato che si trattava “del terzo massacro in cinque mesi in questa provincia ricca, impaurita, angosciata da sé stessa”.

Questa notizia appare sul giornale come un “incidente domestico”. Una donna è deceduta per le gravi ustioni riportate in seguito allo scoppio di una bombola di gas. Il bambino, di 10 anni, sopravvissuto, affidato alla nonna, confida, a distanza di mesi dall’evento, che “mamma e papà litigavano sempre e il papà la picchiava, è stato lui che l’ha fatta morire perché la mamma non voleva dargli venti euro”.

I minori di cui si riferirà nelle prossime descrizioni, anche se portatori di un profondo dolore e rabbia, secondo Baldry non appartengono alla categoria degli orfani speciali in quanto le implicazioni di carattere psicologico e sociale sarebbero diversificate.

Si è ritenuto tuttavia di descrivere queste situazioni perché danno comunque la rappresentazione della particolare sofferenza che debbono sopportare i bambini che assistono alla ferocia usata da mani assassine (anche se diverse da quelle paterne) per uccidere le madri. Anche il padre che tenta, davanti ai figli, di uccidere la madre e che poi si suicida non può che aver causato nei figli un trauma non cancellabile, difficilmente superabile se non attraverso un aiuto psicoterapeutico.

Un altro episodio, anche se il finale ha avuto un diverso epilogo, è avvenuto il giorno 7 aprile 2021: i quotidiani hanno descritto una tragedia familiare sconvolgente, se si pensa che vi hanno assistito i figli di 4 e 7 anni. Al primo piano di una palazzina in ristrutturazione abitava una famiglia composta dal padre, di professione ingegnere, dalla madre, insegnante, e dai loro due bambini. Scrive il cronista: “(...) per una qualche ragione tra i due nasce una violenta discussione. Il professionista afferra un coltello e colpisce la donna al collo, lei urla e chiede aiuto. Si divincola a fatica, corre giù per le scale stringendo i figli a sé e si accascia fuori dal portone d’ingresso (...) le ferite non sono gravi, ma la tragedia più grave è all’interno dell’appartamento (...) i carabinieri entrano e trovano l’ingegnere in cucina. È a terra agonizzante: la gola e i polsi recisi con un secondo coltello che ha ancora in mano. Fanno di tutto per salvarlo, ma ha perso troppo sangue e muore prima ancora dell’arrivo del 118”. I vicini di casa parlano di una famiglia normale, di persone “a modo” che non avevano mai dato adito a sospetti. Quei bambini, di anni 7 e 4, hanno visto con terrore la madre aggredita e insanguinata per opera del padre e sono rimasti orfani dello stesso, autore della propria morte.

Il 21 ottobre, sempre sui quotidiani, è stato descritto un altro omicidio compiuto da un uomo nei confronti di una donna, madre di una ragazzina di 17 anni avuta da una precedente relazione.

La signora aveva chiuso una difficile relazione con il convivente a causa dei suoi comportamenti, ma questi, non rassegnandosi alla fine della relazione, continuava a controllare le persone che la ex frequentava, al fine di accertare se avesse instaurato un nuovo rapporto. La sera del 20 ottobre l'ex compagno ha aspettato la donna in strada nei pressi della sua abitazione e, quando l'auto della donna si è fermata, l'uomo ha spaccato con un martello il finestrino e ha poi inferito sulla testa della donna, che è deceduta sul colpo.

A distanza di poco tempo si scopre che anche la mamma dell'assassino di Juana era stata uccisa dal suo ex: sì, anche la mamma dell'assassino (allora quattordicenne) era stata vittima di femminicidio. Questo assassino era già stato arrestato a causa dei suoi comportamenti violenti, aveva patteggiato due anni con pena sospesa, a patto di sottoporsi ad un percorso di riabilitazione, poche settimane prima del compimento del delitto. Un evento che, al di là della reazione di raccapriccio che provoca, andrebbe studiato a fondo, sia per la mancata protezione della vittima, che aveva denunciato il suo carnefice, sia per capire che tipo di conseguenze psicologiche aveva subito questo adolescente, che aveva visto la madre morire per opera di un uomo e che, a sua volta, ha ucciso una madre: da vittima a carnefice.

sul sito del quotidiano «Avvenire» è stato pubblicato, il 23 febbraio 2022, un servizio di Daliso: *Il grido degli orfani di femminicidio: Lo Stato adesso ci ascolti*. Sono stati riportati i racconti di Giuseppe e della nonna materna di Asia, molto significativi.

Giuseppe racconta: “Quando una madre viene ammazzata da un padre, un figlio è orfano subito. Dal giorno dopo. E di tutto. Via dalla casa, quasi sempre teatro del massacro. Via da scuola, perché servono tempo, accertamenti, colloqui e perché la nuova sistemazione (che sia la casa dei nonni o una comunità protetta) non è mai nello stesso posto in cui si viveva prima. Via dalle cose di prima: gli amici, lo sport, il catechismo. Così mi sono ritrovato io a 18 anni. A quarantatré anni la ferita è ancora aperta, ma il mio lavoro mi ha salvato. Ho deciso di lavorare in un ospedale perché a differenza di mio padre volevo dare la vita, non toglierla”. Giuseppe ha scelto di diventare operatore sanitario, ma denuncia il fatto di aver dovuto affrontare in solitudine il suo dolore e di aver dovuto pagare di tasca propria la psicoterapia quando “lo psicologo mio padre l'ha avuto invece fin dal primo giorno di carcere. Lo Stato ancora non arriva, o arriva troppo tardi, nonostante la legge approvata nel 2018”. Giuseppe segnala la lentezza e la esiguità dei fondi, la macchinosa burocrazia, la mancanza di un'integrazione tra i diversi attori della rete e la mancata disponibilità di dati affidabili, reperiti solo dal terzo settore.

La testimonianza di una nonna che ha perso la figlia di venti anni, uccisa con 48 coltellate dall'ex fidanzato, è particolarmente angosciata. Nel suo

racconto definisce la nipote anch'essa morta perché “mia figlia mi ha lasciato la piccola Asia, una bambina che ho visto morire proprio come la sua mamma, perché una bambina muore quando subisce un trauma del genere”. Per questa nonna il trauma dei bambini sopravvissuti è paragonabile alla “morte”. La sua vita però è orientata a testimoniare la sua esperienza, a sollecitare lo Stato affinché riconosca i diritti degli orfani speciali, ma con i fatti perché, a suo dire, il denaro promesso poi non arriva. Ha fondato un'Associazione che si chiama Giordana, e ha creato una struttura di accoglienza e reinserimento sociale delle donne vittima di violenza<sup>4</sup>.

La prevenzione del femminicidio richiede di proteggere, in modo repentino ed efficace, le donne che intendono sottrarsi ad un clima di violenza e affiancarle in un percorso di ricostruzione della loro vita.

### 4.3 Dati quantitativi

Reperire dei dati numerici sul numero di bambini rimasti orfani in seguito all'uccisione delle madri non è semplice.

Il 26 aprile 2022, sul sito del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza e Direzione Centrale della Polizia criminale, sono stati pubblicati i dati statistici “di tutti gli episodi delittuosi che integrino fattispecie riconducibili alla violenza di genere”, estrapolati attraverso l'analisi dei dati acquisiti attraverso la banca dati delle Forze di Polizia, dai dati provenienti dai presidi territoriali di Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri.

Dal 1° gennaio al 21 novembre 2021 sono state uccise 109 donne, di cui 63 per opera del partner o ex partner. Nella stessa data del 2020 le donne uccise erano 101. I delitti commessi nell'ambito familiare/affettivo sono stati 136, mentre l'anno precedente sono stati 130, tra questi le vittime di genere femminile sono state 87 nel 2020, 93 nel 2021, nello stesso periodo.

Nel periodo 1° gennaio-24 aprile 2022 sono state uccise 30 donne nell'ambito, definito nel documento, familiare/affettivo, di cui 17 uccise dal partner/ex partner. Rispetto allo stesso periodo del 2021 si è assistito ad un incremento del 7% degli omicidi, con una diminuzione (-6%) del numero delle donne uccise (da 35 a 33).

---

<sup>4</sup> [www.avvenire.it/attualita/pagine/il-grido-degli-orfani-di-femminicidio-lo-stato-adesso-ci-ascolti](http://www.avvenire.it/attualita/pagine/il-grido-degli-orfani-di-femminicidio-lo-stato-adesso-ci-ascolti).

Quello che è certo è che ad essere uccise sono donne di tutte le età, appartenenti a tutti i ceti sociali, residenti nelle differenti parti del paese. Generalmente sono uccise da uomini con cui hanno avuto relazioni affettive, sentimentali, matrimoniali e dai quali hanno tentato di allontanarsi<sup>5</sup>.

Spesso, 7 volte su 10, hanno provato a chiedere aiuto alle diverse istituzioni, Servizi Sociosanitari, Forze dell'Ordine, senza ottenere una risposta adeguata ed efficace.

Se è possibile reperire i dati sulle donne uccise dai propri partners o ex partners, diventa estremamente complesso reperire i dati sui minori rimasti orfani. Se si entra nel sito del Ministero dell'Interno e si effettua una ricerca sui dati quantitativi degli orfani dei crimini domestici appare la voce "Nessun risultato trovato"<sup>6</sup>.

In Italia manca un censimento dedicato agli orfani di crimini domestici, tant'è che i servizi dedicati a questo tema citano l'impresa sociale "Con i bambini": gli orfani di femminicidio nel dicembre 2021 risultavano essere 2.000<sup>7</sup>.

Nell'anno 2020 gli orfani di femminicidio erano in totale 169: il 39,6% minorenni, ossia 67 su 169, il 32,5%, ossia 55 su 169 è rimasto orfano anche del padre che si è tolto la vita dopo il femminicidio. Il 46,7% dei figli sopravvissuti (79 su 169) aveva assistito alle precedenti violenze del padre sulla madre e, di questi, il 54,4% era minorenne. Perdere la propria madre in circostanze così violente e ad opera dell'altro genitore è un evento devastante per un bambino che diventa ancora più tragico nel caso in cui i figli siano presenti all'omicidio o ritrovino il corpo della madre: in Italia sono rispettivamente il 17,2% e il 30% dei figli sopravvissuti, rispettivamente il 72,4% e il 18% era minorenne al momento del delitto<sup>8</sup>. Nel 2020 risultano 2000 gli orfani di crimini domestici ad avere diritto ai benefici previsti dalla Legge n. 4 del 2018, ma tali dati sono stati reperiti solo da siti del terzo settore che affrontano il tema della distribuzione del fondo destinato agli orfani speciali: il fondo include incentivi per l'educazione e la formazione, per l'inserimento nell'attività lavorativa, per le spese mediche e assistenziali, oltre a una borsa di studio per la sussistenza<sup>9</sup>.

Se quindi è possibile ottenere informazioni circa i benefici previsti dalla suddetta Legge diventa quasi impossibile ottenere dati strettamente numerici.

---

<sup>5</sup> [www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-04/27\\_settimanale\\_omicidi\\_26\\_aprile\\_2022.pdf](http://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-04/27_settimanale_omicidi_26_aprile_2022.pdf).

<sup>6</sup> [www.interno.gov.it/it/search?search\\_fulltext=quanti+sono+gli+orfani+dei+crimini+domestici](http://www.interno.gov.it/it/search?search_fulltext=quanti+sono+gli+orfani+dei+crimini+domestici).

<sup>7</sup> [www.conibambini.org/2021/11/23/femminicidio-in-italia-oltre-2000-orfani-speciali/](http://www.conibambini.org/2021/11/23/femminicidio-in-italia-oltre-2000-orfani-speciali/).

<sup>8</sup> [www.vita.it/it/article/2022/01/22/orfani-di-femminicidio-il-172-dei-figli-sopravvissuti-era-presente-dur/161646/](http://www.vita.it/it/article/2022/01/22/orfani-di-femminicidio-il-172-dei-figli-sopravvissuti-era-presente-dur/161646/).

<sup>9</sup> [www.openpolis.it/rassegnastampa/la-violenza-di-genere-e-gli-orfani-di-femminicidio/](http://www.openpolis.it/rassegnastampa/la-violenza-di-genere-e-gli-orfani-di-femminicidio/).

Sul portale [www.istat.it/it/archivio/263901](http://www.istat.it/it/archivio/263901) si legge: “Anche se in maniera contenuta, nel terzo trimestre 2021, il numero delle chiamate valide, sia telefoniche sia via chat, è diminuito rispetto al precedente trimestre (8.217 chiamate valide -3,4%), mentre per le vittime si è registrata una diminuzione più evidente, si passa da 4.697 a 4.100 vittime (-12,7%) confermando così quanto già analizzato nel confronto tra primo e secondo trimestre 2021. Si mantiene pressoché costante la quota delle richieste di aiuto tramite chat, che costituiscono il 14,5% delle modalità di contatto (erano pari a circa al 15% nel secondo trimestre del 2021)”: tale diminuzione non può che essere letta come l’effetto della chiusura delle attività, a causa della pandemia, che ha costretto le donne a vivere accanto ai propri persecutori senza poter chiedere aiuto.

La stessa Autorità Garante ha chiesto al Ministero dell’Interno che nel database degli omicidi in ambito domestico siano inserite informazioni circa la presenza di figli di minore età, esigenza che è stata inviata anche al Parlamento.

Nel testo di Baldry (2018) si trovano delle informazioni importanti derivate dalla ricerca effettuata da una rete di attori (Eures-Ansa, Casa delle donne di Bologna, Ministero dell’Interno e alcune testate di quotidiani nazionali) sui casi di femminicidio riscontrati in Italia nel periodo 2000-2013 (pp. 99-111).

Rispetto alle caratteristiche sociodemografiche, di cui si riportano alcuni dati della vittima e del reo, emergono dati significativi: l’età media delle vittime è di 39 anni, quella del reo è di 45. Le donne in attività lavorativa rappresentano il 77,6% dei casi e nel 47,8% possiedono un titolo di diploma o di laurea. Le nazionalità più rappresentate sono l’italiana, sia per la vittima (il 94,4 %), che per l’autore (il 95,8%): a seguire la nazionalità albanese, marocchina, peruviana, ecuadoriana.

Sono stati identificati dei fattori di rischio che caratterizzano la relazione tra la vittima e il reo. I fattori di rischio sono quelle caratteristiche e quelle situazioni che possono condizionare la fattibilità di un evento che, nella situazione di violenza, sono: i precedenti penali, l’uso di sostanze, le denunce, gli ordini di allontanamento.

Alcuni studi internazionali hanno messo in evidenza come le donne sposate siano meno a rischio di essere uccise rispetto alle donne conviventi. Il matrimonio rappresenterebbe, per l’uomo, una maggiore garanzia di tenuta: in Italia, tuttavia, il dato è opposto (Baldry, Ferraro, 2010), nel 66,7% la vittima era sposata, nel 18% era ex moglie, nel 6,1% convivente, nel 6,1% ex convivente e nel 3% la partner. Il matrimonio rafforzerebbe nell’uomo il senso di proprietà.

La separazione è un fattore di rischio rilevante, se si pensa che tra il 30% e il 70% dei casi la vittima aveva avviato o attuato un percorso separativo o di cessazione della convivenza. Anche la presenza dei bambini è considerata un

fattore di rischio così come la gravidanza, vissuti dall'autore come condizioni che favoriscono una minor attenzione da parte della vittima. Gli orfani che avevano assistito in precedenza alle violenze subite dalla madre hanno rappresentato l'80,2% dei casi e nell'85,2% dei casi la coppia aveva figli minorenni a carico, di cui il 34,1% ha assistito all'uccisione della propria madre.

Se si esamina la modalità con cui gli orfani hanno appreso dell'uccisione della madre si evince che sono soprattutto i familiari a trasmettere le informazioni, il 47,90%, a seguire le Forze dell'Ordine, 22,90%, gli operatori socio-sanitari, 14,60%, in autonomia il 10,40%, da conoscenti il 4,20%.

Gli orfani, a seguito del femminicidio, sono stati collocati in prevalenza dai parenti materni il 62,7%, poi in strutture ad opera dei servizi sociali il 17,3%, dai parenti paterni il 16,4% e dalle sorelle o fratelli maggiorenni il 3,6%.

Nella giornata mondiale della violenza la Ministra della Giustizia Marta Cartabia ha affermato che, a due anni dall'entrata in vigore del "Codice rosso", la quantità ingente di numeri rappresenta "una vergogna della nostra società".

Il dato che emerge da diverse ricerche è che il 50% delle donne uccise è anche genitore (Baldry, 2016). Quello che è certo che i dati forniti dalla Direzione centrale anticrimine nel novembre 2021 sono drammatici ([www.larepubblica.it](http://www.larepubblica.it), 23/11/2021, p. 2): nel 36% dei casi, l'autore del femminicidio è il marito o il convivente. Un altro 36% comprende gli ex, mariti o conviventi, il 20% sono fidanzati o ex. Nel 40% di questi casi drammatici la donna uccisa era madre di bambini piccoli ([www.larepubblica.it](http://www.larepubblica.it)).

La raccolta dei dati e la loro valutazione è importante anche se il numero dei casi è basso e solo un numero esiguo di operatori vivrà direttamente l'esperienza professionale. Soprattutto la conoscenza dei fattori di rischio è rilevante perché consente di orientare tutti gli attori della rete a mettere in atto interventi preventivi. Troppe volte il femminicidio non è stato che l'epilogo di un percorso abbastanza prevedibile<sup>10</sup>.

#### **4.4 La condizione degli orfani speciali**

L'idea di occuparsi di questi minori è venuta a Baldry quando, nella rievocazione dell'attacco avvenuto nel 2001 alle torri gemelle, si è chiesta che destino avevano avuto quei bambini e quelle bambine che avevano perduto uno o entrambi i genitori nell'attacco terroristico. Le associazioni con i bambini orfani a causa dell'uccisione delle madri per opera dei padri sono state immediate. Scrive Baldry:

---

<sup>10</sup> [www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2016/10/lineeguida-switch-off\\_italiano.pdf](http://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2016/10/lineeguida-switch-off_italiano.pdf).



Che fine fanno, che cosa sappiamo di loro, con chi sono andati a vivere, come stanno dopo due, cinque, dieci o più anni dall'assassinio della madre? Ho cercato e non ho trovato alcun dato, alcuna informazione, nessuno ne aveva mai parlato in Italia, pochissimi studi all'estero. Erano orfani inesistenti (...). Come hanno potuto e saputo gestire quella tragedia incommensurabile che non dovrebbe mai accadere a un figlio, ossia perdere la madre perché uccisa da chi avrebbe dovuto amarla e proteggerla, ovvero il proprio padre? (2017, p. 15).

Da quel momento è nata per l'autrice l'idea di un progetto di ricerca, riconosciuto e sostenuto dall'Unione Europea. Infatti, nel 2015, sono stati pubblicati i dati della ricerca (Baldry e Cinquegrana), definita *Switch Off* (Who, Where, What. Supporting, Witness Children Orphans From Femicide in Europe) che ha visto coinvolti il Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli, la rete nazionale dei Centri antiviolenza "D.i.Re", l'Università Mykolas Romeris della Lituania e del Dipartimento di legge dell'Università di Cipro, da cui è emerso che il numero di orfani speciali nell'arco temporale 2000-2014 è stato di 1.600. Sulla quantificazione degli orfani speciali c'è maggiore indeterminatezza rispetto alla raccolta dei dati riguardanti le vittime di femminicidio.

All'interno di tale ricerca, consistita anche in interviste a 123 orfani divenuti maggiorenni, è emerso come l'84% di questi fosse presente al momento dell'omicidio: 8 volte su 10 erano minori già traumatizzati, in quanto avevano più volte assistito alla violenza in famiglia.

Alcuni aspetti di questa ricerca sono davvero inquietanti, poiché si riscontra la scarsa risposta delle istituzioni a bambini così bisognosi di risorse economiche, esistenziali e terapeutiche: il 58% non avevano avuto un adeguato sostegno psicologico, senza parlare del 98% dei casi abbandonato dal punto di vista economico (Adobati, 2019).

Il 3 dicembre 2021 sette Ministre (Fabiana Dadone, Maria Stella Gelmini, Luciana Lamorgese, Elena Bonetti, Marta Cartabia, Mara Carfagna, Erika Stefani) hanno presentato il pacchetto delle nuove misure contro la violenza alle donne approvato dal Consiglio dei ministri. Tra queste misure viene evidenziata la possibilità di versare gli indennizzi agli orfani di femminicidio già durante le indagini preliminari e non più al termine dell'iter giudiziario, di cui si conoscono i tempi lunghi, quando non lunghissimi.

Secondo l'opinione comune se un uomo uccide la moglie è insano di mente: questa idea non corrisponde ai dati di realtà. Alcuni di questi femminicidi sono compiuti da persone a cui sono state fatte diagnosi di depressione, disturbo paranoideo o disturbo d'ansia, disturbi che non hanno interdetto il contatto con la realtà.

Spiegare il femminicidio con la malattia mentale o con il “raptus” che ha invaso l’omicida è una strategia per allontanare da sé possibili comuni radici, ma non ha riscontri scientifici poiché, come scrive Baldry (2018), non ha radici scientifiche.

Gli stessi familiari, a volte, hanno il bisogno di spiegare che quanto è successo è l’esito legato alla patologia da cui era affetto il familiare.

Una delle caratteristiche del femminicidio è che il 29,4% dei partner si suicida, effetto che non si riscontra negli omicidi effettuati al di fuori del contesto familiare.

La relazione intima tra l’omicida e la vittima sembra condizionare tale scelta: le vittime maggiormente colpite sono, come è intuibile, gli orfani.

È evidente che un evento così drammatico interrompe un normale processo di crescita. La ricerca *Switch Off* ha messo in evidenza come i cambiamenti di vita a cui è obbligato un orfano non possono che rappresentare ulteriori cause di stress. Gli eventi sono molteplici, dall’uccisione della madre, a cui seguono il traumatico disfacimento del contesto familiare, derivato o dall’arresto del padre o dalla perdita a seguito del suicidio dello stesso, il trasferimento in altro ambiente con la conseguente perdita di tutti riferimenti scolastici e sociali. La soluzione a cui ricorrono le Forze dell’Ordine e i Servizi Sociali è quella, generalmente, dell’affidamento a parenti, nonni e zii, soluzione che non sempre si è rivelata opportuna. I legami parentali, sia con il minore che con la vittima o il reo, non consentono alle figure parentali di svolgere adeguatamente il ruolo di affidatari.

La ricostruzione dell’accaduto e la sua rielaborazione sono passaggi difficili e problematici per i familiari, che tendono ad evitare di parlare di un argomento troppo doloroso. Spesso ritengono di tutelare gli orfani ricorrendo al silenzio o sottraendosi a eventuali domande. Questi atteggiamenti impediscono al minore rimasto orfano di farsi una rappresentazione chiara di quanto accaduto, e di affrontare un trauma che viene reso ancora più complesso in presenza di tabù inaffrontabili. L’allontanamento dal proprio ambiente è di per sé un intervento traumatico, per cui il privilegiare la continuità degli affetti appare come la soluzione più adeguata rispetto all’affidamento a persone sconosciute, ma l’affiancamento e la presa in carico psicologica del nucleo è dirimente: a volte chi decide è costretto a scegliere il “meno peggio”, la soluzione che presenta meno rischi rispetto ad altre.

L’orfano vive anche laceranti sensi di colpa, ovviamente dipende dall’età del minore, per non aver saputo impedire quanto è successo, oltre a sentimenti angoscianti derivati dalla paura di essere ucciso. Spesso l’omicidio non è che l’ultimo anello di una catena di violenze che il bambino ha già più volte

visto e sentito. Il trauma che ha vissuto si ripercuote pesantemente sullo sviluppo psicoevolutivo, tanto che la psicologia descrive una serie di possibili disturbi: forme di estraniamento dalla realtà, fino ad arrivare alla dissociazione, oppure sintomi ascrivibili alla sindrome post traumatica da stress, o disturbi reattivi dell'attaccamento. La ricostruzione psichica non è possibile senza l'intervento terapeutico: si tratta di bambini straziati dal dolore e dalla perdita, privati all'improvviso della base sicura, tormentati da sentimenti ambivalenti, rabbia, dolore e incomprensione.

Sono orfani speciali perché la situazione nella quale, di punto in bianco, si vengono a trovare è davvero unica, ossia hanno bisogni speciali, bisogni che investono tutte le aree dell'esistenza, tanto che sono costretti, nel giro di poco tempo, a iniziare una nuova vita, portando con sé un trauma e un dolore difficilmente recuperabili (Adobati, 2019). Il trauma è triplice, dicono gli psicologi, perché comprende la perdita contemporanea di entrambi i genitori, il contatto diretto con la violenza fatta di sangue, urla e morte e l'abbandono immediato del proprio ambiente di vita.

Mentre il dolore e il lutto sono sentimenti comuni a tutti i bambini, la modalità per affrontarli può diversificarsi.

Diversi fattori incidono sulle strategie messe in atto dagli orfani, come l'età, la dinamica dell'evento, la presenza o meno all'evento stesso e al modo, se assenti, con cui hanno appreso quanto è successo.

I ragazzi più grandi sanno che, se pur con molto dolore, dovranno sopravvivere, certezza che non possono avere i più piccoli che, nel giro di poco tempo, si trovano catapultati in un mondo completamente diverso: non è raro che continuino a chiedere della mamma, oppure tendano a costruirsi un mondo fantastico all'interno del quale è presente la mamma.

Quando vivono tra familiari che presentano dinamiche relazionali complesse a seguito di quanto avvenuto i bambini tendono a ritirarsi, rinunciando a soddisfare il loro desiderio di sapere.

I ragazzi preadolescenti e adolescenti a volte esprimono una certa sicurezza e forza, che è solo un segnale di rimozione.

Le reazioni all'evento possono essere diverse, ogni bambino reagisce a suo modo, anche all'interno della stessa famiglia: i sintomi, gli stati emotivi e i comportamenti possono diversificarsi.

Le conseguenze non sono solo di natura psicologica, ma anche psico-sociali e sociali: il trauma interferisce sul livello di funzionamento globale, sul benessere fisico e sul rendimento scolastico (Alisic, *et al.*, 2008).

Diversi autori sottolineano che gli orfani speciali hanno reazioni speciali e speciali conseguenze, ossia uniche e particolari. Spuij (*et al.*, 2012) descrive il dolore cronico che caratterizza questi bambini che si trovano, infatti,

in una condizione psichica tale da poter evolvere in atteggiamenti di negazione della morte o di inettitudine.

Per gli orfani speciali è stata individuata una specifica sindrome, la *Child traumatic grief*, che consiste nella impossibilità di superare le fasi previste per l'elaborazione del lutto (Brown, Goodman, 2005), dovuta anche alla incapacità del contesto parentale, a sua volta alle prese con una difficile gestione del proprio lutto, di poter aiutare i bambini a sostenere il percorso.

Nel testo di Baldry, a pagina 52, è riportata una tabella nella quale sono descritti i sintomi e le difficoltà riportate dagli orfani speciali: paure ed ansie, ricordi intrusivi, dissociazione/illusione (sensazione di stordimento, dissociazione, sensazione di udire voci), ricorso a giochi che rievocano l'evento, disturbi del sonno, evitamento, comportamenti aggressivi, comportamenti autolesionistici, stati di umore negativi, indifferenza, dolore manifesto, regressione. Dal punto di vista sociale i sintomi più facilmente riscontrabili sono difficoltà di attaccamento e difficoltà sul piano sociale. Le conseguenze fisiche fanno riferimento ai disturbi alimentari oppure a disturbi quali mal di testa, febbre, diarrea, mal di stomaco, ecc., mentre sul piano scolastico si evidenziano difficoltà di apprendimento e scarsi risultati scolastici, accompagnati dal rischio di un precoce abbandono.

Come già detto la reazione dei minori che assistono all'omicidio della madre non è generalizzabile poiché è l'esito di un intreccio complesso tra fattori di rischio e fattori protettivi.

Il coinvolgimento da parte dei Servizi Sociali di questa casistica è pressoché immediato, perché obbligati a fornire protezione, aiuto e sostegno al minore e agli adulti chiamati a sostituire i genitori.

Le fasi del procedimento metodologico previste per la presa in carico dei minori orfani speciali, rilevazione, protezione, valutazione e cura, richiedono una conoscenza dei modelli teorici per la valutazione sociale del *parenting* (Cheli, Mantovani, Mori, 2015).

I modelli di valutazione sociali, stimolati dalla psicologia e dalle scienze mediche, sono diversi:

- modello ecologico;
- modello clinico funzionale;
- modello dei protocolli;
- modello della valutazione sociale;
- modello *process-oriented della resilience matrix*.

Baldry, nella descrizione dei fattori di rischio e protettivi, individua il modello ecologico proposto da Bronfenbrenner (2002) come quello più adeguato alla valutazione della complessa situazione dei bambini orfani in seguito al femminicidio.

Tale modello è riconosciuto e utilizzato anche da tutti gli operatori dell'area psico-sociale come quello in grado di garantire la valutazione più pertinente delle capacità genitoriali poiché consente, attraverso l'esame di più componenti, di rappresentarsi un quadro globale della situazione.

Nel rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, pubblicato sui quaderni di salute pubblica con il titolo "World Report on Violence and Health", viene specificato come il modello ecologico sia lo strumento per esaminare le radici della violenza<sup>11</sup>.

La violenza, o meglio il comportamento violento delle persone, diventa chiaro solo se si comprende la complessa influenza reciproca tra fattori individuali, sociali, culturali e ambientali. Ciò consente anche di delineare dei percorsi di prevenzione alla violenza.

Il perimetro è dato dalle tre aree concentriche che, interagendo, favoriscono o impediscono un sano sviluppo psico-sociale.

Esse sono date da:

- il micro-sistema, comprensivo delle caratteristiche personali e familiari del bambino e della sua famiglia. Vanno esaminati i fattori biologici, i fattori legati alla impulsività, alla storia personale e familiare e, soprattutto, occorre vedere se questa storia è connotata da situazioni di abuso. Le caratteristiche personali e familiari consentono di prevedere possibili comportamenti;
- il meso-sistema centra l'attenzione sulle risorse del territorio, ossia la scuola, il lavoro, il quartiere e la quantità e la qualità dei servizi socio-sanitari. Territori caratterizzati da problemi sociali, quali traffico di droga, isolamento sociale, alti livelli di disoccupazione, mancata coesione sociale rappresentano un elevato rischio di coinvolgimento in esperienze di violenza;
- l'eso-sistema vede la connessione tra diversi contesti sociali, di cui almeno uno è esterno all'azione del soggetto, anche se gli eventi che accadono in quel contesto possono influenzare le condizioni dell'individuo. Un esempio classico è quello della relazione tra ambiente domestico del bambino e ambiente lavorativo del genitore;
- il macro-sistema, comprensivo degli altri tre sistemi, rappresenta l'insieme dei valori, credenze, culture o sub-culture.

---

<sup>11</sup> [http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615\\_ita.pdf?sequence=5](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_ita.pdf?sequence=5).

Quanto descritto costituisce il quadro di riferimento teorico per individuare i fattori di rischio e i fattori di protezione specifici per gli orfani speciali.

Lo schema proposto da Baldry (p. 65), frutto di un adattamento da Alisic *et al.* (2015) è definito dalla stessa autrice: “Modello interattivo dei fattori di rischio e di protezione per la vita degli orfani speciali antecedenti, concomitanti e successivi al femminicidio”.

#### Prima

Fattori di rischio individuali:

- ✓ età
- ✓ genere
- ✓ fase evolutiva
- ✓ etnia/cultura di riferimento

Fattori di rischio relazionali all'interno della famiglia:

- ✓ violenza assistita
- ✓ precedenti maltrattamenti subiti
- ✓ problemi economici
- ✓ abuso di sostanze
- ✓ fattori culturali

#### Durante

Fattori di rischio legati al femminicidio:

- ✓ suicidio da parte del reo
- ✓ legame di parentela tra orfano, reo e vittima
- ✓ presenza dell'orfano al momento dell'omicidio
- ✓ ferite subite anche dal minore
- ✓ cosa è stato riferito al minore circa la morte/sparizione della madre

Fattori di protezione relativi:

- ✓ assistenza da parte dei servizi, sia pratici sia economici
- ✓ supporto psicologico tempestivo
- ✓ possibilità di far partecipare l'orfano al funerale
- ✓ possibilità di vedere il corpo della madre
- ✓ possibilità di portare/tenere con sé oggetti, ricordi materni

#### Dopo

Fattori di rischio relazionali/sociali:

- ✓ collocamento del minore presso parenti del reo, della vittima se non supportati, o a terzi
- ✓ salute psicofisica del caregiver esterno e “inadatto”
- ✓ separazione dai fratelli/sorelle
- ✓ problemi economici del caregiver
- ✓ conflitti tra le famiglie delle vittime e del reo

Fattori di protezione relazionali/sociali:

- ✓ poter parlare dell'omicidio liberamente e con franchezza

Fattori di rischio individuali dell'orfano:

- ✓ negare l'evento/rimuovere

- ✓ etichettare i genitori come buoni (cattivi)
  - ✓ testimoniare al processo
- Fattori di protezione dell'orfano:
- ✓ usare rituali della madre
  - ✓ avere figure di riferimento significative
  - ✓ ricevere supporto psicologico/terapeutico qualificato e costante.

All'interno di una situazione così complessa si possono individuare due condizioni molto importanti, determinate dal tipo di collocamento presso le figure di *caregiver* e dal sostegno psicologico e terapeutico attivato.

Nelle linee guida sui minori testimoni di violenza domestica, elaborate dal Cismai nel 2017, è stato inserito, su sollecitazione della responsabile del progetto *Switch Off*, un focus sul tema degli orfani speciali.

La letteratura e i dati della ricerca hanno messo in evidenza quali sono i vissuti che maggiormente esprimono i minori rimasti orfani a seguito del femminicidio:

- *senso di solitudine* e mancanza di punti di riferimento, dovuti anche al fatto che, spesso, chi si prende cura degli orfani sono dei nonni, anch'essi molto provati dal dolore;
- *senso di abbandono*, conseguenza derivata non solo dalla perdita dei genitori, ma anche dal fatto di non essere inseriti in reti sociali;
- *assenza di informazioni adeguate*: agli orfani speciali non vengono date le dovute informazioni, sia per quanto riguarda il passato sia per quanto riguarda il presente, né tantomeno il futuro;
- *difficoltà ad accettare un percorso psicoterapeutico*;
- *problemi economici*: sia i genitori che i *caregiver* presentano spesso problematiche di tipo economico, aggravate da una necessità di dover far fronte ad un aumento di spese.

Forte è il bisogno di sicurezza che questi bambini cercano nelle persone più vicine.

Prendendo spunto dal modello ecologico è stato elaborato un ulteriore modello, definito *Road map*, che prevede una serie di interventi mirati e che può rappresentare un'utile guida alla rete di operatori coinvolti nella presa in carico.

Tale guida prevede due fasi che hanno l'obiettivo di formare e costruire una rete di protezione del bambino orfano.

Le azioni prevedono:

- presenza di una figura psicologica dai primi momenti del post-omicidio;
- percorso psicoterapeutico duraturo nel tempo;
- costruzione di una rete informale amicale di supporto;
- monitoraggio della situazione socio-ambientale;

- servizio di front-office per informazioni giuridiche e sociali;
- incontri e attività mirate per canalizzare emozioni (Baldry, 2018, pp. 117-119).

La rete di tutela non può che essere formata da un gruppo di operatori comprensivo delle figure dell'area psicologica e neuropsichiatrica, dall'assistente sociale, dagli operatori dell'area pedagogica ed educativa. L'assistente sociale sarà anche titolare di un mandato della magistratura minorile, ma le rappresentazioni globali della situazione e le proposte operative non potranno che essere l'esito di un'approfondita osservazione e valutazione multidisciplinare.

All'inizio di questo paragrafo si è descritto il caso dell'assassino che, a sua volta, era rimasto orfano della madre, uccisa dall'ex convivente. Il quotidiano «Il Resto del Carlino» del 22 novembre 2021, p. 5, pubblica due articoli, così titolati: *Anche la madre del killer fu assassinata* e *Segni indelebili del trauma. Ma tutti si possono curare*. La psichiatra Liliana Dell'Osso, presidente del collegio degli ordinari italiani di psichiatria, spiega quale può essere la psicopatologia che sviluppa una persona sottoposta a traumi, se non riabilitata. L'esposizione al trauma estremo comporta un danno irreversibile: "l'incubo da cui, senza aiuto clinico, è impossibile svegliarsi. Ricordi involontari dell'evento fanno improvvisamente irruzione nella coscienza, cronicamente riacutizzati che fanno rivivere l'esperienza traumatica all'infinito (...), all'improvviso ritornano i ricordi intrusivi che sfuggono al controllo (...) la ferita, insomma, rimane aperta, rimane nella mente, sopravvive ai provvedimenti giudiziarie e ai processi (...), l'ambizione della scienza medica è di riconoscere la patologia dietro il comportamento, studiarne la natura e la particolarità per la cura e la riabilitazione, prima che l'agito si scateni".

I bambini e i ragazzi orfani a seguito di un crimine domestico costituiscono il volto nascosto della violenza di genere (...) violenza di genere vuol dire il più delle volte violenza sui più piccoli, sul loro immaginario, sulle loro certezze, sul loro mondo emotivo, affettivo e psichico. In definitiva sul loro presente e sul loro futuro<sup>12</sup>.

#### 4.5 Progetto Respiro

Il progetto Respiro è nato partendo dalla considerazione che una realtà così drammatica come quella degli orfani speciali/ vittime di crimini dome-

---

<sup>12</sup> [www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/tutela-orfani-crimini-domestici.pdf](http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/tutela-orfani-crimini-domestici.pdf).



stici fosse stata troppo poco affrontata e gestita. L'obiettivo partiva dal bisogno di aggregare l'esistente e favorire le opportune sinergie, al fine di creare un sistema capace di rispondere in modo efficace alle problematiche che presentano gli orfani speciali già al momento in cui si verifica il femminicidio.

Il metodo e la strategia sono stati individuati in base alla tempestività, alla multidisciplinarietà, all'integrazione delle diverse specialità e alla costanza del tempo. Importante è la delucidazione di procedure di intervento concordate e composte in protocolli, buone prassi e linee guida, contenute nella *Child Safeguarding Polic*.

La partenza è stata favorita dall'analisi del contesto contenute nell'avviso pubblico "A braccia aperte", che ha preso in esame la condizione complessa e ancora tanto poco conosciuta del peculiare stato di sofferenza psicologica sia nei bambini rimasti orfani sia delle figure dei loro caregiver, soprattutto se appartengono al contesto familiare.

Tale modello è coerente con i tre obiettivi contenuti nell'iniziativa "A braccia aperte", che sono:

- realizzazione di interventi di presa in carico, formazione e inclusione socio-lavorativa degli orfani;
- sostegno delle famiglie affidatarie e dei *caregiver*;
- creazione o potenziamento della rete degli attori che a vario titolo si occupano degli orfani<sup>13</sup>.

Il modello di intervento deve tendere alla standardizzazione in un'ottica di salvaguardia del principio di prossimità e di protezione delle relazioni.

La direzione scientifica del progetto ha costituito un gruppo di lavoro che ha la finalità di mappare il fenomeno degli orfani speciali secondo queste linee:

- mappatura quantitativa degli orfani presenti sui territori e dei nuovi orfani;
- mappatura normativa che consiste nell'individuazione della normativa ai diversi livelli, internazionale, nazionale, regionale e locale;
- mappatura "ragionata" di progetto e regionale, ossia la conoscenza del fenomeno degli orfani, dei loro bisogni, delle loro condizioni all'interno anche dei loro contesti.

Il progetto prevede anche una formazione specifica con carattere di continuità per professionisti dell'area socio-sanitaria, per il personale dei Centri

---

<sup>13</sup> [www.conibambini.org/wp-content/uploads/2020/04/Iniziativa-A-braccia-aperte.pdf](http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2020/04/Iniziativa-A-braccia-aperte.pdf).

Anti Violenza e per gli altri professionisti appartenenti alle Forze dell'Ordine, agli Organi della Giustizia (Tribunale per i Minorenni e Tribunali Ordinari), avvocati e insegnanti.

Non sarà trascurata l'area della prevenzione e della sensibilizzazione che, ponendosi come obiettivo la prevenzione primaria, vedrà un impegno già all'interno delle scuole, a partire dalle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, fino alle scuole superiori.

I soggetti che sostengono questo progetto sono diversi, da Irene '95 Cooperativa sociale, soggetto capofila, a un insieme di diversi e qualificati partner:

- Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) – nazionale,
- Save The Children – nazionale,
- Terres des Hommes – nazionale,
- Consorzio CO.RE. – Campania,
- Az. Ospedaliera Giovanni XXIII di Bari (progetto-equipe GIADA) – Puglia,
- APS Progetto Sirio – Puglia,
- CENTRO FAMIGLIE Catania – Sicilia,
- Associazione THAMAIA Catania – Sicilia,
- CIPM Sardegna – Sardegna,
- Coop. sociale KOINOS – Sardegna,
- Associazione CESTRIM – Basilicata,
- APS SINAPSI – Calabria.

Al momento i territori interessati sono Campania (Napoli), Calabria (Reggio Calabria), Basilicata (Potenza), Puglia (Bari), Sicilia (Catania, Palermo), Sardegna (Cagliari), ma l'auspicio è che il progetto coinvolga un numero sempre maggiore di soggetti<sup>14</sup>.

Solo un'alleanza tra le diverse istituzioni e tutta l'area dei media e della comunicazione potrà comportare un cambiamento di tipo culturale che comprenda il rovesciamento di vecchi paradigmi.

---

<sup>14</sup> <https://percorsiconibambini.it/respiro/scheda-progetto/>.

## *5. I percorsi di accompagnamento dei Servizi, in una dinamica di rete, a favore di famiglie con minori segnate dalla violenza di genere e dalla violenza assistita*

di *Gina Simona Simoni*

### **5.1 Una rete competente e preparata ad accompagnare le donne e i loro figli nella fase di emersione della violenza di genere**

Le Linee di indirizzo regionali, gli Accordi locali, i Protocolli d'intesa, i Tavoli interistituzionali e tecnici inerenti la violenza di genere, posti in essere nei diversi territori del nostro paese, sono volti, nella sostanza, alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e la cura delle donne vittime della violenza di genere e dei loro figli, con uno sguardo verso la promozione e la prevenzione attraverso azioni a più livelli. I molteplici attori degli Enti e Servizi pubblici, delle diverse Autorità giudiziarie, degli organi di Polizia giudiziaria e dell'Associazionismo specializzato, con gli adattamenti costanti che il contesto normativo e sociale richiedono, si pongono obiettivi comuni e prefigurano percorsi per perseguirli in modo coordinato, costruendo, nei fatti, linguaggi e culture maggiormente affini. Oltre alla condivisione di finalità generali si sancisce, coerentemente, l'assunzione di impegni reciproci discendenti dai rispettivi mandati, nella consapevolezza della multidimensionalità e complessità del fenomeno e dei rischi che un'azione frammentata comporta nella protezione di donne e minori. Ciascun attore dell'ampia rete mette in campo il presidio dei propri contesti organizzativi, il rispetto di azioni informative e di raccolta dati verso gli altri attori, i finanziamenti sostenibili ed idonei al fine, i tempi di intervento consoni alle caratteristiche del fenomeno, in generale uno sforzo qualitativo nei diversi percorsi necessari: giudiziari, di accoglienza, di accompagnamento socio sanitario educativo, di cura dei diversi componenti la famiglia e di perseguimento dell'autonomia. Vengono significativamente assunti impegni formativi interni e tra i diversi componenti la rete, essendo evidente quanto un corretto inquadramento, aggiornamento ed approfondimento della violenza di genere, in primis, contribuiscano a mantenere il sistema "vigile" e funzionale al miglior

fronteggiamento. La recente emanazione della Legge 69 del luglio 2019, cosiddetta Codice Rosso, con le significative innovazioni introdotte anche in relazione ai nodi della rete ed alla loro integrazione, ha reso necessario un forte investimento formativo a tutti i livelli che, in molti contesti, si è tradotto in occasioni di ripresa dei dialoghi sul tema della violenza di genere e della violenza assistita ai danni dei minori. La forte integrazione che la norma prevede tra Servizi ed Istituzioni segnalanti ed organi di Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato, Polizia Locale ed Arma dei Carabinieri), ad esempio, sottolineata anche dalle Direttive emanate in applicazione dalle Autorità giudiziarie coinvolte, ha costituito un impulso, certo non privo di complessità, al coordinamento, alla condivisione operativa ed alla costruzione di una cultura comune sulla violenza di genere e particolarmente sulla violenza assistita, oltre che, più in generale, sul complesso dei reati, nuovi e preesistenti, previsti dalla legge 69/2019.

In questo delicato ambito di intervento, come comprensibile, assume una valenza cruciale anche l'assetto della rete in situazioni d'emergenza in quanto, frequentemente anche se non esclusivamente, l'avvio dei percorsi di uscita dalla violenza si instaura a seguito di episodi violenti acuti che vedono il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine presso l'abitazione della famiglia o, per scelta della donna determinata a denunciare, presso una sede di Polizia Giudiziaria. In questi frangenti, oltre alla corretta e completa ricezione della denuncia ed all'ascolto nelle migliori condizioni a tutela della donna e dei bambini o ragazzi presenti, deve essere reperibile il Servizio Sociale per le più idonee scelte di protezione della donna e dei minori. Negli ampi orari di chiusura dei Servizi assume un ruolo sempre più rilevante nel nostro paese il Servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari previsto come essenziale fin dalla legge 328 del 2000 e rafforzato nel suo valore e significato nell'ambito del "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023" che lo individua come Servizio fondamentale per la realizzazione di una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza e per l'attivazione degli interventi indifferibili ed urgenti. Lo stesso Piano nazionale connota il Pronto intervento sociale come parte integrante della rete, elencando le connessioni dovute con Servizi Sociali, Servizi sanitari (Ospedali, CSM, Sert), Forze dell'Ordine, Enti del terzo settore e, specificatamente, con i Centri Antiviolenza. Tale ultimo esplicito riferimento, nell'ambito del tema in trattazione, deve essere sottolineato a conferma dell'importanza di una rete competente, di una rete "pronta" e predisposta alle drammatiche e vulnerabili, sovente emergenziali, situazioni di violenza di genere. Il Pronto intervento sociale, quando chiamato dalle Forze dell'Ordine o dai Servizi ospedalieri (a seguito di visite e/o cure mediche), oltre ad una valutazione sociale in

emergenza, deve essere in grado di compiere in breve tempo le più idonee scelte di protezione delle donne e dei loro bambini, potendo contare su di un sistema di accoglienze, preferibilmente specializzato sulla violenza di genere ed assistita. Tale opportunità di collocazione comunitaria urgente a protezione delle vittime esita, nei fatti, dal lavoro di rete sopra citato, evitando inserimenti impropri o non in grado di offrire quel supporto competente così rilevante nelle prime fasi che seguono la denuncia. In molti territori i Centri Antiviolenza hanno strutturato, in raccordo con i Servizi pubblici, posti dedicati alla Pronta accoglienza ad indirizzo segreto. L'obiettivo è di fornire la risposta maggiormente in grado di curare i bisogni di donne e minori nella prima delicata fase, connotata sovente, oltre che da timori per l'incolumità fisica e psicologica, da incertezze circa la scelta compiuta e da ambivalenze che non possono essere ignorate in una lettura tecnica complessa del fenomeno. Fondamentale, a tal proposito, che gli operatori del Pronto intervento sociale possano, nello svolgimento della loro attività, avere accesso ai Sistemi informativi dei Servizi sociali per poter comprendere al meglio i tratti salienti di situazioni già seguite, visionando anche eventuali preesistenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile od ordinaria, così come aggiornamenti scritti recenti dei Servizi alle medesime Autorità o ad altri attori della rete, elementi tutti rilevanti per le scelte in emergenza, anche nelle situazioni di violenza di genere. Poter interagire con le donne portando elementi di continuità o di necessaria discontinuità del lavoro precedentemente svolto con i Servizi costituisce sovente un utile piano di realtà ed una prospettiva più comprensibile in contesti emergenziali connotati da vissuti emotivi spesso molto intensi e perturbanti. Il Pronto intervento sociale, come ripreso anche nel recente Piano nazionale, ha poi l'onere di inviare un report del lavoro svolto e delle scelte compiute, segnalando la situazione trattata ai Servizi competenti per la successiva presa in carico o per la prosecuzione di pregresse prese in carico. Appare evidente come la competenza del Pronto intervento sul tema della violenza di genere, così come su altri temi oggetto dell'attività emergenziale e particolarmente delicati (ad esempio la tutela di minori vittime di maltrattamenti o abusi o l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati), debba essere sostenuta costantemente e con pari impegno rispetto ai Servizi sociali territoriali. Fondamentale lo svolgimento di percorsi formativi giuridici e sociali congiunti, tempi dedicati alla trattazione dei rispettivi casi complessi, oltre che coordinamenti volti a mantenersi aggiornati circa cambiamenti organizzativi o di contesto utili per un'azione efficace a copertura degli orari di chiusura dei Servizi.

Anche le eventuali esigenze di collocazione degli uomini violenti, come rilevato in talune sedi dalle competenti Autorità giudiziarie, qualora a piede libero ed a seguito di ordini di allontanamento dalla casa familiare nei giorni

successivi all'emersione e denuncia della violenza, quando privi di alternative, richiede una riflessione ai Servizi. Se obiettivi sono la valutazione e la cura, come vedremo, di approcci relazionali violenti, appare necessario porsi come rete in una prospettiva di sostegno che includa l'attenzione anche ad accoglienze dedicate a uomini soli, con supporti socio-educativi tali da prevenire la caduta, non infrequente, in recidive delle condotte violente o in condizioni di grave marginalità sociale, tali da rendere insostenibili ipotesi di recupero personale e genitoriale.

## **5.2 Le premesse teoriche e culturali nella progettazione iniziale del percorso di presa in carico e di accompagnamento**

La dovuta identificazione dei minori ai sensi della legge 69 del 2019 in sede di denuncia/segnalazione, in quanto persone offese dal reato ascrivibile ai maltrattamenti in famiglia subiti dalle madri, era da anni misura penale attesa ed auspicata, cogliendo istanze dal complessivo sistema, anche nell'ambito del documento di proposta *Prendersi cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento*, redatto nel 2015 dall'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza:

Una prima azione concreta potrebbe essere una modifica al codice penale che inserisca fra i reati di maltrattamento contro i minorenni anche la violenza assistita quando essa sia reiterata e si verifichi nei confronti di figure di attaccamento significative per il minorenne: come del resto già indicato in alcune pronunce della Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 29.01.2015 n° 4332).

Tale importante cambiamento introdotto nel 2019 vede il conseguente, tempestivo coinvolgimento istituzionale dei Servizi sociali dedicati alla tutela dei minori, nelle diverse forme organizzative previste, consentendo di rafforzare fin dalle prime fasi l'attenzione e lo sguardo verso i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze parte di famiglie segnate dalla violenza di genere e dalle conseguenti ricadute sull'esercizio della genitorialità. Nelle numerose situazioni valutate necessitanti di un ricorso da parte della Procura al Tribunale per i Minorenni, l'emanazione successiva di provvedimenti (ordinariamente ed attualmente ai sensi degli articoli 331 e 333 del codice civile in attesa della Riforma prevista dalla legge delega n. 206 del 2021), consente alla rete dei Servizi sociali, sanitari ed educativi l'esplicazione piena dei loro mandati previsti dalle normative nazionali e regionali a protezione dei minori. Innegabile che la legge 69/2019, riconoscendo al bambino vittima di

violenza assistita il danno subito e conseguentemente la dignità e l'esigenza di sguardo e di cura, abbia stimolato un significativo avanzamento culturale e conseguentemente operativo a protezione dei minori.

L'importanza della cura da parte della rete di questa iniziale tappa del percorso o diversa tappa del percorso, se già avviato in precedenza, è sottolineata anche dalle Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità":

La fase che va dalla segnalazione all'accoglienza della famiglia è cruciale per la realizzazione dell'intero percorso di accompagnamento, in quanto rappresenta il momento in cui si instaura il rapporto di fiducia tra i professionisti e la famiglia. Tale aspetto è particolarmente rilevante quando si agisce all'interno di un mandato dell'Autorità Giudiziaria.

La frattura che si pone, nei fatti, nella coppia e tra figli e genitore maltrattante nei primi momenti successivi alla denuncia, ovviamente a loro protezione, costituisce un tale cambiamento dell'assetto affettivo relazionale ed organizzativo quotidiano per tutti i componenti da richiedere un immediato affiancamento da parte di figure competenti che siano in grado di dialogare con madri e minori in merito a misure di sicurezza necessarie, supporto giuridico nel lungo percorso che segue la denuncia, ricostituzione di una organizzazione familiare avvertibile come di senso, sostegni per fronteggiare eventuali fragilità economiche, fino a sostenere le consapevolezze delle tempistiche e delle fatiche emotive che saranno necessarie alle madri ed ai minori per consolidare la motivazione ad "uscire dalla violenza" verso scenari ancora ignoti e per questo, sovente, inquietanti.

Il concetto di accompagnamento alle famiglie, scelta lessicale perseguita nell'ambito delle medesime Linee di indirizzo sopra citate, vuole simbolicamente affiancare il concetto di presa in carico, intesa solitamente come un

percorso tramite cui i Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali, a fronte di uno o più bisogni di salute, progettano ed erogano un piano di assistenza che integri interventi diversi rivolti al bambino e alla sua famiglia, sulla base della propria specifica competenza istituzionale. Fermo restando questo concetto, che definisce la responsabilità dei diversi soggetti giuridici coinvolti, utilizzato preferibilmente nella parte del testo in cui si fa riferimento alla dimensione istituzionale, nelle parti di testo in cui si fa riferimento invece alla dimensione professionale, viene privilegiata l'espressione "percorso di accompagnamento", per evitare di veicolare la rappresentazione delle famiglie come pesi di cui "farsi carico" e favorire piuttosto l'idea del "mangiare il pane insieme", insita nell'etimo del termine, che introduce l'approccio partecipativo e di *empowerment* di riferimento al testo.

Con “percorso di accompagnamento” si intende pertanto un processo di intervento, integrato e partecipato che coinvolge diverse risorse professionali e informali, che si basa sul riconoscimento, la valorizzazione e l’attivazione delle risorse (personali, familiari, di contesto) che consentono alle figure genitoriali di rispondere in maniera positiva ai bisogni di crescita dei bambini, in questa trattazione parte di famiglie connotate da violenza. In questa visione, parte integrante anche del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 che valorizza il Programma P.I.P.P.I., con il proprio metodo, i propri principi ed i propri strumenti, come LEPS-Prevenzione allontanamento familiare, si prevede un percorso tramite

l’individuazione delle *idonee azioni*, di carattere preventivo che hanno come finalità l’accompagnamento non del solo bambino, ma dell’intero nucleo familiare in situazione di vulnerabilità, in quanto consentono l’esercizio di una genitorialità positiva e responsabile e la costruzione di una risposta sociale ai bisogni evolutivi dei bambini nel loro insieme.

Le *idonee azioni* sono volte a garantire ad ogni bambino, in primis, una valutazione appropriata e di qualità della sua situazione familiare, con la relativa progettazione di un piano d’azione unitario, partecipato, sostenibile e multidimensionale, definito congiuntamente in équipe multidisciplinare con la famiglia. Si inserisce poi il contenuto, rilevante, di quello che viene descritto come un tempo congruo per il progetto, a valorizzazione della variabile tempo come cruciale, se tenuta in debita considerazione dagli attori, per la possibilità evolutiva dei percorsi.

Diverse trattazioni inerenti la violenza assistita evidenziano quanto la valutazione in tali contesti sia complessa e quali ne siano i fondamenti teorico-culturali: “Mantenere il focus sul bambino vittima, conoscere i meccanismi della violenza domestica e le sue conseguenze sui figli, sono alcune delle premesse necessarie per affrontare queste valutazioni complesse” (Soavi, 2018, p. 97). La valutazione, nell’ambito delle diverse comunità professionali, si connota sempre più come un processo progressivo di conoscenza (Di Blasio, 2005) e non come un’immagine statica da fissare; si connota come un’area, per quanto possibile, libera da giudizi ma attenta alle molteplici connessioni che hanno portato alla violenza, salvaguardando un’ottica di cambiamento e di costruzione di progettualità migliorative della qualità della vita dei componenti la famiglia. Pur essendo numerosi i modelli di analisi che nel tempo hanno posto all’attenzione dei professionisti aspetti diversi per comprendere e prevenire il fenomeno della violenza, si vuole qui accennare al modello ecologico (Bronfenbrenner, 2002), ripreso anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002 e posto a fondamento di molteplici



Linee di indirizzo emanate fino ad oggi sul tema da diversi attori istituzionali nazionali e regionali. Il modello mette in luce, ancora una volta, la complessità di lettura del fenomeno, ponendo lo sguardo sulle connessioni tra un livello soggettivo-personale e le significative influenze dell'ambiente e del contesto culturale di riferimento. Ripreso da molti autori per la lettura integrata della violenza nelle relazioni di intimità, descrive i fattori di rischio e di protezione come variabili che incidono sulla manifestazione della violenza: fattori socio-culturali quali le norme, i modelli di genere maschile e femminile, fattori relazionali quali esperienze disfunzionali precoci che incidono nelle modalità adulte di vivere la coppia, fattori individuali quali l'attaccamento insicuro-ambivalente a figure di riferimento o violenze osservate e vissute nelle famiglie di origine. Il modello di Bronfenbrenner considera l'intreccio costante di tutti questi fattori ed agevola così i processi di valutazione dei professionisti che nel quotidiano sperimentano sulle situazioni tutte queste componenti in integrazioni e sfumature sempre nuove e diverse.

Affrontare le tematiche riguardanti la violenza può fare emergere negli operatori, anche se esperti, difese emotive potenti

che necessitano di essere viste e considerate attentamente per evitare minimizzazioni e razionalizzazioni, e conseguentemente errori grossolani di valutazione e interventi inadeguati e non protettivi per i soggetti più deboli (Soavi, 2018, p. 99).

L'équipe multidisciplinare responsabile del percorso di accompagnamento della famiglia, come emerge dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, per tutta la sua durata, deve pertanto assicurare i seguenti elementi fondamentali:

- realizzare, con la partecipazione dei genitori, del bambino e di tutti gli attori coinvolti, l'analisi dei bisogni del bambino;
- costruire il Progetto Quadro comprensivo delle azioni in maniera coerente con suddetta analisi;
- realizzare le azioni progettate attraverso specifici dispositivi di intervento nei tempi definiti;
- valutare il livello di raggiungimento dei risultati attesi in una prospettiva sia rendicontativa (capace di rendere visibile l'agire dei servizi all'esterno) sia trasformativa (capace di innovare e migliorare le pratiche sia dei servizi che delle famiglie).

Fare riferimento a tali recenti ed importanti contenuti, posti a livello nazionale all'attenzione di tutti i Servizi, non significa negare le difficoltà in-

terne ai singoli servizi dedicati ai minori in questa fase storica, né quelle connesse ai percorsi di integrazione socio-sanitaria-educativa nel lavoro quotidiano; non significa neppure negare quanto sia impegnativo mantenere il minore al centro dei percorsi, sovente complessi ed altalenanti, della famiglia nel suo insieme. Appare ancora evidente, nonostante gli avanzamenti culturali ed operativi favoriti dalle normative, dai molti studi nazionali ed internazionali e da formazioni per i professionisti aventi al centro la violenza assistita, quanto il rischio di perdere lo sguardo sui più piccoli sia ancora oggi molto presente. Le ragioni possono essere molteplici, quali ad esempio: la scarsa propensione del sistema all'ascolto dei minori, le condotte violente o persecutorie protratte da parte dei maltrattanti verso le donne o talvolta verso gli operatori che attirano costantemente l'attenzione dei diversi attori, oltre al rilievo che assumono nella presa in carico i procedimenti penali che, per tempi lunghi, impegnano la madre e coloro che la sostengono. Come sottolineato con determinazione da Gloria Soavi (2018, p. 113) con riferimento alla violenza assistita:

L'intervento sui figli non è ancora scontato, sia nei servizi di tutela che nelle comunità d'accoglienza, spesso non ci sono le risorse e le competenze per avviare percorsi riparativi. A volte questo è frutto di una sottovalutazione (Turner *et al.*, 2015) da parte degli operatori degli effetti della violenza su bambini e adolescenti e ci si accontenta della realtà che si vede. *Quindi i rischi di una valutazione superficiale del bambino e del suo stato emotivo sono molto forti.*

Si intende qui pertanto valorizzare una tensione ed una verifica costante dei percorsi in tale direzione di cura dell'infanzia, mantenendo contestualmente l'attenzione verso tutti gli obiettivi sopra richiamati, ormai ineludibili per gli attori della rete nel contesto attuale, particolarmente per i Servizi rivolti a famiglie con minori o Servizi specialistici Tutela minori: la partecipazione della famiglia, minori inclusi, insieme all'équipe, alla lettura della situazione ed al percorso nel suo complesso, la multidisciplinarietà come necessaria per valutare e sostenere situazioni ad origine multifattoriale, la messa in campo condivisa di dispositivi a supporto con tempi e modalità di rivalutazione leggibili dai Servizi, da tutti gli attori della rete e soprattutto trasformativi per le famiglie.

La nascita e la specializzazione in molti territori del nostro paese di Centri Antiviolenza, peraltro, costantemente impegnati e dedicati a garantire alle donne ascolto, consulenza psicologica, legale ed accoglienza, costituisce una ricchezza indubbia per i Servizi, affiancati, sovente fin dalle prime fasi, in diverse aree del progetto di accompagnamento. La dialettica tra Servizi pubblici e realtà sorte e consolidate nel terzo settore a supporto delle donne,

seppur necessitante di costanti ed approfonditi confronti tecnici circa i rispettivi diversi mandati in una dinamica collaborativa rispettosa della diversa posizione nel sistema, ha consentito, a parere e ad esperienza di chi scrive, avanzamenti culturali reciproci, potenzialmente utili, per non dire necessari, agli obiettivi comuni di protezione di donne e bambini vittime della violenza.

### **5.3 La violenza di genere e la violenza assistita: la sfida di perseguire uno sguardo unitario, ponendo al centro l'interesse dei minori e al contempo mantenendo l'attenzione ai bisogni specifici degli adulti**

Nel documento di proposta, già citato, *Prendersi cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento* dall'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, a sintesi dei complessi intrecci dei percorsi di adulti e minori, si evidenzia:

Quello che spesso manca, tuttavia, è una rilevazione precoce delle situazioni di violenza domestica e una tempestiva valutazione del grado di pericolosità delle situazioni per i minorenni che assistono: nella valutazione del genitore maltrattante, infatti, accade spesso che l'aspetto della violenza venga connesso esclusivamente al rapporto con la madre e che gli interventi dei servizi che accolgono le madri spesso non siano coordinati con quelli di tutela dei figli. Con ritardi notevoli, a volte, nella organizzazione degli opportuni interventi terapeutici e di tutela.

Tale fondamentale contenuto è stato esplicitato a più riprese dal Cismai (2005; 2017) affermando che:

La protezione dei bambini non può essere separabile dalla protezione delle loro madri. L'intervento sulle situazioni di violenza assistita deve coinvolgere sia i minori che assistono, sia la madre che subisce il maltrattamento, nel senso che entrambi devono venire protetti, per entrambi la violenza deve cessare ed entrambi hanno diritto a un percorso di sostegno e psicoterapeutico teso alla cura degli esiti della violenza. In sintesi l'intervento in questi casi non può che essere centrato sulla diade madre-minore.

La sfida posta, pertanto, certamente ancora attuale, al complesso sistema degli attori che hanno ruolo attivo nella violenza di genere ed assistita, riguarda prioritariamente l'esigenza di mantenere uno sguardo unitario sulla situazione familiare, salvaguardando, al contempo, un'adeguata risposta ai bisogni specifici degli adulti in una prospettiva genitoriale che abbia costantemente il focus sull'interesse del minore. Giordano (2021, p. 258), trattando

dei rischi, concreti, di polarizzazione della rete sugli adulti o sui minori, propone quello che definisce il *paradigma della genitorialità* che può essere utilizzato “per connettersi e costruire interventi appropriati di approfondimento, aiuto, protezione”.

Il ruolo di regia della rete in capo ai Servizi sociali, in quanto, da norme nazionali e locali, incaricati dall’Ente locale delle funzioni inerenti la tutela minorile garantendo collaborazione all’Autorità giudiziaria, richiede che proprio i Servizi sociali abbiano consapevolezza di quanto sia complessa tale unitarietà di presa in carico a “sguardo minorile” in tutto il percorso di presa in carico ed accompagnamento. La funzione di “regia” in capo ai Servizi sociali, peraltro citata in diverse Linee di indirizzo regionali sul maltrattamento in quanto giuridicamente fondata, significa che agli Assistenti sociali compete, quali referenti della tutela, di attivare i percorsi necessari per impostare il progetto, promuovendo nella rete dei servizi una tempestiva e competente presa in carico per ciascuno dei componenti la famiglia: bambini, donna, maltrattante.

Parliamo di sfida posta al sistema poiché molteplici sono, come vedremo, i “bivi operativi” in cui si rischiano “cadute” rispetto a tale assetto di presa in carico della rete complessiva, rischiando che i bambini divengano “invisibili”.

### *5.3.1 La valutazione del rischio con lo sguardo anche sui minori*

L’articolo 51 della Convenzione di Istanbul stabilisce che gli stati firmatari adottino misure legislative o di altro tipo in grado di consentire alle Autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità delle situazioni e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, affinché possano essere gestiti i rischi e possano essere garantiti opportuni interventi di tutela.

La valutazione del rischio è dunque prioritaria per un corretto inquadramento della situazione di violenza familiare da parte degli attori della rete e per il quadro progettuale da implementare. Già nel 2005 Bertotti e Bianchi introdussero una traccia di lavoro con Aree da esplorare anche nei Servizi, poi ripresa dalle Linee guida nazionali, di cui diremo a breve, per agevolare il processo di rilevazione che prevede colloqui aventi al centro, nella recente sintesi di Giordano (2021 p. 262):

- tipologia e dinamica degli atti violenti;
- stato psico fisico e comportamentale delle madri e/o altri familiari vittime di maltrattamento;
- stato psico fisico e comportamentale dei bambini testimoni della violenza;
- stato psico fisico e comportamentale del maltrattante;

- contesto familiare e sociale: fattori di rischio;
- fattori protettivi presenti o attivabili a livello individuale, familiare e sociale;
- modalità di relazione con i Servizi.

La stessa Giordano (2021, p. 263) sottolinea quanto il tema della sicurezza sia l'altra faccia della medaglia della valutazione della pericolosità:

La madre e l'assistente sociale, per motivi diversi, possono sottovalutare la pericolosità della situazione. Il tema della sicurezza va quindi affrontato direttamente dall'assistente sociale: ciò implica poter esplorare esplicitamente con la donna la dinamica degli atti violenti e gli esiti presenti e futuri su di lei e sui figli.

Nel 2014 sono state emanate Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza a cura dell'Associazione D.i.Re-Donne in Rete contro la violenza ed Anci nell'ambito delle quali si afferma che:

La valutazione del rischio è una STIMA per individuare la probabilità che si perpetrì la violenza. Qualsiasi atto violento (inclusa la violenza domestica) deriva dalla scelta di agire con violenza; infatti, non esistono CAUSE della violenza, ma CIRCOSTANZE legate alle caratteristiche dell'individuo, alla sua storia pregressa, al contesto sociale. L'obiettivo generale è prevenire e non prevedere.

Viene poi specificato che la valutazione del rischio (*risk assesment*) comporta, necessariamente, la successiva gestione del rischio (*risk managment*), cioè l'individuazione tra operatore o rete di operatori e donna dell'intervento più appropriato per quel caso, finalizzato a prevenire la recidiva, per proteggere le vittime, per evitare l'escalation dei maltrattamenti che potrebbe sfociare anche in omicidi. Per Risk managment le Linee guida intendono, infatti:

- individuare / discutere possibili strategie di gestione del rischio;
- valutare gli scenari del rischio tenendo conto della probabilità, della natura della gravità della imminenza, frequenza, durata;
- effettuare un monitoraggio costante.

Il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2015, nel paragrafo dedicato alla Valutazione del rischio, premette che:

Lo scopo è quello di promuovere azioni protettive e di sostegno verso le donne, spesso a rischio di subire ulteriori violenze, oltreché per un'incisiva azione di prevenzione contestuale alla tutela e alla protezione della vittima

e prevede Linee di indirizzo, allegate al Piano stesso, per chi entri in contatto con la donna nel percorso di presa in carico. Le scelte contenute nelle Linee di indirizzo esitano da pluriennali esperienze di studio ed utilizzo operativo di procedure metodologiche in Italia ed in altri paesi, considerando anche le specificità culturali, operative e del sistema sociale italiano. La scelta attuata dalle Linee è di utilizzo dello strumento denominato S.a.r.a. Plus (*Spousal Assault Risk Assessment*) che mira ad individuare quei fattori di rischio che da soli non rappresentano le cause della violenza nelle relazioni intime ma possono essere “campanelli d’allarme” e possono essere predittivi di condotte maggiormente rischiose per la donna. Il sistema S.a.r.a. ha attraversato una lunga evoluzione, dal 2003 ad oggi, che ha consentito di aumentare la sua applicabilità pratica, rendendolo maggiormente rispondente alle necessità degli operatori quali rappresentanti delle Forze dell’Ordine, operatori dei Centri antiviolenza o operatori sociali, a vario titolo coinvolti nella gestione dei casi di violenza di genere, rendendolo sempre più rispondente alle necessità di chi è chiamato ad intervenire, elaborando un corretto piano di gestione del rischio. Il S.a.r.a è stato sviluppato come una guida di valutazione o una *checklist*, e cioè un canovaccio, un sostegno per chi ha davanti a sé la donna, un mezzo per assicurarsi che chi deve fare la valutazione del rischio prenda in considerazione e ponderi le variabili giuste, i fattori rilevanti. Le Linee sottolineano, infine, un aspetto importante per l’operatività dei Servizi e cioè che la valutazione del rischio di recidiva debba essere effettuata

prescindendo dalle misure eventualmente già adottate a protezione della parte offesa o per il contenimento dell’autore: essa, infatti, dovrebbe avere riguardo agli elementi di rischio, o di vulnerabilità, attinenti al rapporto tra autore e vittima e non essere inquinata dal mutamento delle condizioni causato dall’intervento istituzionale.

La scheda di valutazione del rischio, ancora non così diffusa nei Servizi territoriali, nell’area successiva a quella riguardante la vulnerabilità della vittima, prevede una sezione in cui i punti B e C riguardano i minori con la possibilità di specificare se “attualmente” o “in passato”: B) Bambini testimoni - se i bambini hanno assistito alla violenza; C) Child abuse - se i minori hanno subito direttamente violenza da parte di uno o entrambi i genitori (chiedendo di specificare quale abuso).

Tale sezione ci inserisce nel contenuto, premessa di tale paragrafo, di quanto lo sguardo sui piccoli non possa e debba mai scindersi dalla complessiva valutazione della situazione, in questo caso del rischio di recidiva. Sia la violenza assistita, infatti, che l’aver subito il minore altre forme di maltrat-

tamento divengono fattori di rischio rilevanti per una lettura completa e realistica della situazione delle vittime. Appare opportuno a questo punto ricordare e sottolineare quanto i minori siano spesso vittime di quelle che vengono definite *costellazioni maltrattanti multiformi* e cioè il fatto che i minori sono sovente vittime di diverse tra le forme di maltrattamento all'infanzia a più riprese oggetto di classificazione (Montecchi, 2002; WHO, 1999, 2006; SINPIA, 2007). La scheda S.a.r.a., nei fatti, considera e valorizza tale elemento dei maltrattamenti multipli, ormai consolidato scientificamente ed osservato nella sua drammatica frequenza, come elemento di gravità in quanto il minore, così come per la violenza assistita, non è protetto e può facilmente, in questo vuoto protettivo, divenire oggetto di child abuse in senso ampio.

### *5.3.2 L'avvio dei percorsi individuali di valutazione e cura a favore delle madri e dei minori*

A partire dal presupposto, consolidato culturalmente nel tempo nel nostro paese, che la violenza nelle relazioni di intimità e la violenza assistita dai figli siano un fenomeno grave, diffuso e che pone a rischio, appunto, la salute psicofisica delle madri e dei figli, appare fondamentale, oltre alla protezione di entrambi dalla violenza del maltrattante, garantire percorsi dedicati (Apolonio, Crisma, 2021, p. 206):

... entrambi hanno diritto a un percorso di sostegno e psicoterapeutico teso alla cura degli esiti della violenza. In sintesi, l'intervento in questi casi, non può che essere centrato sulla diade madre-minore. [...] Vanno effettuati interventi di valutazione del danno e delle risorse del bambino e della mamma e interventi di cura riparativi specialistici.

Sono le stesse Autrici (2021, p. 210) a sottolineare il rischio di mancata diagnosi, mancata tutela e mancato trattamento per i bambini vittime di violenza assistita:

Il non riconoscimento delle violenza assistita e la violazione dei diritti dei bambini vittime portano purtroppo a gravi conseguenze per la loro tutela e per la loro salute psicofisica. L'esposizione a violenza cronica in età evolutiva è uno dei fattori che può comportare un disturbo traumatico dello sviluppo o disturbo post-traumatico complesso, spesso non riconosciuto, non diagnosticato e non adeguatamente trattato.

I fondamenti legislativi di tale diritto alla cura per i minori si ritrovano sia nelle Convenzioni internazionali sia, per il nostro paese, nel Piano Nazionale contro la violenza di genere che esplicita, senza riserve, la piena necessità di intervenire a favore dei minori vittime di violenza assistita, sui piani della prevenzione, protezione e sostegno, offrendo loro competenti interventi psicologici. Non infrequente l'evenienza che il genitore maltrattante non sia disponibile ad autorizzare, se e quando ancora nel pieno esercizio della propria responsabilità genitoriale, gli interventi di cura a favore dei figli, per ragioni pienamente ascrivibili all'assetto relazionale violento. In tali circostanze è fondamentale che ne sia informata l'Autorità Giudiziarie minorile, sempre più precocemente parte dei procedimenti che vedono coinvolti minori nella violenza domestica, al fine di consentire ai Servizi la piena e tempestiva risposta ai bisogni dei minori, non posticipabile neppure in relazione alla durata e complessità dei percorsi giudiziari in area penale.

Nello stesso Piano, in relazione alle esigenze di cura delle donne si esplicita:

Vivere una dimensione relazionale violenta ha effetti diretti e indiretti sulla salute della donna. In tale contesto si ritiene necessario sviluppare, in linea con quanto indicato nelle disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul, interventi che pongano in essere un approccio integrato rafforzando contestualmente le prestazioni erogate dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati. L'approccio integrato dovrà riguardare le fasi di ascolto/accoglienza, assistenza medica/psicologica oltreché di percorsi di cura e supporto specificatamente dedicati alle donne vittime della violenza maschile, con l'auspicio che si estendano a tutti gli accessi, da parte di donne e uomini oggetto di discriminazione, ai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati.

Di valore tale sottolineatura sulla natura pubblicistica di tali sostegni, in considerazione anche del fatto che la violenza depauperi anche economicamente le vittime (Istat, 2015), sostegni che devono essere gratuiti e fruibili nell'ambito del progetto complessivo di presa in carico ed accompagnamento, sia per le madri che per i minori. Nel già citato Documento *Proposta Prendersi cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento* dall'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, al fine di superare le criticità di cura si esplicita:

- Dovrebbe essere implementato e adeguatamente finanziato un primo livello di risposta dato dall'attivazione di una Rete di servizi di prossimità all'infanzia (istituzioni scolastiche, servizi sociali e sanitari, associazionismo, ecc.), capaci di rilevare precocemente le situazioni di abuso e maltrattamento tramite un orientamento operativo fondamentalmente orientato all'ascolto dei bambini e degli adolescenti.



- Accanto ad un primo livello di servizi di base che dovrebbe essere maggiormente implementato e finanziato, dovrebbe essere prevista, a livello nazionale, la costituzione di Servizi Specialistici per il Trattamento dei Minorenni Vittime di Maltrattamento e Abuso che dovrebbero essere inseriti all'interno dei livelli essenziali di prestazioni (LEP) da garantire a bambini ed adolescenti su tutto il territorio nazionale. Questi servizi specialistici si dovrebbero inserire nelle reti regionali come servizi di eccellenza specializzati nella presa in carico integrata di situazioni complesse di grave maltrattamento ed abuso sessuale oltre che di consulenza, supervisione e formazione ai servizi e per l'integrazione in rete delle loro attività.
- Si dovrebbero predisporre modelli di integrazione nazionali, regionali e fra i Comuni responsabili delle attività di protezione e tutela e le Asl responsabili di quelle sanitarie legate in particolare alla psicoterapia ed alla riabilitazione psicomotoria (ritardi del linguaggio e disturbi specifici dell'apprendimento dei minorenni maltrattati), per assicurare il diritto alle cure, oggi largamente disatteso, ai bambini ed agli adolescenti vittime di maltrattamento e abuso.

A sottolineare l'importanza della specializzazione dei servizi pubblici circa le tematiche della violenza e del maltrattamento nelle sue molteplici forme, in taluni territori esistono Centri specialistici dedicati nella prevenzione, valutazione e nella cura/trattamento della violenza. Recentemente la Regione Emilia Romagna, con la DGR 1627/2021, ha scelto che nel territorio regionale fossero istituite Equipe di secondo livello, dunque pienamente in rete con il sistema pubblico integrato socio-sanitario-educativo, in grado di offrire, per la qualificazione richiesta, interventi specialistici e multiprofessionali (neuropsichiatra, psicologo, assistente sociale, educatore, esperto giuridico e altre figure richieste dal caso quali pediatri o ginecologi) su queste complesse tematiche. Al Servizio sociale, titolare per norme nazionali e locali della tutela minorile in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, il compito di garantire che la rete risponda a tali bisogni di valutazione e cura, nei fatti a tali diritti, a protezione dei minori e delle loro famiglie in una prospettiva evolutiva.

### *5.3.3 I percorsi per la cura dei padri maltrattanti*

Altrettanto importante (Soavi, 2018, p. 51), quando sussistano le condizioni,

... è lavorare sulla figura genitoriale maschile e su ciò che essa trasmette. Questo lavoro complesso previene la strutturazione di modelli relazionali violenti, ma è ostacolato dal fatto che, nella maggioranza dei casi, i padri non accettano di lavorare su di sé, anzi attivano forti meccanismi di negazione della violenza accentuati dal fatto che spesso devono affrontare un percorso penale. Per un figlio è

importante la rielaborazione del rapporto col maltrattante e questo è possibile solo a condizione che quest'ultimo riconosca le proprie responsabilità.

L'assunzione di responsabilità del genitore maltrattante, rinunciando a negazioni e minimizzazioni, protegge il minore da messaggi confusivi e dannosi che finiscono per normalizzare comportamenti che hanno arrecato dolore, richiesto adattamenti gravosi quando non patologici.

Anche circa il valore di questo ambito di cura dedicata a uomini maltrattanti, per molto tempo in Italia si è trattato di un auspicio, ben sintetizzato nel documento di proposta Prendersi cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento dall'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza:

Su questo tipo di reati che avvengono in famiglia sarebbe opportuno infine che si rafforzasse anche nella prassi l'applicazione delle indicazioni della Convenzione di Istanbul e si immaginasse la possibilità di inserire nel codice, fra le misure alternative o complementari alla detenzione, per il coniuge violento, un percorso psicoterapeutico specificamente orientato al lavoro sulla violenza e sulle relazioni famigliari. Su interventi impostati in questo modo esiste un'ampia e positiva documentazione in altri Paesi da cui si potrebbe prendere spunto per la costruzione di questi percorsi di presa in carico.

Ad oggi è prevista anche in Italia nella legge 69/2019, come approfondito nel quadro normativo, la connessione tra percorso penale e percorso riabilitativo degli uomini. Può essere valutata dal Giudice, infatti, la sospensione della pena sulla base dell'avvio e della tenuta nel tempo di percorsi psicologici incentrati sulle relazioni violente. Nell'ultimo ventennio e particolarmente a seguito dell'emanazione ed applicazione della norma cosiddetta Codice Rosso sopra citata, anche nel nostro paese sono sorti Centri (pubblici, privati o esito di collaborazione tra pubblico e terzo settore) dedicati a uomini che vogliono intraprendere percorsi di uscita dalla violenza.

Pare opportuno segnalare, nell'ambito di un movimento culturale italiano in tale direzione dal nuovo millennio, in apprendimento da diverse esperienze europee ed internazionali, la nascita nel 2007 a Roma dell'Associazione nazionale "Maschile Plurale", tuttora attiva e presente in molte regioni:

Rappresenta una realtà di uomini con età, storie, percorsi politici e culturali e orientamenti sessuali diversi, radicati in una rete di gruppi locali di uomini più ampia e preesistente. I componenti dell'Associazione sono impegnati da anni in riflessioni e pratiche di ridefinizione della identità maschile, plurale e critica verso il modello patriarcale, anche in relazione positiva con il movimento delle donne. L'idea dell'Associazione è nata dopo la pubblicazione di un Appello nazionale contro la violenza sulle donne, scritto da alcuni dei promotori nel settembre del 2006 e controfirmato in pochi mesi da un migliaio di altri uomini di ogni

parte d'Italia. Nel corso del 2007 si è arrivati alla costituzione dell'Associazione, come esigenza di una forma ancora leggera, ma adeguata a un impegno nazionale più strutturato (come il lavoro per progetti, in vari contesti).

Numerosi ad oggi i Centri aventi l'obiettivo della cura delle relazioni violente e delle relazioni familiari. Il primo Centro rivolto a uomini maltrattanti in Italia, nel 2009, fu il CAM di Firenze – Centro ascolto uomini maltrattanti – che si occupa della presa in carico di uomini autori di comportamenti violenti nelle relazioni affettive con diverse sedi sul territorio nazionale. Il Centro ha aderito alla valutazione di efficacia dei Programmi per uomini autori di violenza elaborando Report del Protocollo IMPACT, realizzato dalla rete europea dei Programmi per uomini autori di violenza WWP EN (Work with Perpetretors) su finanziamento Daphne III nel periodo 2013-2014:

Il fine ultimo della valutazione dei trattamenti permette quindi un monitoraggio a più azioni al fine di avviare riflessioni e buone prassi circa i programmi e le caratteristiche di quei programmi che incidono efficacemente sull'interruzione della violenza nella direzione di un cambiamento degli uomini in trattamento. Il protocollo IMPACT prevede la somministrazione di almeno 4 questionari all'uomo che si rivolge al servizio e 4 questionari rivolti alla compagna che ha subito la violenza. La valutazione è estesa non solo alla violenza agita ed alla recidiva, ma anche alla percezione di sicurezza della vittima. Nel corso del tempo, viene ripetuto lo stesso questionario e viene valutato se ci siano stati dei cambiamenti sia nella percezione dell'uomo che nella compagna. Se più soggetti hanno subito violenza si procede alla somministrazione dell'IMPACT a più soggetti.

Il CAM di Firenze è il primo Centro italiano ad aver adottato tale importante protocollo.

L'avvio di percorsi psicologici per uomini maltrattanti viene sempre più richiesto e prescritto anche dai provvedimenti del Tribunale per i minorenni o del Tribunale ordinario in sede civile a composizione del quadro inerente la valutazione delle competenze genitoriali demandata ai Servizi. Dell'adesione e dell'andamento dei medesimi percorsi è chiesto conto ai padri nell'ambito delle udienze, così come ai Servizi nell'ambito delle relazioni sociali di aggiornamento nei procedimenti che hanno la violenza come centro delle problematiche familiari. Vengono allegate, come in ambito penale, relazioni redatte dagli operatori dei Centri, con valutazioni che entrano, correttamente e significativamente, a far parte degli atti finalizzati all'assunzione delle scelte giuridiche più idonee e protettive per la famiglia.

### 5.3.4 La valutazione e la recuperabilità del danno evolutivo e delle competenze genitoriali nelle situazioni di maltrattamento

La valutazione della recuperabilità delle capacità genitoriali prende avvio da una preliminare valutazione del danno evolutivo e dei bisogni del figlio, fondata su metodi e strumenti verificabili e scientificamente fondati.

I quesiti cui i Servizi sono chiamati a rispondere circa la valutazione delle competenze genitoriali e circa la recuperabilità del danno evolutivo subito dai minori nei casi di maltrattamento o abuso sono molteplici e complessi: vi sono sufficienti risorse della famiglia, anche estesa, nella comunità e nei Servizi per sostenere i bambini nati in circostanze prossimali sfavorevoli per il loro sviluppo? Si tratta di quesiti cruciali, anche alla luce dei significativi e rapidi cambiamenti sociali che interessano il nostro territorio nazionale quali l'aumento della povertà e della disuguaglianza, della mono genitorialità, delle famiglie provenienti da altri paesi in carenza di politiche di integrazione, per non parlare delle ricadute psico relazionali connesse alla lunga pandemia in corso dalla fine del 2019, ricadute che hanno inciso su contesti sociali già segnati da tendenza all'isolamento. Ai Servizi spetta il compito di aprirsi a letture di questi mutamenti, parte delle problematiche trattate, per non rischiare di operare verso le famiglie scelte meramente assistenziali o, al contrario, interventi meramente valutativi, di scarso sostegno alle competenze genitoriali che si debbono valutare. Come ben sintetizzato nel Quaderno pubblicato del luglio 2020 "Valutazione e recuperabilità del danno evolutivo e delle competenze genitoriali nel maltrattamento dell'infanzia e adolescenza" dalla Regione Emilia Romagna, esito di un approfondito lavoro integrato tra professionisti esperti dei percorsi a favore di minori maltrattati o abusati:

La valutazione, come snodo del processo di intervento protettivo e di cura, dovrebbe giungere alla conclusione che il bambino è o non è riconosciuto nei propri diritti e bisogni fondanti il suo sviluppo. I quesiti da porci, dal punto di vista dell'etica e della deontologia professionale, sono i seguenti: la mancata promozione del cambiamento in una specifica famiglia è dovuta all'incapacità di quella famiglia a cambiare? A interventi poco efficaci? Ad assetti organizzativi poco funzionali? Dunque, in positivo: quali variabili virtuose assicurano appropriatezza ed efficacia nel recupero delle capacità genitoriali? E quali sono i principali ostacoli di tali variabili, che gli operatori incontrano nella valutazione delle capacità genitoriali e della loro recuperabilità, che sostanziano la cosiddetta "complessità" dell'intervento?

In sintesi, in questo recente ed approfondito contributo teorico-operativo, si pone una interessante visione *responsabilizzante* del lavoro valutativo dei

diversi attori della rete rispetto alle competenze da possedere nella lettura familiare e del contesto sociale e culturale ma anche rispetto a quanto porre in essere a sostegno della famiglia nel suo insieme, anche nella dinamica valutativa avviata:

L'obiettivo dovrebbe essere quello di pervenire a una concettualizzazione del caso peculiare oggetto di studio che includa (i) una sintesi chiara delle conoscenze che conformano la valutazione, (ii) una descrizione del problema / preoccupazione, (iii) un'ipotesi sulla natura, l'origine e la causa del problema / preoccupazione, e (iv) un piano delle decisioni e/o degli interventi proposti orientati, auspicabilmente, alla riparazione del danno evolutivo là dove si è prodotto, attivando tutte le risorse prossimali e distali disponibili.

La valutazione delle capacità genitoriali, anche in relazione alla violenza di genere ed assistita, deriva e si contestualizza in un mandato contenuto in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Avviene, pertanto, all'interno di un contesto privo di consenso da parte degli adulti che, da un lato ostacola la costruzione della necessaria fiducia utile a sviluppare la collaborazione verso l'intervento e, dall'altro, come sappiamo, rischia di influenzare l'affidabilità e la validità delle informazioni che circolano tra famiglia, Servizi ed Autorità Giudiziaria nella relazione di presa in carico e di accompagnamento che vede tappe decisionali anche sul piano giuridico. La consapevolezza maturata dai Servizi e dall'Autorità giudiziaria circa tale delicata dinamica, insita nell'assetto del sistema minorile vigente nel nostro paese, ha consentito nel tempo di porre in essere, fin dalle prime fasi del percorso valutativo, in cui forti sono le reazioni difensive dei genitori, in primis una esplicitazione ed una cura del setting con gli adulti, affinché tale chiarezza favorisca il graduale allentamento delle resistenze verso dinamiche collaborative che pongano al centro il comune interesse del figlio. Importante la raccomandazione, parte del Quaderno sopra citato ma ormai "stile della casa" dopo oltre 10 anni di Programmi ministeriali nazionali centrati, come fondamento, sulla partecipazione della famiglia al lavoro valutativo dell'équipe, che si mantenga, per un periodo ragionevole, un forte ancoraggio ed una forte fiducia sulle possibilità di cambiamento dei genitori, oltre che sulle risorse del bambino/adolescente, sperimentando ogni approccio che favorisca la responsabilizzazione rispetto alle difficoltà che impediscono di modificare pattern di comportamento disfunzionali o altamente traumatici.

Nell'ambito della violenza di genere, subita dalla donna, sovente si pone la questione sul perché, oltre ad essere vittima, ella debba essere sottoposta a valutazione circa le proprie competenze genitoriali, soprattutto quando interrompe il ciclo della violenza facendosi promotrice o accettando percorsi di protezione per

sé ed i figli. Il tema è indubbiamente delicato e non può trovare risposte semplificate, bensì essere accompagnato da contributi teorici frutto del continuo confronto con l'esperienza. Come sintetizzato da Giordano (2021 p. 252):

Un'acquisizione elaborata in questi anni è che la violenza subita dalle madri e quella "assistita" dai figli rappresentano due facce dello stesso problema: la violenza maschile. Occorre uscire dalla strettoia che apre il dubbio che una donna maltrattata possa non essere una madre adeguata per motivi diversi dal maltrattamento, e attraversare invece il tunnel doloroso della comprensione di come l'esposizione alla violenza di genere indebolisca ogni risorsa e competenza, anche quella genitoriale. La traumatizzazione derivante dalla violenza produce sintomi che influenzano la relazione con i figli e la capacità di prendersi cura.

La violenza domestica si prefigura, pertanto, come un attacco deliberato non solo alla donna ma anche alla sua relazione con i figli. Quando valutiamo le capacità genitoriali nei casi di violenza in famiglia dobbiamo partire dal presupposto che la donna vittimizzata è anche una madre traumatizzata, pertanto, la valutazione della genitorialità nei casi di violenza domestica va considerata all'interno di una cornice che comprenderà anche l'accertamento, come detto, delle conseguenze traumatiche sulla donna, sia come persona che come madre (Pedrocco Biancardi, Soavi, 2009; Camisasca, 2014; Luberti, 2017) e sui figli coinvolti nelle esperienze violente, sia direttamente che indirettamente, quindi la loro condizione psico-fisica, le relazioni fra loro e i genitori, il grado di compromissione personale e delle relazioni.

In questa ottica, rispettosa e consapevole del danno subito dalle donne, si rende necessario, in una logica multi professionale ed integrata, approfondire e toccare le diverse esperienze traumatiche che hanno intaccato, di norma, aree personali e relazionali della donna e madre. Lavorare, con ogni sforzo professionale ed in collaborazione con tutti gli attori della rete, sulle relazioni genitoriali delle madri che hanno subito violenza con i loro figli, poi, consente percorsi di recupero e di riparazione che divengono cruciali per i bambini e ragazzi coinvolti, tanto più che, da molteplici studi, le tappe di recupero di uomini violenti ai compiti genitoriali sono particolarmente complesse e non infrequentemente segnate da abbandono dei percorsi e perdita di contatti con i figli. Si torna, metodologicamente, a quello che Giordano definisce, come già citato, il *paradigma della genitorialità* che può essere utilizzato per creare connessioni e costruire interventi appropriati di approfondimento, sostegno, protezione.

Grande attenzione va posta dai Servizi quando l'assetto valutativo si colloca nell'ambito delle scelte insite nei percorsi separativi, con il rischio per la complessiva rete, non solo per i Servizi, di confondere il conflitto di coppia

con la violenza, giungendo a proporre ai genitori percorsi di mediazione o logiche di immediato affidamento condiviso dei figli, inadeguati e nocivi in queste fattispecie, sottovalutando la violenza, le sue conseguenze e le protezioni che richiede. Soavi (2018, p. 31) sostiene infatti che:

Esiste una profonda differenza tra le dinamiche e le conseguenze del conflitto, che prevede un dissidio anche grave tra due persone alla pari, che si percepiscono e si considerano tali, e quelle di una relazione di coppia asimmetrica in cui l'uomo utilizza la violenza per mantenere un *relazione di potere e di sopraffazione* sulla donna che produce la limitazione della libertà.

Per riportare lo sguardo sui bambini, interessati da percorsi separativi in situazioni violente, va ricordato che la violenza intra familiare deve portare a connotare un diverso assetto valutativo, dei Servizi ed in sede giudiziaria, a loro piena tutela. Non ci si trova infatti in un quadro di conflitti di coppia per l'affidamento dei figli, non si tratta, come detto, di una separazione particolarmente complessa in cui i genitori hanno una posizione paritaria.

### *5.3.5 Gli Incontri protetti tra padri maltrattanti e figli minorenni*

Ulteriore tema che richiede lo sguardo unitario sulla famiglia, attento ai bisogni di tutti i componenti ma ponendo al centro il minore, è quello inerente gli incontri protetti tra minori e genitore maltrattante. Il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2015, afferma:

Nel caso vi siano dei figli il diritto di visita del padre che ha usato violenza contro la madre e/o i figli non può essere predisposto senza una valutazione della situazione di violenza pregressa e, nel caso di adesione del genitore maltrattante ad un percorso di cambiamento, senza la valutazione e il monitoraggio dei risultati. Si raccomanda, comunque, in via preliminare l'organizzazione di visita ai figli in condizioni di protezione.

In via generale gli incontri protetti devono collocarsi in un complessivo progetto di tutela a favore del minore, elaborato a partire dalle prime tappe dei percorsi valutativi e dalla preliminare valutazione del rischio. I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze vittime di violenza assistita sono spesso portatori di sofferenze, di paure, di confusione interiore ed anche di forti timori che l'incontro con i padri possa nuocere o ferire le madri. Fondamentale, pertanto, l'ascolto previo di tutti i familiari, particolarmente del minore, al fine di comprendere i suoi vissuti, i suoi pensieri, i suoi dubbi che cercano

risposte, per garantirgli sicurezza fisica ed emotiva nella prospettiva degli incontri, parte integrante, si sottolinea, dell'azione protettiva complessiva della rete. Talvolta il minore o i minori coinvolti nella violenza familiare non vogliono incontrare il genitore maltrattante perché non sono o non si sentono pronti, perché hanno paura, perché sono traumatizzati senza ancora aver elaborato i vissuti emotivi connessi, con esigenza per i Servizi di motivare l'inopportunità o il posticipo dell'avvio degli incontri stessi ai genitori ed all'Autorità giudiziaria competente. A tal proposito è importante che il minore non si senta "decisore" di tale opportunità di incontro ma che, al contempo, venga rispettato e posto nelle condizioni, con idonei supporti psicologici ed educativi, di poter trattare e significare tale rifiuto con adulti competenti, empatici e supportivi. Come sottolineato da Soavi nel 2018, integrando anche l'ascolto del punto di vista materno, riconoscere le situazioni di violenza significa anche dare il giusto valore alle preoccupazioni materne che non sono altro, si sottolinea, che richieste di protezione per i figli; ascoltare le paure ed i timori dei bambini ad incontrare o a stare col padre violento, senza archiviarle frettolosamente. Sottovalutare questi aspetti rende i professionisti collusivi con un sistema violento che avrà conseguenze negative sui bambini e ragazzi affidati alla protezione dei Servizi. La variabile *tempo*, relativamente all'avvio degli incontri, circa la quale sovente pervengono ai Servizi forti pressioni, è importante che venga gestita con professionalità e cautela, spiegando ai familiari come viene utilizzato il tempo antecedente alla fissazione degli incontri nell'interesse di tutti, al fine di prevenire situazioni di incontro non sufficientemente elaborate e preparate per i genitori e per i minori, talvolta con esiti poi difficili da recuperare.

Confusivo, si sottolinea, avviare la riflessione sugli incontri protetti a partire dal diritto alla bigenitorialità di cui è titolare il minore. Pur trattandosi indubbiamente di un diritto da salvaguardare in via generale in tutte le situazioni familiari connotate da separazione, nei contesti in cui la violenza intra familiare ha assunto carattere lesivo dell'interesse del minore con pregiudizio a suo danno, tale diritto deve sottostare al diritto alla protezione e tutela dell'infanzia, individuando le migliori strategie affinché l'accesso all'area emotiva, relazionale e di vita di entrambi i genitori costituisca una risorsa per il minore e per il suo percorso evolutivo. Come evidenziato da molteplici autori ed in particolare da Zorza nel 2005 ("How Abused Women Can Use the Law to Help Protect Their Children", in Peled E., Jaffe P.G., Edleson J.L., eds., *Ending the Cycle of Violence. Community responded to Children of Battered Women*), il principio della bigenitorialità non può essere forzato al punto da essere anteposto al superiore interesse del minore, né divenire strumento di ulteriore persecuzione e stigmatizzazione nei confronti di madri e minori.



Disposti dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale ordinario in sede civile vengono demandati, nella loro attuazione, ai Servizi territoriali, con facoltà o meno di sospenderli se disturbanti o non protettivi. Le scelte dei Servizi inerenti l'assetto di svolgimento degli incontri, vissute dagli operatori come portatrici di grande responsabilità seppur definite in un mandato giuridico esplicito, salvo specifiche nei provvedimenti, riguardano il *quando* avviarli rispetto alla fase della presa in carico, con quale *cadenza*, con quale *durata*, in quale *luogo* e *con quali figure educative di accompagnamento*, posto che la *finalità* dovrebbe essere chiara e sempre chiarita a tutti gli attori coinvolti: consentire al bambino ed al genitore uno spazio ed un tempo di incontro che sia in grado di consentire il mantenimento del legame presente, possibilmente curarlo, accompagnandolo nel qui ed ora dell'incontro e lavorare, con riferimento al tema in trattazione, sulla riparazione circa la violenza familiare. Fondamentale la fase di pensiero e progettazione degli incontri, congiunta tra i professionisti che lavorano con la famiglia, ipotizzando tappe antecedenti all'avvio, definite dal Centro per il Bambino Maltrattato di Milano come *ambientamento*: presentazione e conoscenza tra bambino ed operatore che vigilerà e presenzierà agli incontri, presentazione e conoscenza tra il medesimo operatore ed entrambi i genitori, visita agli spazi che saranno sede degli incontri, esplicitazione degli orari possibili per l'ente concordando con i genitori quelli più idonei per i minori, informazione circa scelte protettive specifiche poste in essere. Esistono nel nostro paese molte esperienze di sottoscrizione tra genitori e Servizi di accordi inerenti gli incontri protetti, finalizzati a chiarire il setting per poter lavorare, durante ed in seguito, sull'eventuale mancato rispetto di quanto concordato in una logica di maggiore trasparenza.

Come descritto in letteratura da molteplici autori e come osservato quotidianamente nei Servizi, occorre che tutti i professionisti e particolarmente gli educatori, figure che ordinariamente e coerentemente per la competenza e cultura professionale di cui sono portatori nei Servizi presenziano e curano gli incontri protetti, siano consapevoli e preparati alle più frequenti modalità relazionali osservate da parte dei padri violenti: pressioni psicologiche ed intimidazioni sul minore circa la lettura o l'interpretazione di episodi familiari violenti, richieste riguardanti le madri o vera e propria denigrazione delle stesse, critiche rivolte al bambino riguardanti l'abbigliamento o la cura di sé volte a dimostrare l'incapacità materna a farsene carico, domande per comprendere la collocazione protetta di madre e minore, condotte volte a colpevolizzare il minore rispetto all'alleanza con la madre, tendenza a mostrarsi debole per suscitare compassione nel figlio o anche rifiuto o modalità inadeguate o aggressive di interazione con il personale educativo riproponendo condotte che il minore ha già, purtroppo, sperimentato. Anche il ritardo nel presentarsi agli incontri o

la mancata presentazione senza preavviso, mentre il minore già attende, carico di emozioni, l'arrivo del genitore, costituiscono elementi da valutare e su cui lavorare, se possibile, per consentire la protezione dei più piccoli da vissuti complessi da elaborare, sovente dilanianti. Purtroppo è frequente anche, in costanza di problematiche sanitarie di salute mentale o di dipendenza o abuso di alcool o sostanze del genitore, che la condizione personale in cui il padre si presenta non risponda alla possibilità di svolgere adeguatamente l'incontro; per questo è molto importante che, particolarmente in queste fattispecie, vi sia una fase antecedente all'incontro che consenta agli operatori un dialogo breve finalizzato alla verifica previa della sussistenza di tali rischi, assumendo di volta in volta le scelte più protettive per i piccoli. Non va inoltre escluso il rischio, in taluni casi elevato e talvolta anticipato da diverse condotte dubbie o sospette, di sottrazione del minore durante gli incontri protetti, tanto da dover richiedere la collaborazione delle Forze dell'Ordine per garantire la loro presenza in via preventiva, ovviamente in una logica di superamento di tale assetto, strettamente connessa alla recuperabilità o meno delle funzioni paterne, incompatibili con progetti illegittimi e lesivi dell'integrità e della stabilità di vita dei minori.

Necessarie e cruciali interazioni educative durante gli incontri a protezione dei minori e interazioni successive con i padri, alla presenza anche dei professionisti della presa in carico, per riprendere quanto accaduto, riflettere congiuntamente e ricercare miglioramenti per gli incontri successivi. In talune gravi situazioni, di riproposizione di condotte violente o minacciose nei confronti dei minori presenti o riferite alle madri o ad altri familiari, è possibile prevedere l'interruzione dell'incontro e/o la successiva sospensione dandone comunicazione immediata e dettagliata all'Autorità giudiziaria competente e non omettendo di informare anche i minori di tale eventualità con linguaggi e contenuti comprensibili e rassicuranti. Sempre opportuno, si sottolinea, che gli incontri si svolgano in sedi ed orari in cui sono presenti altri professionisti, al fine di fronteggiare congiuntamente eventuali, ma non infrequenti, situazioni critiche o pericolose. La competenza educativa inerente gli incontri protetti ha visto nel nostro paese un importante sviluppo, come emerge anche nell'ambito del Quaderno del luglio 2020 "Valutazione e recuperabilità del danno evolutivo e delle competenze genitoriali nel maltrattamento dell'infanzia e adolescenza", pubblicato a corollario delle "Linee di indirizzo per l'accoglienza e la cura di minori e adolescenti vittime di maltrattamento e abuso della Regione Emilia-Romagna del 2013":

In questo scenario l'educatore ha il compito di integrare, nel modello multidimensionale di intervento, gli elementi di osservazione sulle condizioni di rischio e di protezione. Pianificherà un'osservazione sistematica delle relazioni genitori-

figlio, allo scopo di valutare le competenze genitoriali nel prendersi cura del bambino (dalla risposta ai bisogni primari a quelli emotivi e affettivi) al fine di accompagnare il genitore in un percorso di riconoscimento dei bisogni evolutivi del figlio, assumendo un ruolo pro-attivo, ovvero non si limita ad osservare, bensì accompagna e sollecita il genitore in un percorso orientato alla consapevolezza del suo ruolo cruciale per la futura salute del figlio. La valutazione delle risorse che progressivamente emergono nel bambino e nei suoi adulti costituisce la base su cui si ridefiniscono strategie, obiettivi e risorse professionali dell'intervento stesso. Ciò giustifica, di per sé, l'intervento congiunto in *équipe* multidisciplinare. È raccomandabile che l'educatore sia formato alla psico educazione, che sia aggiornato sugli sviluppi traumatici complessi e sulle conseguenze delle esperienze di maltrattamento/abuso nei soggetti in età evolutiva e negli adulti, per comprendere (e restituire comprensione), affrontare e gestire le reazioni traumatiche. Ciò richiede che l'educatore assuma un ruolo pro-attivo prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro protetto.

#### **5.4 L'accompagnamento all'autonomia sociale delle donne e dei loro figli: sostegni economici, percorsi formativi, lavorativi, abitativi e di integrazione nella comunità della famiglia**

In stretta connessione e parallelamente ai percorsi psicologici di sostegno, alle valutazioni genitoriali ed alle diverse fasi della protezione/accoglienza delle madri e dei loro figli, è necessario l'accompagnamento all'autonomia sociale della donna e della famiglia nel suo insieme. Il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere del 2015, dopo aver citato l'articolo 20 della Convenzione di Istanbul riporta:

A tal proposito occorre passare da un paradigma incentrato sulla debolezza, che vede le donne vittime di violenza unicamente come soggetti deboli da tutelare, ad uno incentrato sul concetto di empowerment delle donne e valorizzazione delle loro capacità in un'ottica di superamento delle discriminazioni di tipo sostanziale e di promozione e protezione dei diritti umani e della dignità di cui le donne sono portatrici. In questo senso il Piano considera la condizione di "debolezza" come una situazione di "vulnerabilità" temporanea. Si palesa così un approccio innovativo, che punta sull'autodeterminazione delle donne e chiede di mettere in campo strategie e azioni strutturali ed integrate per affrontare il problema da un punto di vista economico oltre che culturale politico.

Il Piano indica poi l'individuazione di azioni coordinate tra gli attori coinvolti ed accordi specifici territoriali tesi a rafforzare il sostegno alle donne, poste le difficoltà riscontrate dal complessivo sistema in tale direzione.

Gli ambiti da porre all'attenzione per i Servizi, sovente in collaborazione con i Centri antiviolenza e con gli operatori delle Case o comunità che accolgono le donne ed i loro figli, sono quelli inerenti la formazione, l'inserimento o il reinserimento lavorativo (ove il lavoro non fosse già presente o fosse stato sospeso o interrotto), l'autonomia abitativa e più in generale l'integrazione nella comunità di vita della madre con i minori.

Le Linee di indirizzo per un «Modello integrato di intervento finalizzato al reinserimento socio- lavorativo delle donne vittime di violenza», allegato al Piano, sostengono una forte integrazione della rete, con accessi facilitati ai servizi dedicati al lavoro (Centri per l'impiego, Agenzie per il lavoro, Servizi privati accreditati per le politiche attive del lavoro) per orientare e sostenere la donna nel proprio progetto personale con l'obiettivo di valorizzare le capacità e competenze in risposta ai bisogni occupazionali del territorio, anche attraverso percorsi di qualificazione o riqualificazione o esperienze di tirocinio previste nell'ambito di specifiche normative regionali (Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023).

L'approvazione e l'attuazione nel nostro paese del *Reddito di Cittadinanza* (DL n. 4 del 28 gennaio 2019), quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, hanno in parte modificato anche le progettazioni a favore delle donne in uscita dalla violenza. Il Reddito di cittadinanza è infatti associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale, rispettivamente presso i Centri per l'Impiego o gli Enti Locali. La misura prevede un'erogazione economica contestuale al percorso di accompagnamento al fine di sostenere il reddito familiare nella fase di strutturazione dei sostegni formativi ed occupazionali previsti. Come noto l'applicazione del Reddito di cittadinanza ha mostrato problematiche attuative e tempi inadeguati su molteplici fronti, particolarmente a riguardo della strutturazione delle proposte lavorative ai cittadini ed alle cittadine, con esigenza ad oggi di attivazione della rete e delle donne, nella specifica trattazione, in direzioni di ricerca differenziate, anche informali.

Anche l'*Assegno unico universale per i figli* (sostegno economico erogato in base alla condizione economica del nucleo familiare-ISEE, attribuito per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili, universale in quanto garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila), in vigore dal gennaio 2022, ha impresso un rilevante cambiamento nel sistema dei molteplici e frammentati sostegni economici dedicati ai figli, inglobando in un'unica misura diverse

forme di erogazione. Compatibile con il Reddito di cittadinanza, secondo una serie di requisiti e vincoli, prevede attenzioni rivolte a situazioni di separazione, nel rispetto delle scelte di affidamento compiute in sede civile dalle competenti Autorità Giudiziarie. Trattandosi di un significativo sostegno alla genitorialità è fondamentale che la rete a sostegno delle donne in uscita dalla violenza favorisca la fruizione di questa ed altre misure dedicate, quali, ad esempio il *Reddito di libertà*, specificatamente dedicato a questa problematica con finanziamenti di cui si auspica il rafforzamento ed il rinnovo nel tempo. Attuativo nel nostro paese da novembre 2021 (istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020), consiste in un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai Centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai Servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l'autonomia. Le donne devono presentare istanza presso gli Enti Locali che provvedono all'inserimento della domanda in un sistema nazionale gestito da Inps; il contributo è stabilito nella misura massima di 400 euro mensili, concesso in un'unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno, e le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti richiesti.

Il tema abitativo, citato non a caso dalla normativa inerente la recente misura del Reddito di libertà, permane critico per donne sole o sole con minori, anche quando percettrici di un reddito da lavoro sufficientemente in linea con le entrate medie di quel territorio. Gli ostacoli ad affittare da parte di privati a nuclei monogenitoriali, particolarmente se stranieri, sono a tutti evidenti, così come le difficoltà degli Enti locali nel favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica per donne in uscita dai percorsi connessi alla violenza, così come in dimissione, in via generale, da percorsi di accoglienza comunitaria con i figli. Esistono esperienze di alloggi di cosiddetta seconda accoglienza, gestiti da Associazioni contro la violenza di genere o da gestori di altre tipologie di comunità, che consentono l'avvicinamento graduale alla piena autonomia, con tempi di permanenza spesso segnati dalle scarse opportunità di reperimento di alloggio in autonomia. Anche il rientro presso le abitazioni in cui viveva la famiglia prima dell'emersione della violenza è sovente connotato da ostacoli: tempi lunghi per le decisioni di attribuzione della casa da parte dell'Autorità Giudiziaria, tempi lunghi ed oneri

elevati per i cambiamenti di intestazione dei contratti e delle utenze, oneri elevati per riparare danni dell'alloggio subito sovente durante o successivamente alle violenze domestiche da parte degli uomini, per non parlare delle implicazioni psicologiche del rientro nei luoghi scenario della violenza.

*Delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1764 del 30/11/2020 assegnazione e concessione finanziamenti agli enti locali per il sostegno abitativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuori uscita dalla violenza*

La Regione Emilia Romagna, a partire dalle palesi difficoltà delle donne in uscita dalla violenza e dei loro figli circa l'autonomia abitativa, difficoltà portate a più livelli dai Servizi, dagli Amministratori e dalle Associazioni/Centri contro la violenza di genere, ha assunto la decisione di finanziare in modo specifico attraverso contributi economici, tramite gli Enti locali, tali complessi percorsi.

Gli obiettivi salienti della Delibera sono i seguenti:

Promozione di tutti gli strumenti per il sostegno di donne vittime di violenza e dei loro figli, già inserite in un percorso di fuoriuscita dalla violenza per il raggiungimento di una progressiva indipendenza abitativa, sia in appartamento autonomo che in coabitazione, sostenendole, anche attraverso un contributo economico nella prima fase di vita indipendente dopo l'uscita dalle case rifugio o da alloggi di transizione.

Favorire una diffusione omogenea sul territorio regionale delle misure a sostegno dell'autonomia delle donne vittime di violenza di genere.

Beneficiarie del contributo:

Le donne vittime di violenza, ed i loro figli, inserite in un Progetto personalizzato di fuori uscita dalla violenza, redatto con la donna in collaborazione tra i Servizi sociali degli Enti Locali e dei Centri antiviolenza iscritti all'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni di cui alla D.G.R. 586/2018 dell'Emilia Romagna. (sarà ammissibile un solo progetto per ambito familiare). Tale necessaria collaborazione costituisce un punto fondamentale della Delibera, favorendo dinamiche di integrazione e confronto tra servizi pubblici e terzo settore, portatori di competenze e culture diverse che, se unite, possono favorire il raggiungimento di obiettivi evolutivi.

Interventi e spese ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- deposito cauzionale e/o mediazione immobiliare;
- canone di affitto per un massimo di 12 mesi, anche di alloggi E.R.P.;
- pagamento di affitti pregressi, per il mantenimento dell'alloggio;
- spese condominiali;
- allacciamenti, volture e utenze;
- spese di utenze pregresse;
- acquisto arredi/elettrodomestici;
- manutenzione ordinaria dell'alloggio;
- contributo in denaro di importo massimo pari a 200 euro mensili, per un periodo massimo di 6 mesi, per l'avvio dell'autonomia.

Valore massimo del contributo

L'intervento finanziario si attua in forma di voucher del valore massimo di Euro 6.000,00 a donna.

Molti territori hanno costituito Commissioni tecniche di valutazione delle situazioni candidate da Assistenti sociali e Centri antiviolenza in modo condiviso per l'erogazione dei voucher, ponendo, quale primo criterio, il raggiungimento di un'autonomia psico relazionale della donna in relazione alle tematiche della violenza, oltre ad un'area di autonomia economica di base per il mantenimento, in prospettiva, dell'alloggio.

Mantenendo lo sguardo sui minori, indubbia la maggior complessità data dalla loro presenza nei percorsi di autonomia, pur volendo segnalare, contestualmente, che i figli sono anche una enorme risorsa vitale e di motivazione per le madri, come sottolineato da Merlini (2018, p. 217) osservando, nel suo ruolo di Avvocato, le madri che chiedono consulenza legale:

Per la donna la difficoltà a uscire dal circuito della violenza è data dalla paura, dalla prostrazione, dalla soggezione, dalla dipendenza economica, dallo spaesamento (soprattutto se è straniera e magari conosce poco la lingua italiana), però, una delle ragioni che più spesso possono determinarla a sporgere denuncia o comunque a intraprendere percorsi giudiziari di protezione, è l'urgenza e la necessità di proteggere i figli.

Questa stessa motivazione protettiva connota sovente l'intero percorso di uscita dalla violenza e va costantemente curata dagli attori della rete, soprattutto quando molteplici ostacoli si frappongono al raggiungimento degli obiettivi di autonomia.

Sappiamo poi che i figli, ancor più in situazioni di vulnerabilità connessa alla violenza, richiedono attenzioni e servizi specifici per un'adeguata conciliazione dei tempi di cura con i tempi di lavoro delle madri. I Servizi dovrebbero garantire, in primis, l'ammissione prioritaria a nidi e scuole d'infanzia (ovviamente non solo per la copertura dei tempi quotidiani che garantiscono ma soprattutto per l'esperienza di socializzazione e crescita che consentono con esiti evolutivi permanenti per l'intero arco della vita), oltre che favorire che le scuole, anche dell'obbligo, siano in sedi prossime all'abitazione, temporanea di accoglienza o post accoglienza, della famiglia. Proprio al fine di favorire la conciliazione, ma anche al fine di "aprire" aree relazionali nuove e solidali consentendo contestualmente ai minori in condizione di vulnerabilità di poter fruire, come i loro coetanei, di opportunità sportive, culturali, di socializzazione offerte dal territorio, si sottolinea il valore della *Vicinanza solidale*, dispositivo di affiancamento familiare così denominato nell'ambito delle, già citate, Linee di indirizzo nazionali del 2017 "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità":

La vicinanza solidale rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie che ha come finalità quella di sostenere un nucleo familiare attraverso la solidarietà di un altro nucleo o di singole persone in una logica di affiancamento e di condivisione delle risorse e delle opportunità. [...] Con questo dispositivo infatti si sceglie intenzionalmente di valorizzare l'ambiente di vita della famiglia e del bambino, piuttosto che collocare il bambino temporaneamente o per alcune ore della giornata in un'altra famiglia. Inoltre, si privilegiano la dimensione informale

dell'intervento e la creazione e/o potenziamento di reti sociali che potranno continuare ad essere presenti nella vita della famiglia anche dopo la chiusura dell'intervento istituzionale e in cui anche la famiglia che ha fruito dell'intervento potrà mettere a disposizione le risorse maturate grazie ad esso.

Citiamo anche i *Gruppi Genitori* ed i *Gruppi bambini o ragazzi*, che prevedono, nell'ambito delle medesime Linee di indirizzo, l'organizzazione di momenti per il confronto e l'aiuto reciproco tra genitori e tra bambini o ragazzi che si incontrano periodicamente in gruppo. La finalità, grazie alla risorsa rappresentata dal contesto collettivo, è di rafforzare e ampliare le abilità relazionali e sociali dei partecipanti, in particolare per i genitori sviluppare le loro capacità di rispondere positivamente ai bisogni evolutivi dei figli. Sia la Vicinanza Solidale che i Gruppi Genitori e bambini e ragazzi richiedono percorsi formativi rivolti al personale dei Servizi, accompagnamento e cura durante l'attivazione delle esperienze e chiare procedure amministrative degli Enti per poterli implementare; richiedono, inoltre, tempi di preparazione e presidio da parte degli operatori spesso di non facile conciliazione con le molteplici attività dei Servizi rivolti a famiglie e minori. Ciò nonostante, sperimentandone gli esiti importantissimi ed evolutivi sul piano affettivo e relazionale per le famiglie coinvolte, oltre che per gli operatori stessi, vanno ricercate le modalità più idonee e sostenibili, anche in collaborazione con altri attori della comunità, per mantenere la Vicinanza Solidale ed i Gruppi come parte integrante delle progettualità offerte dai Servizi a supporto. Fondamentale anche l'intreccio con i Servizi educativi (domiciliari e territoriali) e con tutte le opportunità di socializzazione extra scolastiche per i bambini ed i ragazzi, sovente importanti nella fase di sostegno all'integrazione nella comunità, in stretta connessione con le più ampie azioni svolte nell'ambito dello sviluppo del Servizio sociale di comunità a finalità, appunto, supportiva ed inclusiva.

### **5.5 La storia di W. e dei suoi figli: dall'emersione della violenza in emergenza all'autonomia socio-economica e abitativa**

In questo paragrafo si tratteggerà una situazione familiare, di origine asiatica, che, nell'arco di circa 6 anni, ha compiuto un percorso significativo, nonostante le complesse fasi che lo hanno connotato, a partire da una situazione di grave violenza di genere subita dalla madre sovente in presenza dei tre figli minorenni di 8, 5 e 4 anni al momento dell'emersione della violenza familiare.



- In orario notturno, nella primavera dell'anno 2016, i vicini di casa della signora W., preoccupati per le urla provenienti dall'abitazione della famiglia, contattano le Forze dell'Ordine che, intervenute, trovano la madre in forte stato di agitazione e necessitante di cure mediche urgenti a causa delle percosse subite dal marito. I bambini sono svegli nella loro camera. Madre e minori vengono accompagnati in ambulanza al Pronto soccorso ospedaliero mentre, contestualmente, gli Agenti contattano il Pronto Intervento Sociale del Comune di residenza. Il padre viene condotto presso la sede delle Forze dell'Ordine.
- La madre viene visitata con prognosi di un mese per contusioni, ematomi (recenti e pregressi), oltre ad un trauma cranico da monitorare nelle giornate successive. Anche i bambini vengono visitati e, pur non riscontrando lesioni fisiche, viene rilevata una condizione di forte prostrazione e di preoccupazione. L'Assistente sociale del Pronto intervento, arrivata presso il Pronto soccorso, riceve informazioni dagli Agenti presenti e dal personale sanitario, avvia dialoghi con i minori e con la madre e, data la gravità della situazione, l'orario e l'età dei bambini, si attiva per il reperimento in emergenza di una Comunità di accoglienza specializzata nell'ambito della violenza di genere con reperibilità notturna. Madre e minori vengono accompagnati presso la struttura ad indirizzo segreto (parte della rete di accoglienza sancita e pre finanziata tramite specifico Protocollo territoriale), con accettazione da parte della madre del regolamento della comunità a protezione della propria famiglia e degli altri nuclei ospitati.
- L'Assistente sociale del Pronto intervento, forniti alla comunità gli elementi informativi acquisiti, non riscontrando sul sistema informativo dell'Ente di residenza pregresse prese in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali, congeda la famiglia e si accorda affinché la mattina successiva gli operatori della Comunità accompagnino la donna presso le Forze dell'Ordine per la denuncia circa i maltrattamenti subiti, trasmettendone in seguito copia al Pronto intervento per il dovuto inoltro, con la restante documentazione medica ed anagrafica, alle Autorità giudiziarie competenti ed ai Servizi territoriali per il seguito di competenza.
- Il Servizio sociale minori, ricevuto il Report inerente l'attività del Pronto intervento sociale e sentiti telefonicamente i colleghi intervenuti in emergenza, prende contatto con la Comunità per una prima conoscenza della famiglia, recependo informazioni che rilevano una lunga storia di violenza familiare emersa dalla denuncia della signora W., nel

paese d'origine e dall'arrivo in Italia da circa 3 anni, con coinvolgimento talvolta diretto dei bambini. Emerge un quadro di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica. La valutazione del rischio effettuata dagli operatori della comunità attraverso lo strumento S.a.r.a. ha avuto esiti molto preoccupanti, con esigenza di porre in essere un piano di elevata protezione per tutti i componenti. La signora W., scarsamente in grado di parlare la lingua italiana, angosciata per il cambiamento repentino della sua vita e della vita dei figli, priva di qualsivoglia autonomia economica-lavorativa e di una rete familiare o amicale in Italia, appare al momento determinata a permanere fuori casa a protezione dei figli, nonostante ritenga fallimentare ed inaccettabile sul piano culturale tale loro nuova condizione. I minori appaiono preoccupati ma in grado di stare in rapporto con la madre per comprendere l'accaduto ed essere rassicurati da lei e dagli operatori della comunità circa la loro vita quotidiana e circa le prospettive che li attendono.

- A circa un mese e mezzo dalla segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni effettuata dal Pronto intervento e successivamente aggiornata dal Servizio territoriale, il Tribunale per i Minorenni, su ricorso della Procura, emana un Decreto provvisorio che, visti gli art. 333 e 336 c.c., decidendo in via urgente e provvisoria, dispone l'allontanamento del padre dalla casa familiare, ordina allo stesso di non avvicinarsi ad una distanza di 300 metri ai luoghi frequentati dai figli e dalla moglie (se non in contesti predisposti dal Servizio sociale), affida i minori al Servizio sociale competente per territorio affinché: 1) mantenga collocati i minori con la madre in idonea struttura protetta sino ad esecuzione dell'allontanamento del padre dalla casa familiare e comunque per il tempo necessario; 2) effettui con i Servizi sanitari un'approfondita valutazione dello stato psicologico e sociale dei minori, prestando loro ogni tipo di assistenza e sostegno; 3) regolamenti i rapporti tra padre e figli secondo tempi e modalità conformi alle esigenze psichiche e fisiche di questi ultimi, garantendo che, almeno inizialmente, avvengano in forma protetta e sotto vigilanza, con facoltà di sospenderli ovvero di non avviarli se disturbanti; 4) effettui, attraverso una comune presa in carico con i Servizi sanitari, una valutazione del profilo psicosociale dei genitori con particolare riferimento alle loro capacità accuditive ed educative, nonché alle loro competenze genitoriali, nonché alla qualità della loro relazione con i figli, riferendo dell'eventuale sussistenza di tratti psico-patologici; 5) faccia pervenire una relazione di aggiornamento

entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento e successivamente aggiornando ogni 4 mesi - Autorizza il Servizio sociale all'ausilio della Forza Pubblica se necessario per dare esecuzione ai disposti del provvedimento, prescrive ai genitori di collaborare con gli operatori dei Servizi e di attenersi alla loro prescrizioni, con l'avvertimento che, in caso di perdurante inadeguatezza, si valuterà l'opportunità di procedere ad una diversa collocazione dei minori, nonché a provvedimenti più incisivamente limitativi della responsabilità genitoriale.

- Il Servizio sociale sottopone la situazione all'Equipe territoriale integrata (socio-sanitaria-educativa) per l'avvio congiunto degli articolati percorsi valutativi e di sostegno richiesti dall'Autorità giudiziaria. Prendono avvio i colloqui con gli adulti e la graduale conoscenza dei minori, anche al fine di comprendere opportunità e modalità di avvio degli incontri protetti con il padre, a piede libero.

Sintetizzando di seguito il lungo percorso valutativo e di accompagnamento della situazione familiare, durato 5 anni fino all'emanazione del decreto definitivo del 2021 da parte del Tribunale per i Minorenni ed in corso per gli aspetti prevalentemente sociali alla data di stesura di questo testo, appare evidente la complessità psico relazionale, culturale e sociale che lo ha connotato in esito alla violenza. Il padre, che ha subito dopo circa due anni dall'avvio del procedimento penale una condanna per maltrattamenti in famiglia scontata prevalentemente agli arresti domiciliari presso connazionali, ha proseguito per anni condotte disturbanti e forti pressioni, dirette o tramite familiari dal paese d'origine, verso la ex moglie, negando la violenza, indisponibile, dopo meno di un anno, ai colloqui psicologici e sociali valutativi e rifiutando qualsiasi terapia specialistica per uomini maltrattanti. Anche gli incontri protetti con i figli, da loro attesi dopo tappe propedeutiche coinvolgenti, separatamente, tutti i componenti la famiglia ed avviati dopo circa quattro mesi in forma protetta, dopo un'iniziale fase di costanza nella presenza paterna e di parziale sua disponibilità a stare in contatto con i minori ed i loro bisogni, hanno risentito della sua determinazione nel pretendere il rientro della madre e dei figli a casa, intentando egli pressioni anche con i figli in tale direzione nonostante il divieto e lamentando un ruolo non imparziale dei Servizi in tale direzione di ricongiungimento. Ripetutamente il padre, non concretizzandosi tale auspicato obiettivo, sosteneva che si sarebbe visto costretto a rientrare nel paese d'origine per poter ricostruire una nuova famiglia, obiettivo poi concretizzato nel medio periodo con connotazioni, modalità e comunicazioni arrecanti ulteriori traumi ai minori, inclusa la successiva irreperibilità per tutti gli interlocutori e

la totale assenza di sostegno, anche economico (seppur sancita in sede separativa), alla loro fragile condizione socio-economica. La madre ha mostrato a più riprese una significativa fragilità psicologica (tendenza all'ansia, difficoltà nella regolazione dell'espressione emotiva, bassa autostima e paura generalizzata - sintomatologie valutate come conseguenti alla violenza domestica subita per anni) e difficoltà perdurante nel mantenere una posizione chiara rispetto alla separazione dall'ex compagno e più in generale faticando rispetto ai compiti educativi e di cura verso i figli, con esigenza di permanenza in comunità per oltre 5 anni (compiendo diversi passaggi interni con crescente autonomia), al fine di rafforzare la propria autostima, la capacità di risposta ai bisogni dei figli ed al fine di perseguire obiettivi di autonomia ed integrazione sociale per lei molto impegnativi. In diverse situazioni e per circa 3 anni la stessa ha acconsentito a dialoghi diretti tra sé e l'ex compagno, volti a convincerla dell'opportunità di un rientro, esponendo anche i bambini a rapporti non mediati, con esiti dolorosi ed ostacolanti la loro crescita. Per la madre, avviato un percorso psicoterapico trauma orientato presso l'Associazione specializzata che l'accoglieva, si è poi reso necessario un sostegno presso un Centro specialistico dedicato alla cura del Maltrattamento, con successivo invio al Centro salute mentale territoriale presso cui opera un medico specializzato in Psichiatra Transculturale che affianca gli altri professionisti nella lettura e nella presa in carico della complessa situazione. I minori, a loro volta inseriti in percorsi terapeutici, oramai conclusi, ma anche di socializzazione con i pari al di fuori della scuola, hanno raggiunto gradualmente un buon equilibrio psico relazionale, con esiti significativi, nel tempo, anche sul piano scolastico. Solo nel 2021, consolidatisi gli indicatori protettivi della madre verso i minori e verso di sé ed alcuni obiettivi sociali di autonomia, il Tribunale per i Minorenni ha sancito l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, mantenendo compiti di sostegno e vigilanza in capo ai Servizi sociali. Nel 2022, in uscita da un alloggio di pre-autonomia nella disponibilità dell'Associazione che la accoglieva con i figli, consolidata un'occupazione a tempo parziale nel settore della ristorazione (a tempo determinato, seguita a diverse esperienze di tirocini formativi in diversi settori), la signora W. ha concluso l'accoglienza comunitaria divenendo assegnataria di un alloggio di edilizia pubblica. Tale rilevante obiettivo, da tempo atteso (favorito dal punteggio integrativo alla domanda derivante dalla conclusione positiva di un percorso comunitario attestato dal Servizio pubblico, previsto dal regolamento dell'Ente gestore degli alloggi pubblici), ha riattivato timori nella madre, superati grazie alla sinergia dei molti attori, istituzionale e non, coinvolti.

A supporto del nucleo è attivo un intervento Educativo domiciliare, per alcune ore settimanali, rivolto ad oggi prevalentemente al monitoraggio della

situazione familiare, oltre ad un'esperienza di Vicinanza solidale, intrapresa grazie alla disponibilità di una cittadina in rapporto con l'Associazione nell'ultima fase dell'accoglienza comunitaria. Il progetto di Vicinanza solidale prevede, in via generale e con il supporto del Servizio, la creazione graduale di una rete sociale intorno alla famiglia, alcuni accompagnamenti dei minori, ormai pre-adolescenti ed adolescenti, ad attività sportive e ricreative del territorio, oltre ad alcuni momenti del nucleo nel suo complesso con la volontaria in situazioni di svago e benessere. Il nucleo ha presentato domanda per il Reddito di Libertà ed ha ricevuto il contributo finalizzato all'autonomia abitativa dalla Regione Emilia Romagna per i primi oneri connessi all'ingresso nell'appartamento e con sostegno annuale al pagamento del canone di locazione.

## *6. Il punto di vista delle associazioni. La Casa delle donne per non subire violenza di Bologna*

di *Susanna Zaccaria*

### **6.1 Breve storia della nascita dei centri antiviolenza**

L'idea di un luogo sicuro per il confronto tra donne nasce negli anni '70 negli Stati Uniti e in alcuni paesi del nord Europa, all'interno dei movimenti femministi. La forte spinta data dal femminismo alla tutela dei diritti delle donne e all'autodeterminazione che ha permeato quel decennio ha portato ad una discussione collettiva sul ruolo della donna nella società e nella famiglia, sull'incapacità di dialogo all'interno della coppia, sulla diffusa presenza della violenza ad opera degli uomini e sull'utilizzo della stessa come metodo di risoluzione del conflitto ed esercizio di potere.

In Italia abbiamo dovuto aspettare l'inizio degli anni '90 per vedere la nascita dei primi centri antiviolenza nelle città di Bologna, Milano e Roma.

In particolare, nella città di Bologna, nel 1985 si era costituito un collettivo di donne in seguito ad alcuni gravi episodi di violenza sessuale che si erano verificati in quel periodo ed erano finiti nella cronaca cittadina<sup>1</sup>.

Nel 1990 proprio da quel collettivo nasce il "Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne" che sottoscrive per la prima volta una convenzione con il Comune di Bologna per la gestione di una casa rifugio per donne che subiscono violenza.

Pensando al periodo storico e al benessere del territorio emiliano-romagnolo rispetto ad altre regioni d'Italia, è facile comprendere come tale convenzione fu rivoluzionaria, nel senso che, in quegli anni, ancora non si parlava di violenza contro le donne come di un fenomeno collettivo ed era difficile percepire la necessità di un simile intervento da parte dell'Amministrazione Comunale. Era molto più semplice pensare che il fenomeno fosse relegato a zone degradate, meno fornite di servizi, zone in cui le amministrazioni e le associazioni fossero meno presenti rispetto a quanto avveniva in Emilia Romagna e

---

<sup>1</sup> Cfr. [www.casadonne.it/chi-siamo](http://www.casadonne.it/chi-siamo).

dove le donne fossero meno emancipate. La realtà dei fatti ha poi smentito ogni pregiudizio: nel primo anno di apertura del centro bolognese sono state oltre 100 le donne accolte, sostenute ed in parte ospitate nella struttura, a dimostrazione della diffusione del fenomeno anche nel nostro territorio.

Nel tempo, i centri antiviolenza si sono progressivamente diffusi in molte città d'Italia ed è stato grazie al lavoro svolto dalle associazioni che li gestiscono che si sono potute approfondire le tematiche relative al fenomeno della violenza contro le donne e sviluppare dei metodi di intervento specifici, da parte di operatrici formate, basati su principi specifici che tengono prioritariamente conto della condizione della donna che chiede aiuto.

Nei paragrafi che seguono si cercherà di analizzare il lavoro svolto dai centri nell'attuale contesto sociale.

## **6.2 Contrasto ai pregiudizi sul fenomeno della violenza. La vittima “perfetta”**

Il radicamento della violenza nelle relazioni di intimità, la diffusione e i numeri che ormai conosciamo, anche grazie a due indagini Istat del 2006 e del 2014 che hanno svelato l'entità del fenomeno<sup>2</sup>, colpiscono e sembrano rendere vano ogni tentativo per migliorare la condizione femminile.

Uno degli elementi che maggiormente rende difficile un effettivo contenimento della diffusione della violenza di genere consiste nella radicata esistenza di pregiudizi e stereotipi culturali, esistenti da millenni, nati e cresciuti nell'ambito di una società patriarcale che ancora esiste e ostacola la tutela dei diritti delle donne.

Oltre ai pregiudizi più diffusi, anche se ormai chiaramente smentiti, relativi alla convinzione che la violenza sia più diffusa in luoghi degradati, in condizioni di povertà e in paesi meno civilizzati, le donne sopportano la difficoltà di dover soddisfare alcuni requisiti rispetto al ruolo di vittima in assenza dei quali la loro credibilità può essere pregiudicata in modo irreversibile.

Sappiamo bene quanto sia difficile per una donna decidere di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza. I motivi sono tanti e riguardano diversi ambiti della vita delle donne: dalla paura di ritorsioni alla dipendenza economica, dalla sfiducia nelle istituzioni alla paura di intraprendere difficili percorsi giudiziari. Queste sono solo alcune delle valide motivazioni che inibiscono le richieste di aiuto. Va però evidenziato che, in molti casi, si incontra anche una grossa difficoltà a lasciare il proprio marito o compagno, molto

---

<sup>2</sup> [www.istat.it](http://www.istat.it).

spesso padre dei figli, certamente per un coinvolgimento psicologico che è fisiologico in situazioni di violenza, ma che consiste anche nella difficoltà di rinunciare ad un progetto di vita, ad un matrimonio, ad una famiglia a cui ci si è dedicate interamente.

Mentre le motivazioni economiche o quelle legate alla paura sono accettate e ormai ben comprese da tutti i soggetti che la donna può incontrare nel proprio percorso di uscita dalla violenza, la difficoltà a rinunciare ad un progetto di vita spesso non è ben compresa e viene vissuta come in contrasto rispetto ai messaggi che la società porta avanti con forza: la necessità che una donna denunci al primo schiaffo, che si allontani subito dal violento, che “cambi fidanzato” come diceva una nota campagna<sup>3</sup>.

Allo stesso modo, non si comprende la difficoltà della donna a denunciare, intesa in senso proprio come la volontà di presentare una denuncia-querela rivolgendosi così al sistema penale e ci si aspetta che la denuncia venga comunque presentata come se fosse l'unica via da percorrere per proteggersi.

Nella realtà, ascoltando le richieste delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, emerge chiaramente che la richiesta principale che le stesse formulano è che la violenza cessi immediatamente, che possano trovare protezione per sé e per le proprie figlie e figli quando ci sono. Non necessariamente chiedono una punizione del colpevole da parte dell'ordinamento giudiziario oppure che la relazione termini, rinunciando così ai propri progetti di vita, ponendo invece come esigenza prioritaria ed urgente la loro sicurezza<sup>4</sup>.

Ci sono, poi, situazioni in cui le donne fanno un tentativo di uscita dalla violenza e successivamente decidono di ricominciare la relazione, di tornare a casa, di dare un'altra possibilità. Anche in questi casi le motivazioni possono essere molteplici: non aver trovato l'aiuto sperato, temere per gli esiti di un giudizio, credere alle promesse del maltrattante che la violenza non si ripeterà più o, semplicemente, capire di non essere ancora pronte a terminare la relazione.

---

<sup>3</sup> riconsocilaviolenza.it. Questa campagna di sensibilizzazione è stata adottata dal Dipartimento per le pari opportunità per la diffusione del Numero antiviolenza e stalking 1522. Nelle frasi scelte per la campagna troviamo un elenco di indicazioni sui comportamenti che le donne devono tenere tra cui “Hai solo un modo per cambiare un fidanzato violento. Cambiare fidanzato” oppure “Non sposare un uomo violento. I bambini imparano in fretta”. I volti degli uomini non si vedono e a loro non viene rivolta nessuna indicazione.

<sup>4</sup> Sulle richieste delle donne e sulle risposte fornite dal sistema penale si segnala la pubblicazione *Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali* a cura di G. Creazzo, Il Mulino (2012), prodotta nell'ambito di un progetto europeo Daphne denominato Wosafejus che ha messo a confronto l'esperienza di Italia, Spagna, Romania e Inghilterra.



È comunque opportuno evidenziare come facilmente si incorra in qualche tipo di aspettativa nei confronti delle donne che subiscono violenza: ci si stupisce se non si allontanano dal compagno violento, se non si sobbarcano il difficile percorso di uscita con tutte le conseguenze – ivi compresa quella di andare in una casa rifugio-, se non presentano denuncia-querela, salvo poi, a volte nel medesimo caso, aspettarsi che le stesse donne accettino di far vedere i figli al padre violento, siano pronte ad affrontare qualunque percorso, a volte anche di mediazione, in aperto contrasto con quanto stabilito nei principali provvedimenti normativi quali ad esempio la Convenzione di Istanbul. Ci si aspetta che le donne rinuncino ai progetti di vita, ma anche che seguano tutte le indicazioni che vengono loro date, che non dimostrino troppa aggressività e che tengano comportamenti giudicati coerenti con quanto ci si aspetta da loro, come se esistesse un “manuale della vittima di violenza”. Qualunque donna che non rispetti queste aspettative rischia di pagarne le conseguenze nei percorsi giudiziari, nel rapporto con altre figure professionali, fino al punto di non essere creduta e di ritenere i suoi tentativi strumentali per raggiungere altri fini, come ad esempio risultati economici nei procedimenti civili di separazione o affidamento dei figli.

Il rischio di non soddisfare le aspettative rispetto al ruolo di vittima può portare a conseguenze estreme. A titolo esemplificativo si ricorda che l'Italia è stata sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché la Corte d'Appello di Firenze ha assolto gli autori di una violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza di ventidue anni motivando la decisione con espressi riferimenti alla vita personale della vittima, dimostrando come la conoscenza di alcuni particolari sulla persona abbia influenzato il giudizio sui fatti oggetto del processo. La sentenza CEDU parla espressamente di “pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che sono suscettibili di costituire ostacolo a una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere a fronte di un quadro legislativo soddisfacente”<sup>5</sup>.

Questo esempio attiene specificamente ad un procedimento penale, ma la convinzione che ha influenzato negativamente quei giudici può inficiare il giudizio di qualunque figura professionale che incontri una donna vittima di violenza. Decidere preliminarmente chi è credibile e chi no, chi è fragile e

---

<sup>5</sup> Corte Europea Diritti dell'Uomo Sez. I 27 maggio 2021 J.L. c. Italia. La Corte Europea ha censurato i passaggi della sentenza della Corte d'Appello di Firenze che si riferivano alla vita personale e intima della ricorrente e che non avevano alcuna rilevanza ai fini della valutazione della credibilità della donna. La Corte d'Appello infatti fa riferimento alla “lingerie rossa” indossata dalla giovane durante la serata, ne commenta la bisessualità, le relazioni occasionali e sentimentali; la vittima viene descritta come una persona dall’“atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso” che la Corte ha dedotto, tra l'altro, dalle sue decisioni in materia artistica e dalla sua vita non lineare.

chi no, come si dovrebbe comportare una donna che subisce violenza, come deve reagire ad un maltrattamento, come reagisce ad un'offerta di aiuto sono tutti pensieri di cui è necessario liberarsi per poter garantire un'assistenza efficace e a lungo termine.

Queste riflessioni relative a pregiudizi e stereotipi, alle loro conseguenze nella società e nella coppia, sono state approfondite per anni dalle attiviste e hanno dato corpo al metodo di ascolto e di accoglienza dei centri, di cui in seguito si dirà, che si differenzia in modo sostanziale da quello delle altre agenzie coinvolte nel contrasto alla violenza, in particolare quelle che hanno un mandato istituzionale.

### **6.3 Il metodo di accoglienza e sostegno dei centri antiviolenza**

L'incontro quotidiano con le donne che subiscono violenza ha consentito alle attiviste dei centri, durante il lavoro dei primi anni, di individuare alcuni punti fermi nelle modalità di accoglienza dai quali ancora oggi non si può prescindere e che rappresentano anche una scelta politica precisa rispetto al posizionamento preso contro il fenomeno della violenza. La scarsa importanza del ruolo e della parola delle donne nella società ha fatto emergere la necessità di un luogo sicuro, di uno spazio di ascolto non giudicante, in cui le donne possano trovare sostegno nella piena libertà del loro pensiero. Di seguito, pertanto, si evidenzieranno quelli che sono i fondamenti del metodo di accoglienza dei centri antiviolenza, largamente condivisi sia nei centri italiani, che in quelli degli altri paesi europei ed extraeuropei.

#### *6.3.1 Ascoltare*

Quando una donna si rivolge ad un centro antiviolenza viene ascoltata e creduta. Questo è il primo ed imprescindibile passo affinché chi chiede aiuto possa continuare nel percorso di uscita dalla violenza. Nella società patriarcale, la parola delle donne conta meno di quella degli uomini, a volte non conta niente. Il centro antiviolenza è, al contrario, il luogo dove la parola delle donne ha il giusto peso. L'operatrice del centro non dubita, non chiede di approfondire il racconto se la donna non si sente di farlo, fornisce supporto qualificato utilizzando il giusto linguaggio, privo di giudizio, e restituisce alle donne la possibilità di parlare liberamente della propria esperienza. Ovviamente, questo è possibile perché "le operatrici e le volontarie che devono

sostenere le donne non sono detective o giudici. Devono fidarsi incondizionatamente del racconto della donna e della sua esperienza. Questo rappresenta un punto di partenza”<sup>6</sup>.

Il colloquio nel centro non è necessariamente e sin da subito finalizzato ad intraprendere percorsi giudiziari, che arriveranno in un secondo momento, se e quando necessari, nell’ambito del progetto specifico di assistenza. Ha una finalità di sostegno ma, prima di tutto, è uno spazio libero e sicuro in cui le donne possono raccontare la loro storia, il vissuto e le esperienze, sapendo che non verranno giudicate.

L’operatrice del centro lascia il giusto spazio perché emergano tutte le emozioni della donna e si fida delle percezioni che la stessa ha rispetto a quanto le è accaduto. Possono essere necessari più colloqui per capire di quale sostegno ha bisogno quella donna, mentre in altri casi è sufficiente un primo colloquio per rendersi conto che è necessario coinvolgere altri settori del centro o chiedere una consulenza legale.

Ci sono donne che si rivolgono al centro per molto tempo prima di decidere di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza e ce ne sono altre che iniziano un percorso, lo interrompono e tornano tempo dopo per riprenderlo: la donna non viene giudicata per questo, viene aiutata a prendere consapevolezza di quanto le accade e dei rischi che corre. In nessun momento, questo comportamento pregiudica la credibilità e l’attendibilità del suo vissuto.

Altre donne non si rendono conto di essere vittime di violenza ma raccontano comportamenti oggettivamente violenti che hanno subito, senza però capirne la reale portata. Altre ancora, al contrario, percepiscono come fortemente lesivi della loro integrità personale dei comportamenti che non costituiscono violenze da un punto di vista legale, ma questo non interrompe il percorso di sostegno perché viene sempre rispettata la percezione della donna stessa.

Ci troviamo, pertanto, in un ambito del tutto diverso dalla necessità di accertamento e approfondimento di fatti oggettivi con finalità specifiche, che è invece necessaria nei procedimenti giudiziari. Il metodo applicato nei centri mette al riparo la donna da qualunque forma di ulteriore vittimizzazione e apre le porte per l’inizio di un percorso di uscita dalla violenza.

Preme precisare che quanto sopra riguarda l’intervento di accoglienza in favore di una donna quando non sono coinvolti figli minori. In presenza di una condizione di violenza in cui sono coinvolti minori, le operatrici dei centri hanno ovviamente l’obbligo di tenere conto prioritariamente della loro sicu-

---

<sup>6</sup> I Quaderni di D.I.Re, n. 1, *Ri-guardarsi: i centri anti violenza fra politica, competenze e pratiche di intervento*, a cura di G. Creazzo, Settenove, 2016.

rezza, del loro collocamento, evitando che vengano sottoposti ad ulteriori condotte lesive, sia dirette che di violenza assistita. In questi casi, molto numerosi visto che la percentuale di donne che si rivolge ai centri e ha figli è maggioritaria, è urgente e necessario aiutare la madre ad assumere un ruolo tutelante nei confronti dei figli, pur tenendo conto delle difficoltà in cui la stessa può incorrere a causa delle conseguenze della violenza subita. Le operatrici hanno la formazione e la consapevolezza necessarie per comprendere quando la madre necessita di ulteriori sostegni per proteggere i propri figli e figlie.

### *6.3.2 Gratuità, riservatezza e anonimato*

I centri antiviolenza accolgono le donne secondo i principi di gratuità e anonimato.

La gratuità consente l'accesso a tutte le donne, indipendentemente dalle loro condizioni socio-economiche. Ovviamente questo è possibile grazie al fatto che le associazioni che gestiscono i centri ottengono delle sovvenzioni pubbliche oltre che sovvenzioni private ottenute con campagne e raccolte fondi. Alcuni centri italiani hanno ormai strutture complesse, diversi immobili da gestire, spese considerevoli per il personale dipendente.

Preme però qui ricordare l'imprescindibile operato fornito fin dall'origine dalle volontarie: donne di ogni età che, a vario titolo, hanno fornito e continuano a fornire gratuitamente la loro disponibilità a sostegno di altre donne che ne hanno bisogno. Sull'esistenza e il contributo delle volontarie si sono formati i primi gruppi di sostegno che si sono poi evoluti e sono divenuti vere e proprie associazioni. In alcune zone d'Italia, il contrasto alla violenza si fonda ancora oggi sull'operato delle volontarie.

La riservatezza, come avviene in molte professioni, è certamente lo strumento che consente alla donna di aprirsi nella certezza che la sua storia non verrà divulgata senza il suo consenso. Sembrerebbe essere una considerazione semplice ma fornisce alle donne la certezza che non perderanno il controllo degli eventi. Purtroppo, è noto che in molte vicende di violenza domestica in famiglie dove ci sono figli minori, una delle principali minacce che il maltrattante rivolge alla moglie o alla compagna è quella di toglierle i figli qualora si rivolga a qualcuno per chiedere aiuto. La paura di perdere i figli, di vederli allontanare, di non rivederli più è una delle più presenti ed è un elemento che frena molte donne dal rivolgersi ai Servizi socio-sanitari di assistenza pubblica. In questo senso, i centri antiviolenza e le case rifugio, che ovviamente non hanno l'autorità per allontanare i minori, non incutono lo

stesso timore e vengono contattati dalle donne che mantengono la sensazione di poter gestire il proprio percorso senza forzature.

L'anonimato è un altro punto cardine dell'accoglienza nei centri antiviolenza. Le donne possono rivolgersi al centro anche senza comunicare il proprio vero nome o i propri dati reali ed effettuare comunque dei colloqui di sostegno. I dati saranno necessari solo se e nel momento in cui la donna dovrà essere ospitata o dovrà intraprendere un'iniziativa giudiziaria.

Questa possibilità si è rivelata nel tempo un punto forte: si tratta di un elemento in grado di ridurre ulteriori paure che le donne hanno quando decidono di chiedere aiuto. La possibilità di non fornire immediatamente i propri dati anagrafici lascia la libertà di poter parlare di sé al di fuori di quell'inquadramento che tutte e tutti abbiamo, connesso alla nostra identità sociale, al ruolo (figlia, moglie, madre), all'identificazione con una professione.

### *6.3.3 Nessuna giustificazione per la violenza*

La violenza domestica viene esercitata per un esercizio di potere dell'uomo nei confronti della donna e di tutti i componenti della famiglia. L'uomo prevarica al fine di ottenere quello che vuole, di avere obbedienza e far andare le cose in famiglia come vuole lui, non ritenendo la propria compagna meritevole di prendere decisioni né di rispetto.

Spesso gli uomini violenti si giustificano dicendo alla loro vittima che quanto accaduto è colpa sua; attribuiscono alla donna tutta la responsabilità delle loro condotte con motivazioni spesso futili che servono solo a far sentire in colpa chi in realtà di colpe non ne ha; spesso dicono di essere stati provocati da comportamenti della donna senza i quali non sarebbe accaduto nulla.

La verità è ben diversa: non ci sono giustificazioni alla violenza. Nessuna condotta che una donna assume può giustificare le vessazioni subite, siano essere percosse o insulti, umiliazioni o controllo economico. Senso di colpa nelle vittime e giustificazioni per gli autori costituiscono nella nostra società una combinazione che ha effetti drammatici, primo tra tutti quello di mantenere lo status quo, di confermare il potere nelle mani di chi già ce l'ha e di evitare che la situazione si evolva.

Una donna che si sente in colpa delle violenze subite – quasi la totalità delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza – difficilmente potrà intraprendere delle azioni per la propria tutela, perché porta con sé la responsabilità di comportamenti altrui. La continua ripetizione di frasi quali “non vali niente, sei un'incapace, non sei una brava moglie, non sei una brava madre” danneggia fortemente l'autostima delle donne, convincendole di

avere delle responsabilità in quanto accade. Se a ciò si aggiunge il fatto che la violenza viene preceduta ed accompagnata dall'isolamento della vittima – allontanamento progressivo da familiari, amiche e amici – le donne non hanno più nessuno con cui confrontarsi e da cui avere supporto per convincersi di non avere responsabilità in quanto sta accadendo.

È pertanto necessario eliminare dal discorso pubblico relativo alla violenza di genere qualunque giustificazione o comprensione rispetto alle condotte violente maschili: non esistono provocazioni, motivazioni o ragioni che possano in alcun modo legittimare la violenza.

L'intervento nei centri antiviolenza – e più di recente anche dei centri che effettuano percorsi di recupero per uomini maltrattanti<sup>7</sup> parte dalla corretta attribuzione della responsabilità della violenza. Al fine di sostenere una donna vittima di violenza è necessario, innanzitutto, ragionare con lei sul senso di colpa che prova, spiegandole che non ha nessuna responsabilità, nonostante quello che le è stato ripetuto nel tempo. Questo è un punto di partenza imprescindibile affinché il percorso di uscita possa avere un esito positivo.

#### *6.3.4 Un intervento personalizzato... che si può riprendere in qualunque momento*

L'individuazione di un metodo di supporto fondato su precisi valori femministi, come abbiamo visto, ha consentito di delineare alcuni punti fermi che le operatrici dei centri rispettano in ogni percorso, ma non ha mai portato alla definizione di protocolli di intervento uguali per tutte le donne che chiedono aiuto.

Se è pur vero che nelle storie delle donne che subiscono violenza ci sono tratti comuni, è altrettanto vero che ogni storia è diversa, soprattutto nel momento in cui si arriva a definire una modalità concreta di intervento e supporto affinché la donna possa recuperare la propria autonomia.

Accanto ad un adeguato supporto emotivo, è pertanto necessaria una valutazione oggettiva della situazione della donna che tenga conto della presenza di figli, della condizione economica, del lavoro, della condizione abitativa, dell'esistenza o meno di una rete parentale o amicale che possa essere di supporto, dei servizi di cui la donna beneficia da parte di altre agenzie del territorio, del fatto che si sia già rivolta ad alcune figure professionali (ad es.

---

<sup>7</sup> Nella città di Bologna e nell'area metropolitana sono attivi due Centri per uomini maltrattanti entrambi operativi dal 2017: il centro Senza Violenza, gestito dall'omonima associazione, sostenuto dal Comune di Bologna; il centro Liberiamoci dalla Violenza dell'Azienda USL di Bologna. I riferimenti si possono trovare rispettivamente in [www.senzaviolenza.it](http://www.senzaviolenza.it) e [www.ausl.bologna.it/centro-ldv](http://www.ausl.bologna.it/centro-ldv).

una legale o una psicologa). Solo con la conoscenza di tutti questi elementi sarà possibile approntare un intervento di recupero dell'autonomia personalizzato ed efficace per ogni specifica situazione.

Le donne vengono accompagnate dalle operatrici nel loro percorso di recupero dell'autonomia: nessuna delle figure che le sostiene prende decisioni *per* loro ma sempre *con* loro. Si restituisce alla donna il potere decisionale sulla propria vita che le era stato tolto dalla violenza. Ogni decisione deve essere compresa e condivisa per essere efficace e reggere nel tempo, anche negli ostacoli che il percorso può incontrare. L'autonomia decisionale delle donne che si rivolgono al centro viene esaltata al massimo, fino ad arrivare ai casi in cui le donne decidono di interrompere il percorso e tornare a casa.

Come già accennato, le operatrici dei centri sono ben consapevoli che, in molti casi, le donne effettuano dei tentativi per uscire dalla condizione di violenza ma, per diversi motivi, possono desistere e magari riprendere il percorso successivamente. Questa circostanza, come detto, è fisiologica in una condizione di violenza, ma affatica molto gli operatori e, in alcuni casi, diviene un vero e proprio ostacolo perché la donna viene ritenuta inaffidabile e arriva a perdere credibilità. Sono purtroppo comuni frasi quali “se avesse veramente paura di suo marito non sarebbe mai tornata a casa” oppure “abbiamo fatto tanto e poi lei è tornata a casa”.

L'intervento di supporto nei centri tiene conto di tale eventualità: qualora una donna decida di interrompere il percorso presso il centro viene rispettata la sua decisione; qualora poi la donna si ripresenti dopo un periodo di tempo viene nuovamente accolta e poi viene analizzata la sua condizione del momento, come si è modificata, cosa è successo nel periodo in cui non ha avuto contatti e viene ripreso l'intervento di sostegno.

Si ritiene che questo sia uno dei punti più critici del percorso di uscita dalla violenza che mette a dura prova anche operatrici esperte seppur ritenuto fondamentale per le donne che chiedono aiuto. Nella nostra società siamo abituati ai ruoli, alle aspettative da soddisfare e a sentirci dire come ci si deve comportare. Alcune figure professionali, poi, in qualità di “esperte” sono chiamate per missione a delineare dei percorsi e dare soluzioni. Tutto ciò, unito al fatto che sulle donne gravano stereotipi ancora molto radicati (la brava ragazza, la brava mamma ecc.) rende davvero difficile rispettare scelte che sembrano incomprensibili con cui non ci si trova d'accordo.

Nella realtà, si è potuto verificare che il successo di un intervento di sostegno si basa sul fatto che le figure chiamate ad agire, comprese le figure professionali esperte, siano in grado di dare risposte ed informazioni spiegando alle donne cosa guadagnano o cosa perdono in base alle scelte che possono operare, accompagnandole condividendo le proprie conoscenze, in

modo da metterle in condizione di scegliere la strada più adatta a loro stesse e lasciando comunque a loro l'ultima parola nelle decisioni.

#### **6.4 La valutazione del rischio**

Merita un paragrafo a parte una riflessione sulla valutazione del rischio, tema fondamentale nella metodologia di intervento dei centri antiviolenza, che consiste nell'analisi della condizione in cui vive la donna che chiede aiuto, analisi che viene effettuata con specifici strumenti.

Il procedimento di valutazione del rischio è indicato da tempo nei provvedimenti internazionali come un elemento necessario per fornire adeguate risposte per il contrasto alla violenza ed è considerato come un metodo che dovrebbe essere applicato da tutti gli operatori e operatrici che vengono in contatto con le vittime.

Si cita, tra i principali documenti internazionali di contrasto alla violenza di genere, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cd. "Convenzione di Istanbul" dell'11 maggio 2011, sottoscritta dall'Italia il 27/09/2012 e ratificata con la legge n. 77/2013<sup>8</sup>. La Convenzione all'art. 51 stabilisce che:

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda o abbia accesso ad armi da fuoco.

Per una corretta attuazione, è necessario evidenziare che la valutazione del rischio va effettuata per la prima volta con tempestività, in un momento intermedio del processo di svolgimento del colloquio. Dopo aver individuato e riconosciuto la violenza nel racconto che la donna porta all'operatrice e prima di mettere in atto supporti o strumenti di protezione, è infatti necessario riflettere ed individuare quale rischio stia effettivamente correndo la donna, al fine di applicare gli strumenti giusti.

---

<sup>8</sup> [www.senato.it](http://www.senato.it).



La valutazione del rischio va successivamente ripetuta nelle diverse fasi del percorso di uscita dalla violenza, tenendo conto dei passi che la donna nel frattempo effettua, delle forme di tutela che vengono messe in atto e delle reazioni che il maltrattante a sua volta mette in campo. È infatti molto importante verificare se i fattori di rischio sono sempre gli stessi, se e come si sono modificati, se gli strumenti messi in atto stanno dando risultati positivi oppure se la situazione è invariata.

Vi è piena consapevolezza che non tutte le situazioni di violenza sono uguali e che non tutte portano alle stesse conseguenze. È quindi molto importante conoscere e applicare gli strumenti che abbiamo a disposizione per poter valutare correttamente il rischio di ripetizione delle condotte e a quali conseguenze può essere sottoposta la donna oppure i figli.

Tra gli strumenti di valutazione del rischio più utilizzati in Italia e in Europa vi è certamente il modello S.a.r.a. *Spousal Assault Risk Assessment*, proveniente dal Canada dal British Columbia Institute on Family Violence e adattato alla situazione italiana nel 2006 da Anna Costanza Baldry (2016) che con il suo importantissimo lavoro lo ha reso uno strumento accessibile e comprensibile per ogni figura professionale che incontri una donna vittima di violenza. Si tratta, in sostanza, di un elenco di venti domande che consentono di rilevare i fattori di rischio dal racconto della vittima di violenza o in successivi approfondimenti. I fattori che fanno parte dell'elenco sono stati evidenziati come elementi indicativi di violenze più gravi, possibile aumento delle violenze, conseguenze peggiorative o addirittura letali. La loro presenza o meno consente di valutare il rischio corso dalla vittima.

Il protocollo è costituito da informazioni relative all'autore delle violenze (a titolo esemplificativo: quali violenze mette in atto, se abusa di sostanze stupefacenti o alcool, se ha precedenti penali, se c'è una escalation nella violenza) e elementi di vulnerabilità della vittima (a titolo esemplificativo: condizioni economiche, isolamento, scarso sostegno da parte della famiglia).

Tale strumento esiste in diverse versioni, differenti come numero di indicatori e approfondimenti, ma è di facile utilizzo ed applicazione e svolge anche una funzione di supporto agli operatori e operatrici delle diverse agenzie, aiutando nell'individuazione degli elementi a cui è necessario fare attenzione. È infatti molto importante, per aiutare una vittima di violenza, imparare a riconoscere le situazioni critiche ed essere capaci di leggerne la portata per dare adeguata risposta e gli strumenti di valutazione del rischio, in questo senso, sono molto utili per gli operatori e le operatrici di tutte le agenzie.

Il protocollo S.a.r.a. è solo uno degli strumenti di valutazione del rischio che sono ormai facilmente reperibili. Preme evidenziare che le Forze dell'Ordine hanno da qualche anno a disposizione uno strumento specifico

riferito alle loro funzioni denominato protocollo E.V.A. Esame Violenze Agite, che codifica le linee guida per la raccolta di informazioni effettuata dagli Agenti operanti negli interventi in casi di violenza e in successive schede che dovranno essere compilate e inserite in una banca dati. Nella sostanza si tratta anche in questo caso della verifica della presenza o meno di indicatori di rischio. La scheda accompagna poi le sorti processuali dell'imputato in caso di denuncia-querela, poiché viene inserita nel fascicolo processuale e fornisce una lettura della situazione più approfondita di quanto avveniva in passato. Va precisato che sono ormai molti i protocolli per la valutazione del rischio diffusi ed utilizzati nei diversi paesi, europei ed extraeuropei, identificati come specifici per determinate agenzie o applicabili genericamente a più figure professionali<sup>9</sup>.

## 6.5 L'importanza della rete

Dopo anni in cui il lavoro dei centri antiviolenza è stato visto come alternativo ad altri interventi o addirittura "di parte", come se il fenomeno della violenza di genere fosse una questione di schieramento o di visione esclusivamente femminista, si è progressivamente compreso che non sarebbe stato possibile mettere in campo delle reali azioni di contenimento e contrasto alla violenza senza un riconoscimento del lavoro dei centri.

L'importanza di questo riconoscimento ha fatto sì che i centri antiviolenza e le case rifugio siano progressivamente diventati un punto di riferimento nelle politiche di contrasto alla violenza e soggetti fondamentali nella creazione di reti tra le diverse agenzie.

Lo si può verificare dallo sviluppo della normativa nazionale, sempre più ispirata a provvedimenti di altri paesi europei, che ha portato per la prima volta nel 2015 all'approvazione da parte del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, successivamente rinnovato nel 2017 e nel 2021<sup>10</sup>. Il Piano strategico nazionale riconosce un ruolo prioritario ai centri antiviolenza e alle case rifugio e ne riporta dati ed evoluzione nel tempo.

---

<sup>9</sup> Per una panoramica internazionale si rinvia ai materiali messi a disposizione da WAVE - WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE ed in particolare al report *PROTECT - Identificazione e Protezione delle vittime ad alto rischio di violenza di genere - Una panoramica*, seconda edizione aggiornata, Vienna, 2011, [wave-network.org/trainingmanual](http://wave-network.org/trainingmanual).

<sup>10</sup> Il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne è consultabile nelle successive versioni sul sito [pariopportunita.gov.it](http://pariopportunita.gov.it).

Anche a livello regionale si è vista l'approvazione di specifici piani. Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna il Piano Strategico nella sua versione più aggiornata è stato rinnovato nel 2021 ed anche in questo caso viene riconosciuto ai centri antiviolenza e alle case rifugio un ruolo specifico e di riferimento per l'accoglienza, l'assistenza e il supporto alle vittime<sup>11</sup>.

La legge regionale Emilia Romagna n. 6/2014, cd. legge di parità, prima in Italia nel suo genere, all'art. 14 afferma che:

La Regione riconosce la funzione essenziale dei centri antiviolenza (...) quali presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne a servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza a donne, anche con figli o figlie, minacciati o che hanno subito violenza; ne valorizza saperi e modelli di intervento maturati nell'esperienza delle relazioni di pratiche di aiuto tra donne: li sostiene nella loro azione di supporto e rafforzamento dell'autonomia delle donne offese da violenza mediante progetti personalizzati tesi all'autodeterminazione, inclusione e rafforzamento sociale<sup>12</sup>.

Già da questa definizione è possibile comprendere come il lavoro svolto dalle operatrici dei centri sia effettivamente penetrato nelle pratiche politiche e legislative. È stato ben compreso il significato di presidio gestito da *donne a servizio delle donne* come metodo elaborato dalle pratiche femministe.

Al terzo comma del medesimo articolo, la legge regionale stabilisce che “(...) le case e i centri antiviolenza sono parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona e costituiscono un riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne”, riconoscendo in tal modo l'ingresso ufficiale dei centri antiviolenza tra i soggetti deputati per il contrasto alla violenza.

Tale norma sancisce il grande lavoro che i centri antiviolenza hanno svolto negli anni per far conoscere le loro attività e tentare con ogni mezzo di coordinarle con quelle delle altre agenzie.

Basti pensare a quanto i centri hanno fatto in termini di collaborazione, formazione e confronto con le Forze dell'Ordine, nella consapevolezza che

---

<sup>11</sup> Il Piano strategico regionale contro la violenza di genere della Regione Emilia Romagna è disponibile sul sito [parita.regione.emilia-romagna.it](http://parita.regione.emilia-romagna.it); sono numerose le Regioni che hanno approvato simili provvedimenti, tutti consultabili sui rispettivi siti, tra cui a titolo esemplificativo la Regione Veneto, la Regione Calabria, la Regione Lombardia.

<sup>12</sup> La legge regionale Emilia Romagna n. 6 del 27 giugno 2014 è stata la prima legge regionale ad affrontare in modo organico la violenza, occupandosi del tema in modo ampio e comprendendo nei suoi articoli ogni aspetto relativo alla partecipazione delle donne nella società, dalla rappresentanza al linguaggio di genere, compresi ovviamente gli aspetti relativi alla violenza. È consultabile sul sito dedicato della Regione Emilia Romagna [parita.regione.emilia-romagna.it](http://parita.regione.emilia-romagna.it).

molti stereotipi e pregiudizi nei confronti delle donne vittime di violenza si manifestavano proprio nel momento della richiesta di aiuto o della presentazione della denuncia-querela. Grazie al rapporto creatosi a livello territoriale, sono stati fatti moltissimi passi avanti e le Forze dell'Ordine garantiscono oggi interventi di personale ben formato, disponibile al confronto e pronto a garantire alle vittime una risposta efficace.

Questo è solo un esempio poiché è ben noto che, a volte, nel percorso di uscita dalla violenza e nel contatto con i diversi soggetti che incontrano, le donne possono trovare ostacoli che si trasformano a volte in vere e proprie manifestazioni di vittimizzazione secondaria<sup>13</sup>. L'effetto di tali esperienze può pregiudicare la fiducia della donna che ha chiesto aiuto fino a farla desistere dal proseguire nel percorso di uscita dalla violenza. Ciò può accadere ogniqualvolta la donna incontri un soggetto che non sia adeguatamente formato nel dare risposte concrete, che non sappia prospettare delle possibili soluzioni o che svaluti il valore del racconto della donna, non essendo in grado di riconoscere la pericolosità dei comportamenti che la stessa subisce.

Oltre alla necessità di una formazione continua e sempre aggiornata di cui si dirà in seguito, la soluzione ritenuta più efficace e ormai consolidata nelle pratiche di contrasto al fenomeno della violenza è il lavoro di rete.

Il lavoro di rete, per essere davvero efficace, va inteso come la volontà esplicita dei diversi attori del territorio che agiscono contro la violenza di lavorare insieme secondo alcuni presupposti irrinunciabili: ogni soggetto che partecipa alla rete deve sapere quali sono le altre agenzie del territorio pubbliche e private, quali azioni ogni agenzia mette in atto nello svolgimento del proprio compito, in quale fase della propria attività possono essere interpellate le altre agenzie e che tipo di supporto possono dare.

La partecipazione alla rete parte dalla conoscenza che ogni soggetto deve avere delle proprie buone prassi e delle proprie criticità o, quantomeno, avere la disponibilità ad approfondire questi aspetti nel confronto con gli altri soggetti coinvolti. Vi è inoltre la necessità che alle reti partecipino figure apicali che possano poi portare l'esperienza della rete nella propria agenzia ad ogni livello.

Nelle fasi iniziali, la costituzione di una nuova rete territoriale può avere la necessità di condividere valori, principi e metodologie. Nell'ambito del contrasto alla violenza, ad esempio, è necessario innanzitutto riconoscere che le donne che chiedono aiuto effettuano un vero e proprio percorso che pre-

---

<sup>13</sup> Si intende per "vittimizzazione secondaria" l'ulteriore sofferenza sperimentata dalla vittima in seguito ad un atteggiamento di insufficiente attenzione o di negligenza da parte dei soggetti con cui viene in contatto dopo la violenza subita con ulteriori conseguenze in termini psicologiche e sociali sulla vittima stessa che si aggiungono a quelle cagionate dal fatto originario.

vede spesso il passaggio da un'agenzia all'altra. Non avrebbe senso, pertanto, considerare ogni passaggio come un'azione fine a sé stessa, separata dagli altri passi che la donna deve compiere, perché in questo modo si alzerebbe molto il rischio che la stessa non possa portare a compimento il proprio percorso qualora incorra in alcune difficoltà.

Un altro elemento importante per il funzionamento della rete è la consapevolezza che le risposte alle vittime di violenza devono essere date in modo tempestivo ed efficace non per mera "sensibilità" degli operatori o delle operatrici, elemento su cui spesso si fonda l'incarico per la partecipazione alla rete stessa. Per quanto, ovviamente, una particolare propensione a comprendere il fenomeno certamente aiuti, i funzionari delegati alla partecipazione alle reti devono essere ben consapevoli che vi sono funzioni da svolgere con modalità che prescindono completamente dalle proprie convinzioni o orientamenti. Anche su questo tema, la formazione gioca un ruolo fondamentale, ma anche la partecipazione ad una rete territoriale può far comprendere l'importanza di alcune azioni od interventi e fare la differenza tra fornire sicurezza o lasciare esposte le donne ad ulteriori violenze.

Anche nei territori dove i soggetti sono consapevoli e formati, la presenza di una rete territoriale rafforza le rispettive competenze e migliora le risposte alle richieste di aiuto. È appurato, infatti, che a fronte di un fenomeno così complesso come quello della violenza di genere, nessuna figura professionale da sola può risultare del tutto efficace nel sostegno ad una vittima e rispondere a tutti i bisogni e alle necessità. La collaborazione diviene pertanto fondamentale e ogni figura professionale, per la propria parte di intervento e nella propria competenza, conoscerà le attività degli altri soggetti coinvolti e potrà supportare la vittima nei passaggi successivi.

Nel tempo si sono sviluppati modelli di rete con caratteristiche diverse, alcuni dei quali maggiormente legati ad una dichiarazione di intenti, soprattutto in passato, ed altri, più di recente, con finalità di intervento operativo. Questo secondo modello è oggi preferibile perché consente un confronto concreto tra i soggetti della rete con una riflessione sulle rispettive procedure che porta ad una migliore applicazione delle stesse. Infatti, anche alla luce di un quadro normativo che negli anni è certamente migliorato grazie agli approfondimenti e agli studi sul fenomeno della violenza e alla raccolta e diffusione di dati, rimangono comunque delle criticità nell'applicazione delle norme, delle procedure e nelle prassi. In molti casi, tali nodi, che si trasformano a volte in veri e propri ostacoli per le vittime, possono essere superati senza attendere una modifica normativa, grazie al confronto tra i soggetti della rete, a volte partendo anche dall'analisi di casi concreti, costituendo così il principale esito di una rete che funziona.

In Emilia Romagna sono molti i casi di reti efficaci, costituite da tempo, cui partecipano gli Enti territoriali, gli uffici giudiziari, le aziende sanitarie, le forze dell'ordine insieme alle associazioni che gestiscono i centri antiviolenza e le case rifugio.

A titolo esemplificativo si riporta l'esperienza del Tavolo di contrasto alla violenza di genere del Comune di Bologna, costituito nel 2017 all'esito della sottoscrizione del "Protocollo di intesa per il miglioramento della protezione delle donne che hanno subito violenza nell'ambito delle relazioni di intimità". Il Protocollo è stato sottoscritto dai principali soggetti del territorio che si occupano di contrasto alla violenza di genere: uffici giudiziari, forze dell'ordine, associazioni, ASL, enti locali. Tutti i soggetti sottoscrittori partecipano al tavolo di confronto<sup>14</sup>. La partecipazione a questo tavolo ha consentito di approfondire la conoscenza tra i diversi soggetti e le rispettive competenze. Nel corso degli ultimi anni, è divenuto un luogo in cui le associazioni che si occupano di contrasto alla violenza nel territorio comunale e metropolitano, così come gli altri soggetti della rete, hanno potuto sollevare temi di grande importanza pratica, cercando insieme delle soluzioni in favore delle vittime. Il protocollo, in questo caso, ha finalità esplicitamente operative.

Preme evidenziare che questa esperienza ha consolidato delle collaborazioni già esistenti, che però consistevano in rapporti diretti tra due o più soggetti che non potevano garantire la stessa diffusione di informazioni e confronto. In particolare, nel territorio bolognese, ma in realtà in tutta l'Emilia Romagna, i rapporti tra associazioni ed istituzioni sono consolidati e ormai di lunga data: si pensi al fatto che, come già accennato, il Comune di Bologna ha concesso il primo spazio alla Casa delle donne nel 1990; oppure al fatto che la gran parte degli immobili destinati a case rifugio sono di proprietà degli Enti territoriali che conferiscono la gestione alle associazioni per l'accoglienza delle donne. Queste collaborazioni hanno consentito di radicare progetti e creare servizi divenuti un punto di riferimento per le donne che chiedono aiuto. Non va poi sottovalutata la collaborazione tra i centri anti-violenza e le case rifugio di diversi territori in ambito regionale o nazionale. Nel tempo, le diverse associazioni che li gestiscono hanno potuto confrontare le loro esperienze, i metodi di sostegno e accoglienza delle donne, le criticità dei rispettivi territori.

Questa collaborazione ha portato alla nascita di *associazioni di associazioni* e di coordinamenti che si sono rivelati fondamentali, ad esempio, sia per la raccolta dei dati, sia per le iniziative di sensibilizzazione.

---

<sup>14</sup> Il testo del Protocollo di intesa è consultabile sul sito del Comune di Bologna, [comune.bologna.it](http://comune.bologna.it).

A titolo esemplificativo si riporta l'esperienza del Coordinamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio dell'Emilia Romagna che riunisce centri di ogni provincia del territorio regionale. Già con il primo Convegno nazionale dei Centri Antiviolenza e Case delle Donne tenutosi a Ravenna nel 1996, ha cominciato a svilupparsi la necessità di confronto sui metodi di accoglienza e sulle azioni politiche dei centri, fino ad arrivare alla costituzione formale dell'associazione nel 2009. Una delle principali funzioni svolte nel tempo dal Coordinamento Regionale dell'Emilia Romagna è stata quella di istituire un Osservatorio per la raccolta dei dati di tutti i centri aderenti. L'attività dell'Osservatorio del Coordinamento emiliano romagnolo ha consentito, negli anni, di monitorare l'evoluzione dei dati relativi al numero di richieste di aiuto in Regione, aiutando la consapevolezza generale rispetto all'entità del fenomeno e all'importanza della raccolta dei dati<sup>15</sup>.

## 6.6 L'attività di sensibilizzazione e formazione

Dato ormai per accertato che il fenomeno della violenza si fonda su una disparità tra i generi radicata nella società patriarcale, è ben facile comprendere quanta rilevanza abbia avuto e abbia ancora oggi l'attività di sensibilizzazione che i centri antiviolenza ha svolto negli anni. È proprio nell'ambito dei gruppi femministi che hanno poi dato origine ai centri che si è cominciato a parlare delle violenze subite dalla donne, a lungo nascoste, mai nominate, subite per paura di rappresaglie. Il ruolo attribuito alle donne nella società, gli stereotipi sui ruoli nella famiglia tradizionale, i privilegi patriarcali sostenuti dalla legislazione fino a pochi decenni fa<sup>16</sup> sono tutti elementi che a lungo hanno impedito che si parlasse esplicitamente di violenza di genere, di violenza domestica o nelle relazioni di intimità.

Con la costituzione dei primi luoghi di ascolto, le donne hanno trovato la forza di raccontare e da queste narrazioni ha cominciato ad emergere una sconcertante realtà dei fatti relativa ai rapporti di forza nella coppia e nel modello di famiglia tradizionale.

---

<sup>15</sup> [centriantiviolenzaer.wordpress.com](http://centriantiviolenzaer.wordpress.com).

<sup>16</sup> Si è dovuta attendere l'approvazione della legge n. 442 del 1981 per l'eliminazione dal codice penale del cd. delitto d'onore e del matrimonio riparatore. Fino a quella data, il padre o marito che uccideva la moglie, la figlia o la sorella che gli avevano arrecato disonore poteva usufruire di un notevole sconto di pena rispetto alla punizione prevista per l'omicidio; se poi una donna veniva violentata, l'autore del fatto poteva estinguere il reato, insieme ad eventuali complici, se avesse sposato la donna stessa. Per il percorso di approvazione della legge merita la lettura della vicenda di Franca Viola, prima donna che a soli 17 anni ha rifiutato il matrimonio riparatore. Tra i tanti riferimenti disponibili una breve biografia su [enciclopediadelledonne.it](http://enciclopediadelledonne.it).

Nonostante i molti passi avanti fatti negli ultimi decenni, ancora oggi la cultura patriarcale incide grandemente sulla possibilità che le donne possano vedere interamente tutelati i propri diritti. E non c'è dubbio che la figura femminile rivesta ancora oggi determinati ruoli e aspettative, essendo oggetto di stereotipi, come già rilevato nei paragrafi che precedono.

Va quindi riconosciuto ai centri antiviolenza il valore dell'attività di sensibilizzazione e diffusione di conoscenza sul fenomeno della violenza, nonché di riflessione sulle pari opportunità svolto negli anni, da un lato, con l'organizzazione di eventi, iniziative, rassegne<sup>17</sup>, dall'altro con progettazioni che comprendono attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado, nella piena consapevolezza che l'aspetto educativo è prioritario per poter modificare i ruoli e le aspettative sociali.

Ovviamente, oltre a tutte le iniziative rivolte alla generalità e destinate a coinvolgere sempre più soggetti e ambiti diversi, si affianca la formazione, che da sempre è attività di fondamentale importanza nella lotta alla violenza.

I centri antiviolenza, nell'ambito delle relazioni con i soggetti del territorio di cui si è parlato in precedenza, da molti anni attuano attività di formazione, tramite corsi o laboratori, destinati specificamente a determinate categorie professionali, che a lungo, prima della costituzione generalizzata delle reti, hanno costituito l'unica occasione di contatto tra soggetti diversi che operano nel contrasto alla violenza. Tale attività non ha certo perso importanza nemmeno a fronte della crescita di contatti e confronti tra agenzie, in quanto il lavoro di rete non ha sostituito la necessità di formare nuove figure professionali e aggiornare le categorie già esperte.

Di fronte ad un fenomeno come quello di cui si tratta, intriso di complessità e possibili condizionamenti, diviene fondamentale conoscerne le caratteristiche in modo approfondito ed in relazione ad ogni possibile risvolto. La violenza ha, infatti, conseguenze economiche, sia per le vittime che per la società, conseguenze professionali e personali, sia per le vittime che per le operatrici e gli operatori che le sostengono; ha radici profonde nella società e, lo si ripete, si fonda su una disparità di potere tra i generi. La violenza, inoltre, si evolve nel tempo: basti pensare alle nuove forme di persecuzione

---

<sup>17</sup> Tra le altre attività di sensibilizzazione, Casa delle donne per non subire violenza di Bologna organizza ogni anno, in occasione del 25 Novembre Giornata Internazionale contro la violenza alle donne, il Festival La Violenza Illustrata che coinvolge i soggetti più diversi che sul territorio vogliono parlare di violenza con diversi linguaggi e livelli di approfondimento. La Casa delle donne coordina l'iniziativa che raccoglie spettacoli, mostre, presentazioni di libri, proiezioni, laboratori tutti attinenti al tema della violenza. Tutte le informazioni sulle edizioni del Festival sono consultabili su [festivalviolenzaillustrata.blogspot.it](http://festivalviolenzaillustrata.blogspot.it).



o vessazione messe in atto con strumenti tecnologici per le quali è stata necessaria una modifica normativa e l'introduzione di una nuova fattispecie di reato<sup>18</sup>. Le migrazioni e l'evoluzione multiculturale della società hanno portato in nuovi territori comportamenti che non possono essere tollerati come ad esempio le mutilazioni genitali femminili o i matrimoni forzati, che hanno reso necessario, anche in questo caso, un adeguamento della normativa<sup>19</sup>, ma anche una adeguata formazione di operatrici e operatori che devono essere in grado di capire gli ambiti in cui tali fatti si verificano.

L'attività di formazione svolta dai centri antiviolenza si rivolge poi anche al proprio interno, in favore delle operatrici che vi prestano attività. Come tutte le altre categorie professionali, le operatrici dei centri devono essere formate e aggiornate periodicamente per poter garantire la qualità del servizio prestato e l'efficacia delle risposte date alle vittime.

L'importanza della formazione viene riconosciuta espressamente anche dalla normativa. Si cita nuovamente la legge regionale Emilia Romagna n. 06/2014 che all'art. 19 recita: "La Regione si avvale anche della collaborazione del coordinamento regionale dei centri antiviolenza e dei soggetti competenti sulle tematiche di genere per promuovere iniziative, percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano di violenza di genere secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare".

## 6.7 La raccolta dei dati

Tra le altre importanti attività svolte dai centri antiviolenza appare importante evidenziare quella di raccolta dei dati, attività che ha fortemente contribuito a conoscere il fenomeno in anni in cui nessun altro soggetto svolgeva questo tipo di rilevazione.

Come già si è detto, il fenomeno della violenza è rimasto a lungo nascosto e, ancora oggi, non possiamo dire di conoscerne la reale portata. Per decenni, i centri antiviolenza hanno raccolto i dati relativi alle donne accolte, elaborandoli per avere informazioni relative all'età, provenienza, titolo di studio.

---

<sup>18</sup> La legge n. 69 del 19 luglio 2019 cd. Codice Rosso ha introdotto nel codice penale l'art. 612 ter Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; la norma punisce chiunque diffonda a qualunque titolo materiali sessualmente espliciti che erano destinati a rimanere privati nella fattispecie comunemente conosciuta come "revenge porn".

<sup>19</sup> La legge n. 69 del 19 luglio 2019 cd. Codice Rosso ha introdotto nel codice penale l'art. 558 bis Costrizione o induzione al matrimonio; la norma punisce chiunque costringa con violenza o minaccia una persona a contrarre matrimonio o unione civile.

Ovviamente, tale punto di vista era comunque ristretto alle donne che si rivolgevano ai centri, numero che oggi sappiamo essere sensibilmente inferiore a quello delle donne che subiscono violenza, nelle diverse forme.

Tale carenza nella rilevazione dei dati, ha contribuito per lungo tempo a poter facilmente considerare la violenza un fenomeno residuale, relativo solo a determinate fasce di popolazione o a luoghi particolarmente degradati, oltre che a culture diverse e lontane dalla nostra.

La progressiva sensibilizzazione e conoscenza dei casi di violenza ha però aperto un varco circa la possibilità di ottenere delle rilevazioni che non fossero solo quelle dei centri antiviolenza, ma che potessero adeguatamente fornire un quadro più esteso del fenomeno.

Si è dovuto aspettare fino al 2006 per vedere i dati della prima rilevazione Istat interamente dedicata al tema della violenza di genere finanziata dall'allora Ministero per i diritti e le pari opportunità. Per la prima volta la dimensione del fenomeno è emersa dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica e non dalle rilevazioni "non ufficiali" dei centri antiviolenza. Lo scenario che la prima indagine ha prospettato è andato oltre le più negative previsioni: "Il fenomeno della violenza fisica e sessuale degli uomini contro le donne ha riguardato un terzo delle donne che vivono in Italia: sono, infatti, 6 milioni e 743 mila (il 31,9 per cento) le donne vittime di tali violenze nel corso della propria vita"<sup>20</sup>.

Questo dato drammatico ha fatto emergere con chiarezza quanto i centri antiviolenza sostenevano da anni in merito alla diffusione e alla trasversalità del fenomeno, che non ha limiti di età, provenienza, cultura, reddito. I dati della successiva indagine Istat del 2014 confermano nella sostanza la prima rilevazione.

Certamente, queste indagini hanno dato un notevole contributo circa la conoscenza dell'entità del fenomeno e hanno accelerato l'iter delle modifiche normative che sono intervenute negli anni successivi.

Un discorso specifico merita la rilevazione dei dati relativi ai femicidi (o femminicidi) che si verificano annualmente nel nostro paese. La Casa delle donne per non subire violenza di Bologna è stata la prima associazione italiana a raccogliere i dati sui femicidi con la costituzione di un gruppo specifico di volontarie (ricercatrici, tirocinanti, socie) del centro antiviolenza costituito nel 2005, quando ancora il termine "femicidio" o "femminicidio" non era entrato nell'uso comune. I dati vengono raccolti dalla stampa, unico mezzo possibile per le volontarie, e pubblicati annualmente dalla Casa delle

---

<sup>20</sup> La violenza contro le donne. Indagine multiscopo sulle famiglie "Sicurezza delle donne", Anno 2006, pubblicazione Istat n. 7, 2008, p. 13, reperibile anche sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it).

donne per non subire violenza<sup>21</sup>. Ovviamente, tale metodo di rilevazione pregiudica la precisione dei risultati, considerando che alcuni episodi potrebbero non avere il giusto rilievo nelle cronache, rimanere solo nelle cronache locali o essere l'evoluzione di casi che inizialmente sembrano di scomparsa e che poi non vengono intercettati dalle volontarie. Nonostante i mezzi limitati e il metodo utilizzato, i dati raccolti da Casa delle donne per non subire violenza sono rimasti gli unici rilevati in Italia per molti anni e sono stati utilizzati anche in sedi istituzionali, in assenza di ulteriori dati disponibili. Solo negli ultimi anni, la sensibilizzazione al tema e la crescente importanza riconosciuta alle rilevazioni hanno consentito di introdurre statistiche ufficiali. Consultando la sezione "Dati e statistiche" del sito del Ministero dell'Interno sono disponibili report periodici relativi agli omicidi, all'interno dei quali vengono individuate le vittime di sesso femminile e specificamente i reati che si sono verificati in ambito domestico o nelle relazioni di intimità<sup>22</sup>.

## **6.8 Un caso: la collaborazione tra il Servizio Sociale e il Centro antiviolenza**

Nel presente capitolo si è inteso portare il punto di vista delle associazioni che operano nel contrasto alla violenza, in particolare dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Un particolare riferimento è stato fatto in merito all'evoluzione dei centri antiviolenza e alla crescente fiducia acquisita nel tempo dagli altri soggetti, anche pubblici, che operano nel medesimo ambito. La crescente credibilità degli interventi, non più considerati meramente "di parte", ed il lavoro di rete hanno progressivamente consentito un crescente numero di interventi congiunti.

A tal proposito, pare importante riportare un caso concreto di collaborazione tra il Servizio Sociale ed il centro antiviolenza, verificatosi nell'interesse di una donna e di suo figlio, che ha consentito di evitare conseguenze gravi e, nello stesso tempo, ha rafforzato la fiducia nel lavoro di rete.

Una donna di 30 anni, che chiameremo Anna, si è rivolta al centro antiviolenza in stato di gravidanza avanzata, rappresentando una situazione difficile a causa delle violenze, fisiche e psicologiche, perpetrate dal marito nei suoi confronti. A fronte di episodi che diventavano sempre più gravi, la stessa temeva per la propria incolumità e per quella del bambino che sarebbe nato di lì a poco. Ad Anna veniva prospettato l'ingresso in casa protetta ad

---

<sup>21</sup> [femicidiocasadonne.wordpress.com](http://femicidiocasadonne.wordpress.com).

<sup>22</sup> [Interno.gov.it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-e-violenze-di-genere](http://Interno.gov.it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-e-violenze-di-genere).

indirizzo segreto poiché, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dall'operatrice del centro antiviolenza, nella vicenda venivano rilevati forti segnali di preoccupazione: in particolare, il marito di Anna faceva uso di stupefacenti e di alcool e la stessa aveva rilevato un aumento delle violenze con il procedere della gravidanza.

A pochi giorni dall'ingresso in casa rifugio, Anna veniva ricoverata per partorire. Pochi giorni dopo la nascita del bambino, Anna veniva aiutata dall'operatrice del centro antiviolenza a contattare il Servizio per la tutela dei minori del suo quartiere di residenza. Contestualmente al ricovero, Anna aveva sporto denuncia-querela per le violenze subite (sul punto si precisa che il fatto è antecedente al 2019, pertanto non venivano attivate le procedure ad oggi introdotte dal cd. codice rosso e potevano passare diversi mesi dalla presentazione della denuncia-querela prima di ottenere una misura di protezione).

Dal momento in cui il Servizio per la tutela dei minori è venuto a conoscenza del caso, l'assistente sociale e l'operatrice del centro antiviolenza hanno instaurato una collaborazione molto proficua: Anna ha continuato i colloqui per elaborare la propria vicenda e in breve ha deciso di rivolgersi ad una legale per chiedere la separazione dal marito; l'assistente sociale ha attivato tutte le misure di monitoraggio e protezione a sua disposizione e, sin dalla nascita, il padre ha visto il bambino solo mediante incontri protetti.

La particolarità di questo caso, che fin qui non si discosta dalle caratteristiche di tanti altri, sta nel fatto che gli incontri protetti sono proseguiti fino all'adolescenza del figlio, quindi per molti anni, contrariamente a quanto di solito avviene.

Di norma, il Servizio Sociale assiste un minore, anche su incarico del Tribunale, per un periodo di tempo limitato, fino ad una "normalizzazione" degli incontri col padre, a seconda delle sorti processuali pendenti.

Nel presente caso, invece, nonostante la madre abbia poi ottenuto la separazione giudiziale e il Tribunale abbia lasciato al Servizio minori il compito di valutare come proseguire gli incontri ed eventualmente trasformarli in incontri liberi, le assistenti sociali che si sono avvicinate negli anni non hanno mai ritenuto il padre idoneo agli incontri liberi, ritenendo che i comportamenti del medesimo non fossero tutelanti per il figlio.

Ciò è avvenuto anche perché l'operatrice del centro antiviolenza è stata di fatto coinvolta nella rete di sostegno di Anna ed ha sempre potuto confrontarsi e collaborare con le diverse operatrici del Servizio minori coinvolte nel tempo (assistente sociale, psicologa, educatrici).

Lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti in merito alla condizione della madre, ad alcuni episodi di persecuzione che il padre ha messo in atto successivamente nei confronti della stessa, il comportamento

incostante che il padre teneva nei confronti del figlio (non si presentava agli incontri per lunghi periodi poi tornava e pretendeva che il Servizio sociale si adeguaesse immediatamente alle sue richieste) sono tutti elementi che hanno contribuito a fornire un quadro completo e realistico della vicenda e hanno scongiurato il rischio che informazioni imprecise e incomplete portassero ad una sottovalutazione delle condotte paterne.

Dopo alcuni anni di incontri protetti, infatti, durante un periodo in cui il padre era costante e sembrava collaborativo, lo stesso, durante un incontro protetto, aggrediva fisicamente l'educatrice alla presenza del figlio, contrariato da motivi futili che ne avevano scatenato la furia.

L'intervento immediato, avvenuto poiché ci si trovava in luogo protetto, ha evitato conseguenze gravi, ma anche tale episodio ha contribuito ad evitare che il Servizio acconsentisse ad incontri liberi tra il padre e il figlio, alla luce dell'inaffidabilità del padre stesso.

La costante presenza dell'assistente sociale nella vita di Anna e del figlio ha fatto sì che entrambi si siano sentiti assistiti negli anni e Anna ha potuto avere un'interlocutrice per sé (l'operatrice del centro antiviolenza) e contemporaneamente un'interlocutrice a cui chiedere aiuto per confrontarsi rispetto al figlio, alle sue esigenze in continua evoluzione, al rapporto dello stesso con la figura del padre.

La presenza dell'operatrice del centro antiviolenza ha inoltre dato ad Anna la giusta chiave di lettura e la serenità necessaria per eliminare ogni diffidenza rispetto alla presenza del Servizio Sociale, divenuto un vero punto di riferimento che, nonostante i lunghi anni trascorsi, non è mai stato vissuto come un soggetto "controllante" nei confronti della madre.

La collaborazione che si è instaurata ha consentito, come detto, di evitare gravi conseguenze che si sarebbero potute verificare in caso di cessazione dell'incarico del Servizio sociale.

Si comprende bene che non è possibile pensare che tutte le situazioni si prolunghino per così tanti anni come nel caso citato, richiedendo questa eventualità una quantità di personale che oggi non è certamente disponibile. Però è davvero importante rilevare come la volontà di confronto che è emersa in questo caso, priva di qualsivoglia diffidenza nel reciproco ruolo, abbia favorito lo scambio di informazioni e il realizzarsi di un monitoraggio efficace e completo che ha impedito al padre di esasperare le proprie condotte.

## Conclusioni

di Dina Galli e Francesca Mantovani

Nel percorso formativo dell'assistente sociale è fondamentale possedere una "cassetta degli attrezzi" che permetta di comprendere il complesso fenomeno della violenza maschile contro le donne.

Ci si interroga spesso su chi siano gli uomini che agiscono violenza sulle donne. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di uomini privi di qualsiasi patologia psichiatrica, appartenenti a tutti i ceti sociali, le cui caratteristiche comuni sembrano essere la prepotenza e l'autoritarismo che imprimono ai loro rapporti (Romito, 2000, p. 33). Le ricerche dimostrano come vi sia una correlazione tra la violenza contro le donne e la legittimazione sociale all'interno di un gruppo, di una comunità, della violenza stessa. Una comunità tollerante con chi maltratta le donne è una comunità in cui i casi di violenza sono maggiori. Per questo risulta fondamentale promuovere interventi a contrasto della violenza maschile contro le donne che coinvolgano la comunità intera, che riconoscano la responsabilità a chi agisce violenza e che nomini la violenza in quanto tale.

Come sostiene Enrichens:

Il primo presupposto per garantire protezione alle persone d'età minore nei casi di violenza assistita è qualificare correttamente il comportamento violento: *riconoscere* le situazioni di violenza domestica, *nominarle* come tali, *non confonderle* e non trattarle come situazioni *tout court conflittuali* (Minori e giustizia, 2020, p. 115).

L'Autrice ci ricorda inoltre che:

(...) secondo i dati Istat sulla violenza di genere, pubblicati il 25 novembre 2019, resiste la tendenza a mettere in discussione il comportamento della donna, al pari di quello del maltrattante, e a considerare la donna più come causa dei comportamenti violenti, piuttosto che come parte offesa (Enrichens, 2020, p. 116).

Il nuovo Codice Deontologico dell'Assistente sociale sottolinea il ruolo politico e sociale della professione e si adopera nel contrastare situazioni di violenza, ribadendo il ruolo politico e sociale della professione con l'obiettivo di costruire contesti sociopolitici e istituzionali sempre più in linea con i bisogni delle persone e delle comunità in grado di costruire nuovi legami sociali.

Come sottolinea Galli nel suo capitolo sulla violenza assistita l'importanza di attivare politiche finalizzate alla prevenzione della violenza a livello culturale.

La violenza contro le donne ha dei costi enormi, di tipo economico certamente, a cui si aggiunge un carico di sofferenza enorme. Il tema della violenza non riguarda, come si è già detto, solo l'Italia perché, come denuncia un rapporto divulgato dall'Agenzia dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, è un'emergenza europea di tipo sociale, economico, sanitario e psicosociale. È un'emergenza globale, mondiale.

La prevenzione richiede un'attenzione specifica verso le nuove generazioni, un'educazione diretta alla non violenza che richiede un lavoro di sensibilizzazione già messo in atto nella scuola primaria.

Occorre insegnare ai bambini come costruire relazioni basate sui principi di rispetto, parità e inclusività nel rispetto delle differenze. Contemporaneamente occorre, tuttavia, intervenire sui modelli culturali che sottendono e riproducono nella società continue disparità di genere.

Altrettanto opportuna è la formazione degli operatori, affinché affrontino le situazioni con competenza e determinazione e attivino gli interventi più opportuni e risolutivi, contando su risorse numericamente e qualitativamente adeguate. La formazione degli operatori è l'obiettivo dirimente, perché le situazioni di violenza vanno prima di tutto riconosciute e individuate, spesso al di là delle dichiarazioni esplicitate dai protagonisti: sappiamo qual è il livello di responsabilità che gli operatori della rete di protezione dei minori sono chiamati ad assumersi, e quanto deve essere condivisa, pur nel rispetto delle competenze e dei ruoli.

Nel suo capitolo relativo agli orfani speciali l'autrice ribadisce l'importanza di una formazione adeguata in grado di accogliere, comprendere e tutelare le vittime.

Il coinvolgimento da parte dei Servizi Sociali di questa casistica è pressoché immediato, perché obbligati a fornire protezione, aiuto e sostegno al minore e agli adulti chiamati a sostituire i genitori.

Le fasi del procedimento metodologico previste per la presa in carico dei minori orfani speciali, rilevazione, protezione, valutazione e cura, richiedono una conoscenza dei modelli teorici per la valutazione sociale del *parenting* (Cheli, Mantovani, Mori, 2015).

## Prevenire la violenza

vuol dire combattere le sue radici culturali e le sue cause. Per questo sono essenziali le strategie politiche mirate all'educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento e alla realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata (Istat.it, *Violenza sulle donne*).

In queste brevi note si capisce come la Politica sia una delle principali protagoniste.

Le politiche sociali debbono porsi, come obiettivo prioritario, l'equa distribuzione delle risorse e delle opportunità e la promozione del benessere, così come le politiche familiari debbono poter garantire un reddito da lavoro, un'abitazione adeguata alla composizione della famiglia, luoghi di istruzione, educazione e socializzazione per i bambini e un'adeguata cura ai componenti fragili delle famiglie stesse.

Le scelte politiche non possono che incidere sull'organizzazione dei servizi socio-sanitari: ciò non toglie che ogni operatore, sociale, sanitario, scolastico, appartenente al contesto giudiziario o alle Forze dell'Ordine, al terzo settore, debba sentire in prima persona la responsabilità che il ruolo gli assegna.





## Riferimenti bibliografici

- Adobati V. (2019), *Femminicidi: il silenzio degli orfani speciali*, «Diritto & Giurisprudenza», [www.f4crnetwork.com/diritto-giurisprudenza/femminicidi-il-silenzio-degli-orfani-speciali/](http://www.f4crnetwork.com/diritto-giurisprudenza/femminicidi-il-silenzio-degli-orfani-speciali/).
- Alisic E., van der Schoot T.A.W., van Ginkel J.R., Kleber R.J. (2008), *Looking Beyond Post-Traumatic Stress Disorder Children: Post-traumatic Stress Reactions Post-traumatic Growth, and Quality of Life in General Population Sample*, «Journal of Clinical Psychiatry», 69.
- Apollonio M.G., Crisma M. (2021), “La tutela dei bambini coinvolti nella violenza domestica: un percorso a ostacoli?”, in Luberti R., Grappolini C. (a cura di), *Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli*, Erickson, Trento.
- Baldry A.C. (2006), *Il bullismo. Un approccio psicosociale*, Firera & Liuzzo Publishing, Roma.
- Baldry A.C. (2016), *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, FrancoAngeli, Milano.
- Baldry A.C. (2018), *Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psicosociali su figli e figlie del femminicidio*, FrancoAngeli, Milano.
- Baldry A.C., Ferraro E. (2010), *Uomini che uccidono. Storie, moventi e investigazioni*, Centro Scientifico Editore, Torino.
- Bancroft L., Silverman J.G. (2002), *The Batterer as a Parent*, Sage, Thousand Oaks.
- Bastianoni P. (2014), “I diritti relazionali dei minori”, in Bastianoni P., Pedrocco Biancardi M.T. (a cura di), *I diritti dei minori*, Edizioni Junior, Parma.
- Bastianoni P. (2021) (a cura di), “I diritti relazionali dei bambini”, in Bastianoni P. (a cura di), *Tutela, diritti e protezione dei minori*, Edizioni Junior, Parma.
- Bastianoni P., Taurino A. (2007) (a cura di), *Famiglie e genitorialità oggi. Nuovi significati e prospettive*, Edizioni Unicopli, Milano.
- Bertotti T., Bianchi D. (2005), “La rilevazione della violenza assistita nei servizi sociali pubblici e privati”, in Luberti R., Pedrocco Biancardi M.T. (a cura di), *La violenza assistita intrafamiliare*, FrancoAngeli, Milano.
- Bessi B., Filistrucchi P. (2018), “La complessità di costruire percorsi di protezione e riparazione”, in Buccoliero E., Soavi G. (a cura di), *Proteggere i bambini dalla violenza assistita. Interventi in rete*, FrancoAngeli, Milano.
- Bronfenbrenner U. (2002), *Ecologia dello sviluppo umano*, il Mulino, Bologna.
- Brown E.J., Goodman R.F. (2005), *Childhood Traumatic Grief: An Exploration off the Construct in Children Bereaved on September 11*, «Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology», 34.

- Buccoliero E., Soavi G. (2018) (a cura di), *Proteggere i bambini dalla violenza assistita. Interventi in rete*, FrancoAngeli, Milano.
- Buccoliero E., Soavi G. (2018) (a cura di), *Proteggere i bambini dalla violenza assistita. Riconoscere le vittime*, FrancoAngeli, Milano.
- Canu R. (2008), *La violenza domestica contro le donne in Italia e nel contesto internazionale ed europeo*, La Riflessione, Cagliari.
- Centrella E. (2021), *Le interazioni violente all'interno della famiglia*, «MinoriGiustizia», 2.
- Cheli M.A., Mantovani F., Mori T. (2015) (a cura di), *La valutazione sociale delle cure parentali. Manuale per l'operatore*, FrancoAngeli, Milano.
- Connell R.W. (2006), *Questioni di genere*, il Mulino, Bologna.
- Creazzo G. (2012) (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia*, il Mulino, Bologna.
- Daloiso V. (2022), *Il grido degli orfani di femminicidio. Adesso lo Stato ci ascolti*, «Avvenire», 22 febbraio.
- Di Blasio P. (2005) (a cura di), *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali*, Edizioni Unicopli, Milano.
- Enrichens A. (2020), *Violenza di genere e violenza assistita: la prospettiva di genere nell'uso degli strumenti civilistici di tutela e prevenzione*, «MinoriGiustizia», 3.
- Felitti V.J. (2001), "Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults", in Franey K., Geffner R., Falconer R. (a cura di), *The cost of child maltreatment: who pays? We all do*, Family Violence and Sexual Assault Institute, San Diego.
- Fergusson D.M., Horwood L.J. (1998), *Affiliation*, Department of Psychological Medicine, Christchurch School of Medicine, New Zealand.
- Giordano M. (2021), "Percorsi di tutela nelle situazioni di violenza assistita. Tipologie e qualità del lavoro dell'assistente sociale nel contesto del lavoro di rete", in Luberti R., Grappolini C. (a cura di), *Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli*, Erickson, Trento.
- Hirigoyen M.F. (2000), *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, Einaudi, Torino.
- Huth-Bocks A.C., Levendosky A.A., Semel M.A. (2001), *The Direct and Indirect Effects of Domestic Violence on Young Children's Intellectual Functioning*, «Journal of Family Violence», 16.
- Johnson R.M. et al. (2002), *Adverse Behavioral and Emotional Outcomes from Child Abuse and Witnessed Violence*, «Child Maltreatment», 7.
- Lagarde M. (1997), *Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia*, «Cuadernos Inacabados», Horas y HORAS la Editorial
- Lambertini L. (2019) (a cura di), *La responsabilità della violenza. Un modello di intervento socioeducativo nel contrasto alla violenza contro le donne*, il Mulino, Bologna.
- Lipperini L., Murgia M. (2013), *L'ho uccisa perché l'amavo FALSO!*, Laterza, Bari.
- Litrownik A.J. et al. (2003), *Exposure to Family Violence in Young At-Risk Children: A Longitudinal Look at the Effects of Victimization and Witnessed Physical and Psychological Aggression*, «Journal of Family Violence», 18.
- Luberti R., Pedrocco Biancardi M.T. (2005), *La violenza assistita intrafamiliare*, FrancoAngeli, Milano.

- Merlini E. (2018), “Gli strumenti della legge, il ruolo dell’avvocato”, in Buccoliero E., Soavi G. (a cura di), *Proteggere i bambini dalla violenza assistita. Interventi in rete*, FrancoAngeli, Milano.
- Milani L., Gatti E. (2005), “Assistere alla violenza familiare: effetti ed esiti evolutivi”, in Di Blasio P. (a cura di), *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali*, Edizioni Unicopli, Milano.
- Milani L., Gatti E. (2005), “Assistere alla violenza familiare: effetti ed esiti evolutivi”, in Di Blasio P. (a cura di), *Tra rischio e protezione, la valutazione delle competenze parentali*, Edizioni Unicopli, Milano.
- Minuchin S. (1981), *Famiglie e terapie della famiglia*, Astrolabio, Roma.
- Montecchi F. (2005), *Dal bambino minaccioso al bambino minacciato. Gli abusi sui bambini e la violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento e trattamento*, FrancoAngeli, Milano.
- Onofri A., Onofri M., D’Amato G. (2016), *Le esperienze sfavorevoli infantili. Come affrontare il trauma in psicoterapia: il ruolo dell’EMDR*, FrancoAngeli, Milano.
- Paunncz A. (2016), *Il lavoro di gruppo con uomini autori di violenza in ambito domestico*, «MinoriGiustizia», n. 2.
- Romito P. (2000), *La violenza di genere sulle donne e sui minori. Un’introduzione*, FrancoAngeli, Milano.
- Romito P. (2005), *Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori*, FrancoAngeli, Milano.
- Romito P., Melato M. (2013) (a cura di), *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Carocci, Roma.
- Romito P., Pellegrini M., Cubizolles M.J.S. (2021), *Pensare la violenza contro le donne: una ricerca al tempo del Covid*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- Soavi G. (2014), “La tutela dei bambini nelle situazioni di violenza domestica”, in Bastianoni P., Pedrocchi Biancardi M.T. (a cura di), *I diritti dei minori*, Edizioni Junior, Parma.
- Soavi G. (2021), “La tutela dei bambini nelle situazioni di violenza domestica”, in Bastianoni P. (a cura di), *Tutela, diritti e protezione dei minori*, Edizioni Junior, Parma.
- Soavi G., Buccoliero E. (2018), *Proteggere i bambini dalla violenza assistita*, FrancoAngeli, Milano.
- Spinelli B. (2008), *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, FrancoAngeli, Milano.
- Spuij M., Reitz E., Prinzie P., Stikkelbroek Y., de Roos C., Boelen P.A. (2012), *Distinctiveness of Symptoms of Prolonged Grief, Depression, and Post-traumatic Stress in Bereaved Children and adolescents*, «European Child and Adolescent Psychiatry», 21.
- Walker L. (1979), *The Battered Women*, Harper and Row, New York.
- Wolock I., Sherman P., Feldman L.H., Metzger B. (2001), *Child Abuse and Neglect Referral Patterns: A Longitudinal Study*, «Children and Youth Services Review», 23.
- Zeanah C.H., Danis B., Hirshberg L., Benoit D., Miller D., Scott Heller S. (1999), *Disorganized Attachment Associated with Partner Violence: A Research Note*, «Infant Mental Health Journal», 20.

## *Notizie sugli autori*

*Dina Galli*, assistente sociale libera professionista, è stata docente dell'insegnamento di Metodi e tecniche del servizio sociale II presso il Corso di laurea triennale in Servizio Sociale dell'Università di Bologna. È stata docente al Master di primo livello Tutela, diritti e protezione dei minori presso l'Università di Ferrara. I suoi interessi di ricerca sono rivolti alla tutela dei minori e alle famiglie straniere. Già Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna e presso la Corte d'Appello di Bologna.

*Francesca Mantovani* è professoressa associata presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna. Docente di Metodi e tecniche del serviziosociale II e responsabile del Laboratorio sulla violenza di genere presso il Corso di laurea in Servizio Sociale dell'Università di Bologna e referente dell'attività di tirocinio. Attualmente è coordinatrice del Corso di laurea in Servizio sociale dell'Università di Bologna.

*Francesco Rosetti*, già magistrato minorile per oltre tredici anni presso la Procura ed il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna e per vari anni giudice della prima sezione civile del Tribunale di Bologna, competente nella materia del diritto di famiglia. Docente di Diritto minorile del master dell'Università di Ferrara Tutela, Diritti e Protezione dei Minori. Docente del Corso di formazione dell'Avvocato nei procedimenti minorili civili, organizzato dalla Fondazione Forense bolognese, fondata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Impegnato, in collaborazione con l'ANPI, in numerosi interventi in scuole di istruzione primaria e secondaria nell'ambito di progetti sulla Costituzione e sulla Legalità. Per circa sette anni, fino alla fine del 2021, collaboratore del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia Romagna. Docente per vari anni del corso di perfezionamento in diritto di famiglia dell'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza.

*Gina Simona Simoni*, Assistente Sociale Responsabile dell'Unità intermedia Servizi ed Interventi Famiglie e Minori presso il Dipartimento Welfare e Benessere di Comunità del Comune di Bologna. Percorso professionale, ricoprendo diversi ruoli nell'organizzazione, dedicato alla tutela dei minori ed al sostegno alla genitorialità. Ha collaborato all'elaborazione di diversi Protocolli e Linee di indirizzo locali e regionali su tematiche minorili, svolgendo attività di formatore particolarmente sul maltrattamento ai minori e sulla violenza di genere.

*Dario Vinci*, avvocato ed esperto giuridico a supporto dei servizi sociali territoriali per minorenni. È Responsabile dell'Ufficio Tutela Metropolitana presso il Comune di Bologna e consulente legale, nella medesima area metropolitana, de "Il Faro", Centro Specialistico Multiprofessionale per il contrasto dell'abuso e maltrattamento nell'infanzia e l'adolescenza. Formatore, autore di diversi articoli in materia di diritto minorile, della famiglia e dei servizi sociali. Componente di tavoli istituzionali e gruppi di lavoro a livello locale e regionale in materia di maltrattamento e abuso.

*Susanna Zaccaria*, avvocatessa che si occupa di diritto di famiglia e di difesa delle vittime di violenza in materia sia civile che penale. Presidente dell'associazione Casa delle donne per non subire violenza di Bologna. Dal mese di giugno 2016 al mese di ottobre 2021 è stata Assessora alle Pari Opportunità e differenze di genere, lotta alla violenza e alla tratta contro donne e minori, tutela dei diritti LGBT del Comune di Bologna.

Questo   
**LIBRO**

 ti è piaciuto?

---

**Comunicaci il tuo giudizio su:**  
[www.francoangeli.it/latuaopinione.asp](http://www.francoangeli.it/latuaopinione.asp)



**VUOI RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI  
SULLE NOSTRE NOVITÀ  
NELLE AREE CHE TI INTERESSANO?**



ISCRIVITI ALLE NOSTRE NEWSLETTER

SEGUICI SU:



**FrancoAngeli**

La passione per le conoscenze

Il volume presenta il fenomeno della violenza maschile contro le donne nelle relazioni di intimità e il sistema di accompagnamento e di protezione delle Associazioni e dei Servizi.

Obiettivo dei diversi autori è offrire, in particolare a coloro che sono in formazione come futuri assistenti sociali, uno strumento teorico e operativo che permetta di saper accogliere e intervenire sostenendo le vittime di violenza di genere e i loro figli.

La conoscenza della cornice normativa di riferimento, il costante confronto fra gli attori istituzionali e non presenti nella comunità, l'utilizzo di un approccio multidisciplinare sono elementi imprescindibili per saper riconoscere le molteplici forme di violenza e tutelare le vittime, soprattutto donne e minori.

Fondamentale è approfondire il metodo di accoglienza e sostegno dei centri antiviolenza, il fenomeno della violenza assistita e degli orfani di crimini domestici attraverso una metodologia applicata che faciliti la comprensione di un evento così complesso che richiede sempre più un approccio centrato sul lavoro di comunità.

**Dina Galli**, assistente sociale libera professionista, è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale II presso il Corso di laurea triennale in Servizio sociale dell'Università di Bologna. È stata docente al Master di primo livello Tutela, diritti e protezione dei minori presso l'Università di Ferrara. I suoi interessi di ricerca sono rivolti alla tutela dei minori e alle famiglie straniere.

**Francesca Mantovani** è docente di Metodi e tecniche del servizio sociale II, responsabile del Laboratorio sulla violenza di genere e referente per il tirocinio curriculare sia nel Corso di laurea triennale in Servizio sociale sia in quello magistrale in Sociologia e servizio sociale dell'Università di Bologna. Attualmente è coordinatrice del Corso di laurea in Servizio sociale dell'Università di Bologna. Tra le sue pubblicazioni recenti *Le nuove sfide dell'assistente sociale. Discontinuità biografiche e competenze professionali* (a cura di, FrancoAngeli 2021).